Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 181 del 19 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **834.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Latina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 835.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 836.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Como, Genova, Imperia, Latina, Messina, Milano, Pavia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 837.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 834.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Latina:

— l'accordo collettivo integrativo 28 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo 30 settembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 dicembre 1956; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Latina, in data 16 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Latina, l'accordo collettivo integrativo 28 dicembre 1956, per il personale dipendente da aziende commerciali ed il relativo accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate negli accordi di cui al primo comma, per la provincia di Latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 71. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1956, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Addì 28 del mese di dicembre 1956, nella sede dell'Associazione Prov.le dei Commercianti - Latina

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI rappresentata dal dott. *Giorgio Mascia* appositamente delegato dal Presidente dell'Associazione

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Cipriani Antonio*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal sig. *Avella Vincenzo*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal signor *Salvagni Fortunato,* si è convenuto e stabilito quanto segue:

Premesso che le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori hanno richiesto che, in coincidenza con il conglobamento delle varie voci delle retribuzioni, fosse effettuato altresì un riordinamento generale delle retribuzioni stesse, tali da determinare in maniera univoca gli scatti tra i diversi gruppi di qualifiche.

Pertanto messesi d'accordo, le categorie interessate hanno stabilito che a datare dal 1° gennaio 1957 le paghe per i dipendenti del commercio siano le seguenti, alle quali però vanno aggiunti i relativi scatti di contingenza che si dovessero verificare in avvenire e cioè dopo la data del primo gennaio 1957. Si fa salva nella determinazione delle paghe delle donne, per le quali si terrà lo stesso criterio per quanto stabilito ed operato per i dipendenti maschi.

Per i minori sarà operata una riduzione del 10 % sulle paghe dei maggiorenni di uguale categoria.

A chiarimento di quanto detto per le donne, si precisa che esse devono percepire una paga conglobata del 12 % inferiore a quella dei maschi della stessa categoria.

Le paghe sottoindicate si intendono per il personale superiore ai 20 anni.

CATEGORIA *A*:

A 1	stipendio conglobato	L. 65.000
A 2	» »	» 62.000

CATEGORIA *B*:

B 1	stipendio conglobato	L. 49.000
B 2	» »	» 48.000
B 3	»	» 44.500

CATEGORIA *C*:

C 1	stipendio conglobato	L. 39.000
C 2	» »	» 35.000
C 3	» »	» 33.500
C 4	» »	» 33.000

CATEGORIA *D*:

D 1	stipendio conglobato	L. 32.000
D 2	» »	» 31.500
D 3	» »	» 31.000
D 4	» »	» 30.500

CATEGORIA *E*:

Paga giornaliera:

Operaio specializzato	L. 1.350
» qualificato	» 1.250
Manovale comune	» 1.150

Le parti sono concordi di confermare le migliori condizioni eventualmente in atto. Per la parte normativa si riportano all'accordo interconfederale del 5 dicembre 1955 e, per quanto non previsto, si riportano ai precedenti accordi nazionali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

A modifica di quanto stabilito per la percentuale del 10 % di riduzione riferentesi ai lavoratori di età inferiore ai 20 anni (venti) di cui all'accordo integrativo 28 dicembre 1956 ed alla nota aggiuntiva a chiarimento dell'accordo stesso, stilata in forma errata, si da capovolgere gli estremi della percentuale di riduzione ai minori, contrariamente agli intendimenti dei firmatari dell'accordo.

I sottoscritti, rappresentanti dell'Associazioni Sindacali contraenti convengono di apportare all'accordo predetto le seguenti variazioni:

Il Capoverso « *per i minori sarà operata una riduzione del 10 % sulle paghe dei maggiorenni di eguale categoria* » viene sostituito dal seguente: Le retribuzioni dei lavoratori di età inferiore ai 20 anni sono ridotte come qui di seguito precisato:

— dai 18 ai 20 anni riduzione del 5 % sulla paga base dei lavoratori di età superiore ai 20 anni;

— dai 16 ai 18 anni riduzione del 15 % sulla paga base dei lavoratori di età superiore ai 20 anni;

— dai 14 ai 16 anni riduzione del 25 % sulla paga base dei lavoratori di età superiore ai 20 anni.

Il presente accordo sostituisce, pertanto, ad ogni effetto, l'accordo intervenuto in data 21 gennaio 1957 a chiarimento del capoverso del Contratto Integrativo Provinciale riguardante la retribuzione dei minori.

Per gli apprendisti vengono concordati i seguenti minimi di retribuzione:

RETRIBUZIONI APPRENDISTI OPERAI E IMPIEGATI

Apprendisti - Impiegati

Età e anni di assunzione	1° anno		2° anno		3° anno	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Da 14-15 anni	10.920	10.480	—	—	—	—
Da 15-16 anni	10.920	10.480	11.800	11.200	—	—
Da 16-17 anni	13.840	12.080	14.800	12.720	15.760	13.360
Da 17-18 anni	14.160	12.240	15.080	12.880	16.000	13.520
Da 18-19 anni	16.800	13.160	17.600	13.800	18.520	14.440
Da 19-20 anni	17.200	13.560	18.680	14.800	19.560	15.480
Da 20-21 anni	17.600	15.440	19.440	17.040	20.400	17.680
Da 21-22 anni	—	—	20.440	17.200	20.560	17.840

Apprendisti - Operai

Età e anni di assunzione	1° anno		2° anno		3° anno	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Da 14-15 anni	10.760	10.280	—	—	—	—
Da 15-16 anni	10.760	10.280	12.840	11.360	—	—
Da 16-18 anni	13.800	11.920	15.880	13.760	18.400	16.120
Da 18-20 anni	16.560	12.880	19.500	15.360	21.760	17.720
Da 20-22 anni	17.120	15.080	20.000	17.880	22.400	20.240

Le tabelle delle retribuzioni apprendisti andranno in vigore ad iniziare dal 1° marzo 1960.

L'indennità di contingenza è da intendersi esclusa dalle paghe tabellari perchè considerata a parte.

Le paghe tabellari degli apprendisti sono, quindi, maggiorate della contingenza in vigore per i qualificati, alla data di entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo, con una riduzione del 10 % sui punti della contingenza stessa, riguardante il personale qualificato di pari età del raggruppamento C 4 per la categoria impiegatizia e D 3 per la categoria operaia.

Confederazione Generale del Lavoro

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Unione Italiana del Lavoro

UNIONE DEI COMMERCIANTI
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 835.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 10 giugno 1957, per gli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Macellai e il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Mattatoi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 10 giugno 1957, relativo agli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 84. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 10 GIUGNO 1957 PER GLI OPERAI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI MATTAZIONE DI BESTIAME NEI PUBBLICI MACELLI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Il giorno 10 giugno 1957, in Teramo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,

tra

l'Associazione Macellai di Teramo rappresentata dal suo Persidente rag. *Mosca Antonio,* dal consigliere *Gelsomini Aurelio;* assistiti dal Direttore dell'Unione dei commercianti sig. *Seminara Giuseppe;*

e

il Sindacato Lavoratori dei Pubblici Mattatoi, nelle persone dei signori *Maestroni Italo, Vallone Armando, Di Ferdinando Dino,* assistiti dal sig. *Buonprezzi Pietro* della Camera confederale del lavoro di Teramo;

si è stipulato il presente accordo economico collettivo per gli operai addetti alla lavorazione dei pubblici mattatoi comprese le squadre costituite a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1940.

Art. 1.

TARIFFA DI MATTAZIONE LOCALE

		Al capo
1) Vitelli da latte	L.	1.000
Vitelloni e manzi	»	1.900
Vacche e buoi	»	2.300
Tori	»	2.500
2) Ovini:		
pecore	»	350
agnelli	»	125
3) Maiali:		
fino a kg. 120	»	1.100
superiori a kg. 120	»	1.400
4) Equini:		
cavalli, muli, asini e puledri, inferiori a q.li 2	L.	1.000
idem superiori a q.li 2	»	1.575

Art. 2.

CARNI FORANEE

Per tutte le carni provenienti da fuori Comune o da esportazioni locali verranno applicate le seguenti tariffe:

Bovini ed equini sotto pelle: il cento per cento di cui alla tariffa n. 1;

in quarti: il 50 % della tariffa di cui al n. 1.

TRIPPE E FRATTAGLIE

Per le trippe e frattaglie provenienti da fuori Comune o da esportatori locali verranno corrisposte L. 100 per ogni trippa e L. 50 pe rogni frattaglia (escluse le trippe congelate).

Art. 3.

Le tariffe di mattazione per l'esportazione restano invariate.

Art. 4.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale.

Per quanto riguarda il mattatoio locale si fa riferimento oltre al Contratto collettivo nazionale anche alle ordinanze emesse dal sindaco di Teramo in data 1° aprile e 7 aprile 1952.

Art. 5.

Il presente Contratto entra in vigore oggi stesso ed ha la durata di anni 2 e s'intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora una delle parti non dia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 836.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Como, Genova, Imperia, Latina, Messina, Milano, Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 28 luglio 1960, stipulato tra l'A.G.I.S. Lombarda, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -;

Visti, per la provincia di Genova:

— l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1955, e relative tabelle, per i dipendenti dai « piccoli esercizi » cinematografici;

— l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1955, e relative tabelle, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici, esclusi gli operai dei « piccoli esercizi »; entrambi stipulati tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Regionale Ligure -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo integrativo 24 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Regionale Ligure - e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Latina, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Provinciale - e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960, stipulato tra l'A.G.I.S. Lombarda, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1960, stipulato tra l'A.G.I.S. Lombarda, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Como, in data 12 luglio 1961, n. 40 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, n. 18 della provincia di Imperia, in data 4 agosto 1961, n. 8 della provincia di Latina, in data 29 luglio 1961, n. 16 della provincia di Messina, in data 15 maggio 1961, n. 46 della provincia di Milano, in data 31 luglio 1961, n. 10 della provincia di Pavia in data 25 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali, i sottoindicati accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi stessi, annessi al presente decreto:

— per la provincia di Como, l'accordo collettivo 28 luglio 1960;

— per la provincia di Genova, gli accordi collettivi 26 febbraio 1955;

— per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 24 marzo 1960;

— per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 30 luglio 1960;

— per la provincia di Messina, l'accordo collettivo 25 marzo 1960;

— per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 31 marzo 1960;

— per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo 25 maggio 1960.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Como, Genova, Imperia, Latina, Messina, Milano, Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 42. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI COMO

L'anno 1960, il giorno 28 del mese di luglio in Milano, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda - Piazza Luigi di Savoia, 24 sono convenuti i seguenti signori: dott. *Alfredo Gaffuri,* Fiduciario dell'A.G.I.S. LOMBARDA per la provincia di Como, *Ezio Baietta,* rappresentante del PICCOLO ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO della stessa provincia, assistiti dal prof. *Ettore Taralli,* Segretario generale dell'A.G.I.S. LOMBARDA; *Paolo Leoni,* in rappresentanza del SINDACATO REGIONALE F.I.A.L.S. aderente alla U.I.L.; *Renato Della Mariga,* per il SINDACATO REGIONALE F.U.L.S. aderente alla C.I.S.L.; *Aldo Vaglia* per il SINDACATO REGIONALE D.A.C.E.T.-F.I.L.S. aderente alla C.G.I.L., assistito da *Luigi Trovatelli,* della F.I.L.S. di Como, allo scopo di modificare e completare l'accordo integrativo salariale, all'accordo nazionale 12 agosto 1959, stipulato in Como il 26 marzo 1960 e relativo alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Il presente accordo, a norma di quello nazionale sopra ricordato, si riferisce:

1. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia;

2. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia di Como.

Concordemente, le parti, stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo verranno applicate le tabelle salariali, relative alle retribuzioni dei dipendenti, valevoli per la città di Como, con lo scarto dell'8% (otto per cento);

2) ai dipendenti di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di Lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia verranno applicate le tabelle salariali, relative alle retribuzioni dei dipendenti. valevoli per la città di Como, con lo scarto del 10% (dieci per cento);

3) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo, sarà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti;

4) il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e firma.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 FEBBRAIO 1955 PER I DIPENDENTI DAI «PICCOLI ESERCIZI» CINEMATOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1955, il giorno 26 del mese di febbraio, presso la sede dell'A.G.I.S. di Genova,

tra

la SEZIONE REGIONALE LIGURE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA SPETTACOLO - A.G.I.S., rappresentata dai signori: comm. *Dante Locatelli,* Vice Presidente, ing. *Giuseppe Mela, Fausto Segantini* per il PICCOLO ESERCIZIO e dal Segretario rag. *Raffaele Deferrari,*

e

la SEZIONE PROVINCIALE DI GENOVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SPETTACOLO - F.I.L.S., rappresentata dai signori: *Arrighi Ugo,* Segretario, *Puccetti Edoardo* e *Mariani Riccardo,*

è stato stipulato il presente Accordo Integrativo all'Accordo Nazionale 4 dicembre 1954, da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri siti nella provincia di Genova:

Art. 1.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 9 del precitato Accordo Nazionale 4 dicembre 1954, ed in relazione ai diversi accordi nazionali preesistenti, le retribuzioni degli operai dipendenti da «« piccoli esercizi » situati nel Capoluogo e nella provincia di Genova, vengono stabilite nelle misure di cui alle unite tabelle. Sulle retribuzioni degli impiegati dipendenti dagli stessi « Piccoli esercizi », si applicherà la riduzione del 5% sulla paga base tabellare fissata per gli altri esercizi della Provincia.

Art. 2.

Agli effetti del presente accordo, per « piccoli esercizi » si intendono quelli riconosciuti tali dalla Commissione Paritetica Nazionale A.G.I.S. - A.N.I.C.A.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954
PER LA PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA CAPOLUOGO - PICCOLI ESERCIZI

QUALIFICA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Scatti conting.	Totale	Paga base	Scatti conting.	Totale
1° Operatore	1.787 —	27 —	1.814 —	—	—	—
2° Operatore	1.654 —	27 —	1.681 —	—	—	—
Affissatore	1.224 —	21,50	1.245,50	—	—	—
Maschera alla porta	1.224 —	21,50	1.245,50	998,—	18 —	1.016 —
Maschera sala	1.185 —	20 —	1.205 —	954,—	17 —	971 —
Fattorino o lucciola 18-20 anni	1.094 —	19 —	1.113 —	793,50	14,50	808 —
Fattorino o lucciola 16-18 anni	863 —	15 —	878 —	738,—	13 —	751 —
Personale pulizia	566 —	10 —	576 —	477,—	8,50	485 —
Bigliettai sup. 20 anni	1.255,50	23 —	1.278,50	1.037,—	19 —	1.056 —
Bigliettai inf. 20 anni	1.174 —	22 —	1.196 —	853,50	16 —	869,50

Al personale di pulizia, in servizio alla data del 1° novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 24 per gli uomini e di L. 19 per le donne. Ai fattorini fra i 16 e i 18 anni, in servizio alla data del 1° novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 10.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954
PER LA PROVINCIA DI GENOVA

FUORI CAPOLUOGO - PICCOLI ESERCIZI

QUALIFICA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Scatti conting.	Totale	Paga Base	Scatti conting.	Totale
1° Operatore	1.679,50	25,50	1.705 —	—	—	—
2° Operatore	1.561,50	25,50	1.587 —	—	—	—
Affissatore	1.182 —	21,50	1.203,50	—	—	—
Maschera alla porta	1.182 —	21,50	1.203,50	971 —	18 —	989 —
Maschera sala	1.145 —	20 —	1.165 —	929,50	17 —	946,50
Fattorino o lucciola 18-20 anni	1.059 —	19 —	1.078 —	773 —	14,50	787,50
Fattorino o lucciola 16-18 anni	836 —	15 —	851 —	719 —	13 —	732 —
Personale pulizia	549 —	10 —	559 —	464,50	8,50	473 —
Bigliettai sup. 20 anni	1.212,50	23 —	1.235,50	1.004 —	19 —	1.023 —
Bigliettai inf. 20 anni	1.134 —	22 —	1.156 —	826 —	16 —	842 —

Al personale di pulizia, in servizio alla data del 1° novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 24 per gli uomini e di L. 19 per le donne. Ai fattorini fra i 16 e i 18 anni, in servizio alla data del 1° novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 10.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 FEBBRAIO 1955 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA (ESCLUSI GLI OPERAI DEI «PICCOLI ESERCIZI»)

L'anno 1955, il giorno 26 del mese di febbraio, presso la sede dell'A.G.I.S. di Genova,

tra

la SEZIONE REGIONALE LIGURE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA SPETTACOLO - A.G.I.S., rappresentata dai signori: comm. *Dante Locatelli,* Vice Presidente, ing. *Giuseppe Mela, Fausto Segantini* per il PICCOLO ESERCIZIO e dal Segretario rag. *Raffaele Deferrari,*

e

la SEZIONE PROVINCIALE DI GENOVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SPETTACOLO - F.I.L.S., rappresentata dai signori: *Arrighi Ugo,* Segretario, *Puccetti Edoardo* e *Mariani Riccardo,*

è stato stipulato il presente Accordo integrativo all'Accordo Nazionale 4 dicembre 1954, da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri siti nella Provincia di Genova:

Art. 1.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 del precitato Accordo Nazionale 4 dicembre 1954, le retribuzioni degli impiegati e degli operai dipendenti dagli esercizi situati nel Capoluogo e nella Provincia di Genova, vengono stabilite nelle misure di cui alle unite tabelle, concordate in base agli scarti retributivi preesistenti.

TABELLA STIPENDI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954 PER LA PROVINCIA DI GENOVA

Genova Capoluogo

CATEGORIA	Paga base	Scatti conting.	Totale
1ª Categoria			
Uomo	73.616	1.248	74.864
Donna	73.616	1.248	74.864
2ª Categoria			
Uomo superiore 21 anni .	55.479	949	56.428
Uomo inferiore 21 anni .	48.150	819	48.969
Donna superiore 21 anni .	47.722	819	48.541
Donna inferiore 21 anni .	41.034	702	41.736
3ª Categoria A			
Uomo superiore 21 anni .	41.302	702	42.004
Uomo 20-21 anni . . .	39.697	676	40.373
Uomo 19-20 anni . . .	38.092	650	38.742
Uomo 18-19 anni . . .	34.989	598	35.587
Uomo 17-18 anni . . .	30.174	520	30.694
Donna superiore 21 anni .	35.524	611	36.135
Donna 20-21 anni . . .	33.491	572	34.063
Donna 19-20 anni . . .	30.174	520	30.694
Donna 18-19 anni . . .	27.873	481	28.354
Donna 17-18 anni . . .	25.626	442	26.068
3ª Categoria B			
Uomo superiore 21 anni .	34.989	598	35.587
Uomo 20-21 anni . . .	33.437	572	34.009
Uomo 19-20 anni . .	32.474	559	33.033
Uomo 18-19 anni . . .	30.388	520	30.908
Uomo 17-18 anni . . .	25.680	442	26.122
Donna superiore 21 anni .	30.120	520	30.640
Donna 20-21 anni . . .	28.783	494	29.277
Donna 19-20 anni . . .	26.964	468	27.432
Donna 18-19 anni . . .	23.807	403	24.210
Donna 17-18 anni . . .	21.721	377	22.098

Agli impiegati dipendenti da « Piccoli Esercizi », si applica la riduzione del 5% sulla paga base.

TABELLA STIPENDI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954 PER LA PROVINCIA DI GENOVA

Locali fuori del Capoluogo di Genova

CATEGORIA	Paga base	Scatti conting.	Totale
1ª Categoria			
Uomo	68.737	1.248	69.985
Donna	68.737	1.248	69.985
2ª Categoria			
Uomo superiore 21 anni .	52.229	949	53.178
Uomo inferiore 21 anni .	45.552	819	46.371
Donna superiore 21 anni .	44.959	819	45.778
Donna inferiore 21 anni .	38.862	702	39.564

CATEGORIA	Paga base	Scatti conting.	Totale
3ª *Categoria* A			
Uomo superiore 21 anni .	39.326	702	40.028
Uomo 20-21 anni . . .	37.859	676	38.535
Uomo 19-20 anni . . .	36.269	650	36.919
Uomo 18-19 anni . . .	33.315	598	33.913
Uomo 17-18 anni . . .	28.730	520	29.250
Donna superiore 21 anni .	33.857	611	34.468
Donna 20-21 anni . . .	31.995	572	32.567
Donna 19-20 anni . . .	28.758	520	29.278
Donna 18-19 anni . . .	26.565	481	27.046
Donna 17-18 anni . . .	24.423	442	24.865

CATEGORIA	Paga base	Sconti conting.	Totale
3ª *Categoria* B			
Uomo superiore 21 anni .	33.581	598	34.179
Uomo 20-21 anni . . .	32.161	572	32.733
Uomo 19-20 anni . . .	31.167	559	31.726
Uomo 18-19 anni . . .	29.165	520	29.685
Uomo 17-18 anni . . .	24.646	442	25.088
Donna superiore 21 anni	28.938	520	29.458
Donna 20-21 anni . . .	27.710	494	28.204
Donna 19-20 anni . . .	25.906	468	26.374
Donna 18-19 anni . . .	22.873	403	23.276
Donna 17-18 anni . . .	20.869	377	21.246

Agli impiegati dipendenti da « Piccoli Esercizi », si applica la riduzione del 5% sulla paga base.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954 PER LA PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA - CAPOLUOGO

(Esclusi i piccoli esercizi)

QUALIFICA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Scatti contingenza	Totale	Paga base	Scatti contingenza	Totale
1° Operatore	1.957 —	33 —	1.990 —	—	—	—
1° Operatore (locali IV e V categoria zona suburb.)	1.804 —	27 —	1.831 —	—	—	—
2° Operatore	1.764,50	27 —	1.791,50	—	—	—
2° Operatore (locali IV e V categoria zona suburb.).	1.668,50	27 —	1.695,50	—	—	—
Affissatore	1.288 —	21,50	1.309,50	—	—	—
Maschera alla porta.	1.288 —	21,50	1.309,50	1.050,50	18 —	1.068,50
Maschera sala.	1.247 —	20 —	1.267 —	1.004,50	17 —	1.021,50
Fattorino o lucciola 18-20 anni . . .	1.097 —	19 —	1.116 —	835 —	14,50	849,50
Fattorino o lucciola 16-18 anni . . .	866 —	15 —	881 —	777 —	13 —	790 —
Personale pulizia	596 —	10 —	606 —	502 —	8,50	510,50
Bigliettai sup. 20 anni	1.321,50	23 —	1.344,50	1.091,50	19 —	1.110,50
Bigliettai inf. 20 anni.	1.235,50	22 —	1.257,50	898,50	16 —	914,50

Al personale di pulizia, in servizio alla data del 1 novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 24 per gli uomini e di L. 19 per le donne. Ai fattorini fra i 16 e i 18 anni, in servizio alla data del 1 novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 10.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1954 PER LA PROVINCIA DI GENOVA

LOCALI FUORI DEL CAPOLUOGO

(Esclusi i piccoli esercizi)

QUALIFICA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Scatti contingenza	Totale	Paga base	Scatti contingenza	Totale
1° Operatore	1.810 —	27 —	1.837 —	—	—	—
2° Operatore	1.672 —	27 —	1.699 —	—	—	—
Affissatore	1.244 —	21,50	1.265,50	—	—	—
Maschera alla porta	1.244 —	21,50	1.265,50	1.022 —	18 —	1.040 —
Maschera sala	1.205,50	20 —	1.225,50	978,50	17 —	995,50
Fattorino o lucciola 18-20 anni	1.061,50	19 —	1.080,50	813,50	14,50	828 —
Fattorino o lucciola 16-18 anni	838 —	15 —	853 —	757 —	13 —	770 —
Personale pulizia	578,50	10 —	588,50	489,50	8,50	498 —
Bigliettai sup. 20 anni	1.276,50	23 —	1.299,50	1.057 —	19 —	1.076 —
Bigliettai inf. 20 anni	1.193,50	22 —	1.215,50	869,50	16 —	885,50

Al personale di pulizia, in servizio alla data del 1 novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 24 per gli uomini e di L. 19 per le donne. Ai fattorini fra i 16 e i 18 anni, in servizio alla data del 1 novembre 1954, dovrà essere corrisposta « ad personam », in aggiunta alla paga tabellare, una quota giornaliera di L. 10.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno 1960, il giorno 24 del mese di marzo presso l'ufficio del Cinema Croce Bianca di Imperia, via Leonardo Massabò, 4-*r*,

tra

la SEZIONE REGIONALE LIGURE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA SPETTACOLO A.G.I.S., rappresentata dai Fiduciari Provinciali sigg.: *Aristide Vacchino, Angelo Dulbecco* e dal Segretario *Raffaele De Ferrari,*

e

le Sezioni Provinciali delle:

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.I.L.S., rappresentata dal sig. *Giovanni Giacomelli,* Segretario responsabile della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI IMPERIA,

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.U.L.S., rappresentata dal sig. *Carlo Lami,* Segretario Provinciale della U.S.P. della C.I.S.L. di Imperia,

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.I.A.L.S., rappresentata dal sig. *Domenico Ruscigni,* Segretario Provinciale della U.I.L. di Imperia

è stato stipulato il presente Accordo Integrativo all'Accordo Nazionale 12 agosto 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri siti nell'ambito della provincia di Imperia.

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'Accordo Nazionale 12 agosto 1959 e particolarmente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 4 dello stesso Accordo, le retribuzioni minime conglobate degli impiegati e degli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri situati nelle città di Imperia e Sanremo e negli altri comuni della provincia di Imperia, appartenenti alle diverse categorie ed al Piccolo Esercizio, vengono fissate nella misura di cui alle tabelle allegate, che formano parte integrante del presente Accordo, concordate tutte in base agli scarti retributivi preesistenti.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959

IMPERIA E SANREMO – CAPOLUOGO

QUALIFICA	1ª categoria		2ª e 3ª categoria		4ª e 5ª - P. E.	
Paga oraria						
1º operatore	232 —	5,80	221 —	5,50	212,05	5,30
2º operatore	209,35	4,45	199,95	4,25	196,45	4,20
Affissatore	154,25	4,10	149,65	3,95	148,30	3,95
Maschera controllo . .	154,25	4,10	149,65	3,95	148,30	3,95
Maschera Sala A . . .	147,45	5,45	143,20	5,30	141,95	5,25
Maschera Sala B . . .	137,45	8,10	133,50	7,90	132,35	7,85
Lucciola superiore ai 20 anni	118,65	10 —	115,60	9,75	114,90	9,70
Lucciola 18–20 anni. .	97,45	8,20	94,90	8 —	94,40	7,95
Lucciola 16–18 anni. .	91,75	7,75	89,30	7,55	88,80	7,50
Personale pulizia A . .	141,80	5,95	137,75	5,80	137 —	5,75
Personale pulizia B . .	118,65	6 —	115,65	5,85	115,05	5,80
Bigliettai superiori ai 20 anni	130,20	3 —	126,80	2,90	125,70	2,90
Bigliettai inferiori ai 20 anni	106,05	2,45	103,30	2,35	102,40	2,35
Paga giornaliera						
Custode	1.361 —		1.293 —		1.228 —	

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959

PROVINCIA DI IMPERIA (ESCLUSI IMPERIA E SANREMO)

QUALIFICA	1ª categoria		1ª e 3ª categoria		4ª e 5ª - P. E.	
Paga oraria						
1º operatore	214,05	5,35	204,30	5,10	199,15	4,95
2º operatore	196,75	4,20	189,90	4,05	185,30	3,95
Affissatore	148,75	3,95	140,10	3,85	143,80	3,80
Maschera controllo . .	148,75	3,95	145,10	3,85	143,80	3,80
Maschera Sala A . . .	142,25	5,25	139,05	5,15	137,90	5,10
Maschera Sala B . . .	132,60	7,80	129,65	7,65	128,55	7,60
Lucciola superiore ai 20 anni	115,40	9,75	112,70	9,50	112,15	9,45
Lucciola 18–20 anni. .	94,70	7,95	92,60	7,80	92,20	7,75
Lucciola 16–18 anni. .	89,15	7,55	87,15	7,35	86,70	7,30
Personale pulizia A. .	136,80	5,75	134 —	5,60	133,25	5,60
Personale pulizia B. .	115,55	5,85	112,80	5,70	112,30	5,70
Bigliettai superiori ai 20 anni	125,90	2,90	123,30	2,85	121,20	2,80
Bigliettai inferiori ai 20 anni	103,50	2,40	100,40	2,30	99,55	2,30
Paga giornaliera						
Custode	1.252 —		1.189 —		1.130 —	

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959

RETRIBUZIONE MENSILE

Imperia e Sanremo - Capoluogo

Impiegati

	TUTTE CAT.	PICCOLII ESERCIZ
1ª *Categoria*:		
Uomo	72.746	69.109
Donna	72.746	69.109
2ª *Categoria*:		
Uomo superiore 21 anni . . .	54.827	52.086
Uomo 20-21 anni	47.580	45.201
Donna superiore 21 anni . . .	47.130	44.774
Donna 20-21 anni	40.558	38.530
3ª *Categoria* A:		
Uomo superiore 21 anni . . .	40.839	38.797
Uomo 20-21 anni	39.210	37.250
Uomo 19-20 anni	37.693	35.808
Uomo 18-19 anni	34.604	32.874
Uomo 17-18 anni	29.773	28.284
Donna superiore 21 anni . . .	35.109	33.354
Donna 20-21 anni	33.087	31.433
Donna 19-20 anni	29.773	28.284
Donna 18-19 anni	27.526	26.150
Donna 17-18 anni	25.279	24.015
3ª *Categoria* B:		
Uomo superiore 21 anni . . .	34.604	32.874
Uomo 20-21 anni	33.031	31.379
Uomo 19-20 anni	32.075	30.471
Uomo 18-19 anni	30.053	28.550
Uomo 17-18 anni	25.391	24.121
Donna superiore 21 anni . . .	29.668	28.185
Donna 20-21 anni	28.425	27.004
Donna 19-20 anni	26.627	25.296
Donna 18-19 anni	23.537	22.360
Donna 17-18 anni	21.459	20.386

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959

RETRIBUZIONE MENSILE

Provincia di Imperia (esclusi Imperia e Sanremo)

Impiegati

	TUTTE CAT.	PICCOLI ESERCIZI
1ª *Categoria*:		
Uomo	68.210	64.800
Donna	68.059	64.656
2ª *Categoria*:		
Uomo superiore 21 anni . . .	51.855	49.262
Uomo 20-21 anni	45.236	42.974
Donna superiore 21 anni . . .	44.613	42.382
Donna 20-21 anni	38.593	36.663
3ª *Categoria* A:		
Uomo superiore 21 anni . . .	39.087	37.133
Uomo 20-21 anni	37.626	35.745
Uomo 19-20 anni	36.169	34.361
Uomo 18-19 anni	33.205	31.545
Uomo 17-18 anni	28.569	27.141
Donna superiore 21 anni . . .	33.624	31.943
Donna 20-21 anni	31.775	30.186
Donna 19-20 anni	28.593	27.163
Donna 18-19 anni	26.434	25.112
Donna 17-18 anni	24.276	23.062
3ª *Categoria* B:		
Uomo superiore 21 anni . . .	33.360	31.692
Uomo 20-21 anni	31.919	30.323
Uomo 19-20 anni	30.995	29.445
Uomo 18-19 anni	29.041	27.589
Uomo 17-18 anni	24.535	23.308
Donna superiore 21 anni . . .	28.712	27.276
Donna 20-21 anni	27.493	26.118
Donna 19-20 anni	25.754	24.466
Donna 18-19 anni	22.765	21.627
Donna 17-18 anni	20.775	19.717

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Presso la sede della Sezione Laziale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo,

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA, rappresentata dal sig. *Pietro Leoni,* dal sig. *Evaldo Manoni* e dal comm. *Giovanni Papa,* assistiti dal comm. *Guglielmo Ronci* e dall'avv. *Carlo Pietrolucci*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SPETTACOLO, rappresentata dal dott. *Osvaldo Troisi,* dal sig. *Gino Polidori* e dal sig. *Mariano Grandinetti*:
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Agostino Micheli;*
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Salvatore Falcone;*
si determina:

1. Le retribuzioni della città di Latina sono quelle previste dal Contratto Nazionale.

2. Per i Piccoli Esercizi della città di Latina è convenuta una riduzione del 15% (quindici per cento), sulle paghe previste dal Contratto Nazionale per il Capoluogo.

3. Per gli esercizi siti nei comuni della provincia di Latina è convenuta una riduzione del 10% (dieci per cento), sulle paghe previste dal Contratto Nazionale per il Capoluogo.

4. Per i Piccoli Esercizi siti nei comuni della provindi Latina è convenuta una riduzione del 20% (venti per cento) sulle paghe previste dal Contratto Nazionale per il Capoluogo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno millenovecentosessanta il giorno 25 marzo, in Messina,

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal Presidente sig. *Flachi Demetrio* e dai sigg. *Popolo Domenico, Garufi Gaetano, Sgroi Rosario, Fichera Andrea, Aliberti Carmelo, Cingari Salvatore*

e

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DI MESSINA DELLA C.I.S.L., rappresentata dai signori *Beccaria Gioacchino, Coniglio Raffaele, Bartolomeo Placido,* assistiti dal dott. *Perrone Antonino* Segretario generale della C.I.S.L.;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE F.I.L.S. DELLA C.G.I.L., rappresentata dai signori *Crisafi Antonino, Minniti Domenico,* assistiti dal dott. *Gambino Gaspare,* Segretario della C.G.I.L.;

è stato stipulato il seguente accordo integrativo salariale al Contratto Nazionale di Lavoro 12 agosto 1959 da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici del capoluogo e della provincia di Messina.

Art. 1.

TABELLA SALARIALE PER IL CAPOLUOGO

Per quanto riguarda il capoluogo valgono le tabelle salariali allegate al Contratto Nazionale su richiamato, previste per la città di Messina.

Art. 2.

Per quanto riguarda i comuni della provincia si stabilisce quanto appresso:

a) per i locali ubicati nei Comuni con popolazione sino a 5500 abitanti una riduzione del 28% (ventotto per cento) rispetto alle tabelle del capoluogo;

b) per i locali ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 5500 abitanti e fino a 10.000 abitanti una riduzione del 25% (venticinque per cento) sulle tabelle del capoluogo;

c) per i locali ubicati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti una riduzione del 16% (sedici per cento) sulle tabelle del capoluogo;

d) per i centri turistici internazionali la riduzione da valere è quella del 25% (venticinque per cento) sulle tabelle del capoluogo. Per quanto riguarda l'indennità di contingenza valgono gli accordi nazionali in vigore in materia;

e) per quanto riguarda le parte normativa e le norme di applicazione delle tabelle salariali le parti fanno riferimento al Contratto Collettivo nazionale suddetto.

Si precisa che i minimi di paga riportati nelle suddette tabelle si riferiscono a paghe orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1960, il giorno 31 del mese di marzo, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda - Piazza Luigi di Savoia, 24 - sono convenuti i seguenti signori:

comm. *Francesco Fichera,* Fiduciario dell'A.G.I.S. LOMBARDA PER LA PROVINCIA DI MILANO; cav. *Giuseppe Alessio,* rappresentante del PICCOLO ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO della stessa Provincia, assistiti dal prof. *Ettore Taralli,* Segretario generale dell'A.G.I.S. LOMBARDA; *Renato Della Mariga* in rappresentanza del SINDACATO PROVINCIALE F.U.L.S. aderente alla C.I.S.L.; *Paolo Leoni,* per il SINDACATO PROVINCIALE F.I.A.L.S. aderente alla U.I.L.; *Aldo Vaglia* e *Arturo Uboldi* per il SINDACATO PROVINCIALE D.A.C.E.T. - F.I.L.S. aderente alla C.G.I.L.;

allo scopo di definire l'accordo integrativo salariale, previsto dall'Accordo Nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni per i dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Detto accordo integrativo, a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato, si riferisce:

1. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia.

2. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro per dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia di Milano.

Concordemente, le parti, stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal Capoluogo verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Milano, con lo scarto del 9% (nove per cento);

2) ai dipendenti dagli Esercizi, di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di Lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio), siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la Città di Milano, con lo scarto del 15% (quindici per cento);

3) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo, verrà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni Sindacali localmente interessate.

Le parti, infine, rilevano l'opportunità di porre allo studio una differenziazione retributiva per le maggiori piazze della provincia di Milano.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MAGGIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1960, il giorno 25 del mese di maggio in Milano, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda, piazza Luigi di Savoia, 24, sono convenuti i seguenti signori:

Claudio Savone, Fiduciario dell'A.G.I.S. Lombarda per la Provincia di Pavia; *Francesco Nicola,* rappresentante del Piccolo Esercizo Cinematografico della stessa provincia, assistiti dal prof. *Ettore Taralli,* Segretario generale dell'A.G.I.S. Lombarda; *Aldo Vaglia* per il Sindacato Regionale D.A.C.E.T.-F.I.L.S., aderente alla C.G.I.L.; *Paolo Leoni,* in rappresentanza del Sindacato Regionale F.I.A.L.S., aderente alla U.I.L.; *Renato Della Mariga,* per il Sindacato Regionale F.U.L.S., aderente alla C.I.S.L., assistito dal sig. *Giuseppe Borloni,* rappresentante provinciale della C.I.S.L. di Pavia,

allo scopo di definire l'accordo integrativo salariale, previsto dall'accordo nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni per i dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Detto accordo integrativo, a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato, si riferisce:

1. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diversa dal capoluogo di provincia.

2. Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia di Pavia.

Concordemente, le parti, stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Pavia, con lo scarto del 9% (nove per cento);

2) ai dipendenti dagli Esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Pavia, con lo scarto del 15% (quindici per cento);

3) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo, sarà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti;

4) per le situazioni in atto al 18 dicembre 1959 comportanti una retribuzione superiore a quella prevista dal punto 1) sarà assicurato al lavoratore, e nel singolo caso, l'aumento del 5% (cinque per cento) sulla retribuzione di fatto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **837**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1957, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 maggio 1958, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955 e di conglobamento delle voci della retribuzione per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti;

Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relativi allegati, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo - Confederazione Cooperativa Italiana -, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Comasca Enti Cooperativi e Mutualistici, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Como, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, le Camere Confederali del Lavoro di Como e di Lecco;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1956, e relative tabelle, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 14 maggio 1959, stipulato tra la Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 23 gennaio 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Provinciale Cooperative e Mutue - Confederazione Cooperativa Italiana -, la Federazione Interprovinciale di Pisa e Lucca - Lega Nazionale delle Cooperative -, l'Ente Cooperative Autonomo di Lucca e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 12 ottobre 1956, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e Mutue - Lega Nazionale delle Cooperative - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo - Confederazione Cooperativa Italiana - e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1960, e relativo allegato, stipulato tra la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, l'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, la Associazione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue e la Federazione Italiana Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, e relativi allegati, stipulato tra la Federazione delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, l'U.I.D.A.C. - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 10 ottobre 1955, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Provinciale Enti Cooperativi e Mutualistici e la Federazione Provinciale del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Commercio - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue - Confederazione Cooperativa Italiana -, la Federazione Interprovinciale delle Cooperative di Pisa e Lucca - Lega Nazionale delle Cooperative - e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 7 gennaio 1959, stipulato tra la Federazione Interprovinciale delle Cooperative e Mutue di Savona ed Imperia e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -;

Visti, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Consorzi Cooperativi e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo integrativo 24 giugno 1960, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 24 settembre 1958 che precede;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Cooperative Friulane, l'Unione Cooperative Mutue Destra Tagliamento, la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori

del Commercio e Turismo - C.G.I.L. -, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, e relativo allegato, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro — Federazione Provinciale Lavoratori Commercio —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Brescia, in data 29 aprile 1960. n. 10 della provincia di Como, in data 26 agosto 1960, n. 2 della provincia di Cremona, in data 20 aprile 1960, n. 10 della provincia di Ferrara, in data 25 luglio 1961, n. 7 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Mantova, in data 12 maggio 1960. n. 37 della provincia di Milano, in data 12 giugno 1961, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 3 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960, n. 1 della provincia di Pisa, in data 14 luglio 1960, n. 8 della provincia di Savona, in data 3 agosto 1960, n. 8 della provincia di Trento, in data 31 luglio 1961, n. 12 della provincia di Udine, in data 10 agosto 1960, n. 44 della provincia di Venezia, in data 28 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi integrativi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi annessi al presente decreto:

per la provincia di Brescia, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;

per la provincia di Como, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Cremona, contratto collettivo integrativo 24 maggio 1956, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti:

per la provincia di Ferrara. contratto collettivo integrativo 14 maggio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;

per la provincia di Lucca, contratto collettivo integrativo 23 gennaio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Mantova, contratto collettivo integrativo 12 ottobre 1956, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Milano, contratto collettivo integrativo 15 luglio 1960, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Novara, contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituite;

per la provincia di Pavia, contratto collettivo integrativo 10 ottobre 1955, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;

per la provincia di Pisa, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Savona, accordo collettivo integrativo 7 gennaio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

per la provincia di Trento, accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo, e accordo collettivo integrativo 24 giugno 1960, relativo alle famiglie cooperative e al personale da esse dipendente;

per la provincia di Udine, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente dalle cooperative di consumo;

per la provincia di Venezia, contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, relativo al personale dipendente dalle cooperative di consumo.

Le norme di cui al primo comma sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti, esercenti le attività considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 38. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1959, il giorno 29 del mese di settembre, presso la sede della Associazione provinciale delle cooperative di Brescia;

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO della Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dall'Associazione Provinciale delle Cooperative di Brescia in persona del comm. rag. *Arnaldo Galliani,* vice presidente dell'Associazione, assistito dal comm. rag. *Roberto Battioni,* direttore dell'Associazione;

la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, settore della cooperazione di consumo, rappresentata dalla Federazione Provinciale delle Cooperative di Brescia in persona del rag. *Lino Battistini,* vice presidente della Federazione, assistito dal dott. *Giuseppe Berruti,* direttore dell'Unione Cooperativa di Consumo di Brescia;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dalla Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio ed Affini di Brescia, in persona del sig. cav. *Dino Maceri,* dirigente della C.I.S.L. provinciale;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dalla Federazione provinciale del commercio ed aggregati di Brescia, in persona del sig. *Giuseppe Bulgari,* segretario della Federazione provinciale;

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI dell'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dalla Camera sindacale della U.I.L. di Brescia, in persona del sig. *Mario Lelli,* segretario del Sindacato Lavoratori del Commercio;

Visto quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle cooperative di consumo — che di seguito verrà indicato con le sigle C. C. N. — stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e dall'Accordo nazionale sul conglobamento;

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale da valere per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Brescia.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non si applica ai dipendenti dei circoli e spacci cooperativi vinicoli, per i quali verrà provveduto con apposito altro contratto.

Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa che salariale, al Contratto nazionale di lavoro e al Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle aziende di panificazione.

Art. 2.

APPRENDISTATO

In osservanza delle nuove norme che regolano l'apprendistato, all'art. 18 del C.C.N. si deve leggere che l'apprendistato per il personale maschile è consentito nei limiti di età fra i 14 e 20 anni compiuti.

Si ritiene utile precisare che le ferie spettanti agli apprendisti sono quelle fissate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e cioè di giorni 30 per gli apprendisti fino ai 16 anni e di giorni 20 per quelli oltre i 16 anni.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio, — e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici ed ammnistrativi, i capi ufficio e i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori e i segretari della cooperativa — è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 4.

La interruzione dell'orario di lavoro tra la mattina e il pomeriggio non dovrà essere inferiore alle due ore.

Art. 5.

Ogni variazione all'orario di lavoro stabilito dalla cooperativa per il personale dipendente dovrà essere dalla stessa preventivamente autorizzata.

Art. 6.

La durata normale del lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, in relazione a quanto disposto dall'art. 32 del C.C.N. viene stabilito in nove ore: tale orario vale anche per tutto indistintamente il personale degli spacci della provincia, salvo quanto disposto dall'art. 3, escluso naturalmente il capoluogo.

Art. 7.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Il pagamento della diaria al personale dipendente inviato in missione temporanea fuori della propria residenza, in relazione a quanto disposto dall'art. 52 del C.C.N., potrà essere dalla cooperativa effettuato in base al doppio importo della retribuzione normale giornaliera percepita dal dipendente interessato o in base alla lista delle spese incontrate qualora queste risultassero superiori al doppio importo della retribuzione normale.

Art. 8.

ANZIANITÀ CONVENZIONALE

L'anzianità convenzionale prevista dall'art. 69 del C.C.N. ha solo effetto per la liquidazione della indennità di anzianità e verrà cumulata a quella effettiva nel calcolo dell'indennità spettante al lavoratore a titolo di anzianità maturata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

PASSAGGI DI QUALIFICA

Il lavoratore promosso ad una qualifica superiore godrà, quale terzo elemento, in aggiunta alla paga base stabilita per la nuova qualifica, dell'importo maturato in relazione agli scatti conseguiti nella precedente qualifica.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli aumenti di merito e gli assegni « ad personam » non sono assorbibili da eventuali aumenti apportati o da apportarsi alle retribuzioni minime stabilite per ciascuna categoria; lo sono invece gli eventuali aumenti concessi in conto di futuri miglioramenti dei detti minimi.

Art. 11.

In caso di divergenza nell'applicazione dell'accordo previsto dall'art. 77 del C.C.N., le eventuali controversie saranno demandate per l'esame e per le decisioni ad una Commissione provinciale arbitrale costituita da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni provinciali delle cooperative (Associazione provinciale delle cooperative della C.C.I. e Federazione provinciale delle cooperative della L.N.C.), da tre rappresentanti designati uno per ciascuna delle Organizzazioni provinciali dei lavoratori (C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L.) e presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione di Brescia o da chi per esso.

Il testo dell'accordo da stipularsi tra le parti (cooperative e dipendenti) agli effetti dell'applicazione dell'art. 77 del C.C.N., dovrà essere redatto in conformità allo schema allegato sotto la lettera *B*).

Art. 12.

CALO MERCI E INVENTARI

All'atto dell'assunzione della persona responsabile del carico dello spaccio, di comune accordo tra la cooperativa e la detta persona dovrà essere determinata una tabella dei cali, con facoltà di richiesta di revisione da entrambe le parti entro sei mesi dalla data in cui la tabella stessa è stata compilata.

Per le persone responsabili del carico dello spaccio, attualmente in servizio presso cooperative di consumo della provincia, viene stabilito che entro sei mesi dalla data del presente contratto dovrà provvedersi alla determinazione della tabella dei cali, con l'osservanza della procedura di cui sopra e cioè con la facoltà, per entrambe le parti, di richiesta della revisione entro sei mesi dalla data della compilazione della tabella medesima.

Le eventuali controversie che potessero sorgere in materia di determinazione della tabella dei cali saranno sottoposte all'esame e alla risoluzione di una Commissione da nominarsi da parte delle Organizzazioni che rappresentano le parti interessate, integrata da un terzo elemento tecnico scelto di comune accordo.

Art. 13.

VITTO E ALLOGGIO

Nel caso in cui la retribuzione al personale dipendente venga corrisposta in parte attraverso la concessione di alloggio, come previsto dall'art. 101 del C.C.N., sarà necessario all'atto dell'assunzione del personale stesso precisare che il correlativo dell'affitto per i locali ceduti ad uso abitazione costituisce parte integrante della retribuzione: l'importo stabilito per l'alloggio non dovrà in ogni caso essere superiore al 10% della retribuzione contrattuale.

Art. 14.

DIVISE

Nel caso in cui la cooperativa faccia obbligo al personale dipendente di indossare una divisa dovrà provvedere a rifornirla agli interessati, a sue spese: nel caso in cui il personale dipendente ne sia autorizzato all'acquisto, la cooperativa dovrà rimborsarne il costo.

Art. 15.

DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto ha vigore dal 1° ottobre 1959 ed avrà la durata a tutto il 31 dicembre 1960: si intenderà tacitamente rinnovato per un anno da tale data se non interverrà disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

RETRIBUZIONI MINIME

I minimi di retribuzione per il personale dipendente dalle cooperative di consumo vengono fissati come segue:

CATEGORIA *A*

Qualifiche ed età	Importo mensile Uomini	Importo mensile Donne
Raggruppamento A-1)	68.971	61.799
Raggruppamento A-2)	68.971	61.799

CATEGORIA *B*

Qualifiche ed età	Importo mensile Uomini	Importo mensile Donne
Raggruppamento B-1)		
superiore ai 21 anni	54.842	47.962
dai 20 ai 21 anni	53.790	47.007
dai 18 ai 20 anni	52.626	42.860
Raggruppamento B-2)		
superiore ai 21 anni	50.642	44.266
dai 20 ai 21 anni	49.580	43.311
dai 18 ai 20 anni	48.826	39.260
Raggruppamento B-3)		
superiore ai 21 anni	48.541	42.909
dai 20 ai 21 anni	47.477	41.954
dai 18 ai 20 anni	46.726	37.460

CATEGORIA *C*

Qualifiche ed età	Importo mensile Uomini	Importo mensile Donne
Raggruppamento C-1)		
superiore ai 21 anni	39.406	34.805
dai 20 ai 21 anni	39.185	34.532
dai 19 ai 20 anni	38.249	31.581
dai 18 ai 19 anni	37.833	31.282
dai 17 ai 18 anni	34.219	29.943
Raggruppamento C-2)		
superiore ai 21 anni	38.038	33.196
dai 20 ai 21 anni	37.794	32.871
dai 19 ai 20 anni	35.982	29.802
dai 18 ai 19 anni	35.609	29.373
dai 17 ai 18 anni	32.121	28.060
Raggruppamento C-3)		
superiore ai 21 anni	36.061	31.827
dai 20 ai 21 anni	35.840	31.645
dai 19 ai 20 anni	34.982	28.902
dai 18 ai 19 anni	34.609	28.473
dai 17 ai 18 anni	31.121	27.160
Raggruppamento C-4)		
superiore ai 21 anni	35.061	30.927
dai 20 ai 21 anni	34.840	30.745
dai 19 ai 20 anni	33.982	28.002
dai 18 ai 19 anni	33.609	27.573
dai 17 ai 18 anni	30.121	26.260

CATEGORIA *D*

Qualifiche ed età	Importo settimanale Uomini	Importo settimanale Donne
Raggruppamento D-1)		
superiore ai 20 anni	8.352	—
dai 18 ai 20 anni	8.151	—
dai 16 ai 18 anni	7.335	—
Raggruppamento D-2) - I gruppo		
superiore ai 20 anni	8.001	6.960
dai 18 ai 20 anni	7.628	6.156
dai 16 ai 18 anni	6.821	5.874
inferiore ai 16 anni	5.813	5.349
Raggruppamento D-2) - II gruppo		
superiore ai 21 anni	8.001	6.960
dai 18 ai 20 anni	7.628	6.156
dai 16 ai 18 anni	6.821	5.874
inferiore ai 16 anni	5.813	5.349
Raggruppamento D-3)		
superiore ai 20 anni	7.772	6.831
dai 18 ai 20 anni	7.535	6.114
dai 16 ai 18 anni	6.653	5.796
inferiore ai 16 anni	5.642	5.268
Raggruppamento D-4)		
superiore ai 20 anni	7.606	6.687
dai 18 ai 20 anni	7.375	5.985
dai 16 ai 18 anni	6.508	5.673
inferiore ai 16 anni	5.443	5.109

CATEGORIA *E*

Qualifiche ed età	Importo orario Uomini	Importo orario Donne
Raggruppamento E-1) *operaio specializzato*		
superiore ai 20 anni	175,83	—
dai 18 ai 20 anni	171,63	—
dai 16 ai 18 anni	154,64	—
Raggruppamento E-2) *operaio qualificato*		
superiore ai 20 anni	163,27	143,48
dai 18 ai 20 anni	159,11	128,40
dai 16 ai 18 anni	142,26	122,54
inferiore ai 16 anni	121,26	111,58
Raggruppamento E-3) *operaio comune*		
superiore ai 20 anni	159,07	139,76
dai 18 ai 20 anni	154,15	124,86
dai 16 ai 18 anni	135,56	118,22
inferiore ai 16 anni	114,74	107,24

APPRENDISTI

Qualifiche ed età	Importo mensile Uomini	Donne
A mansioni impiegatizie		
dai 19 ai 20 anni	24.101	18.908
dai 18 ai 19 anni	23.296	18.030
dai 17 ai 18 anni	18.044	15.306
dai 16 ai 17 anni	17.310	14.709
dai 14 ai 16 anni	11.258	10.955
A mansioni non impiegatizie		
dai 19 ai 20 anni	23.849	18.497
dai 18 ai 19 anni	23.284	18.024
dai 17 ai 18 anni	17.813	15.195
dai 16 ai 17 anni	17.288	14.709
inferiore ai 16 anni	11.206	10.945

PERSONALE DI ETA' TRA I 14 E I 20 ANNI COMPIUTI PER IL QUALE NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

Qualifiche ed età	Importo mensile Uomini	Donne
A mansioni impiegatizie		
dai 19 ai 20 anni	24.744	19.978
dai 18 ai 19 anni	24.498	19.392
dai 17 ai 18 anni	19.382	16.615
dai 16 ai 17 anni	18.152	15.547
inferiore ai 16 anni	12.884	12.399
A mansioni non impiegatizie		
dai 19 ai 20 anni	24.514	19.237
dai 18 ai 19 anni	24.514	19.237
dai 17 ai 18 anni	19.174	16.460
dai 16 ai 17 anni	18.132	15.522
inferiore ai 16 anni	12.846	12.381

* * *

Per i dipendenti delle cooperative dislocate in comuni della provincia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è prevista una riduzione del 2,50%.

In aggiunta delle retribuzioni di cui alle tabelle sopra riportate, compete al personale dipendente l'indennità di caro pane e la contingenza non conglobata ai sensi del relativo accordo nazionale.

Restano in vigore le condizioni di migliore trattamento in atto.

* * *

Tra le parti stipulanti viene fin d'ora concordato che nel caso in cui tra le Organizzazioni nazionali competenti venissero definiti accordi per una diversa regolamentazione di quanto previsto dal presente contratto, lo stesso verrà aggiornato di conseguenza, anche prima della sua scadenza.

ALLEGATO *A*

QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI E DELLE CATEGORIE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1)

Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 1130.

Raggruppamento A-2)

Capi dei servizi tecnici ed amministrativi; capo del servizio ispettivo; gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno da un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; capo ufficio vendite o acquisti.

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1)

Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio o spaccio con oltre sei lavoratori alle sue dipendenze; capo contabile; cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse; segretario o provveditore che presta la propria attività di lavoro normale e continuativa presso la cooperativa con oltre sei dipendenti; capo di officina o laboratorio con le complete responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina o laboratorio stesso.

Raggruppamento B-2)

Gerente o gestore di negozio o spaccio con oltre tre lavoratori alle sue dipendenze; capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze; contabile con mansioni di concetto; corrispondente con mansioni di concetto; segretario di direzioni con mansioni di concetto; segretario provveditore che presta la propria attività di lavoro normale e continuativa presso la cooperativa con oltre tre dipendenti; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze; determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo; enotecnico diplomato e tecnico oleario; chimico di laboratorio.

Raggruppamento B-3)

Gerente o gestore di negozio o spaccio che abbia fino a tre lavoratori alle sue dipendenze; segretario; vetrinista o provveditore che presta la propria attività di lavoro manuale o continuativa presso la cooperativa che ha fino a tre dipendenti; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione.

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1)

Contabile d'ordine; cassiere comune; commesso addetto alla vendita o banconiere.

Raggruppamento C-2)

Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici; personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa; esattore, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna delle merci sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; stenodattilografia; aiuto commesso e aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore a cinque anni; magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita; commesso di magazzini preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento

manuale delle merci e alla loro consegna ai vari clienti: tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie).

Raggruppamento C-3)

Fatturista; squarcista; aiuto commesso e aiuto banconiere da tre a cinque anni di anzianità di qualifica; impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite; pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C-4)

Dattilografa; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; addetto agli indirizzi; aiuto commesso e aiuto banconiere fino a tre anni di anzianità di qualifica; addetto al centralino telefonico; altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1) - I gruppo

Conducente di autocarri e di autotreni.

Raggruppamento D-2) - II gruppo

Aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui); aiuto commesso e aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini; aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi o spacci di vendita di erbaggi e frutta; aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi o di spacci di prodotti della pesca; aiuto commesso e aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta.

Usciere; imballatore; impaccatore; autista; conducente di motofurgoncino.

Raggruppamento D-3)

Fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; portiere conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista.

Raggruppamento D-4)

Personale di fatica e addetto alla pulizia; altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1)

Operaio specializzato.

Raggruppamento E-2)

Operaio qualificato.

Raggruppamento E-3)

Operaio comune.

APPRENDISTI

Apprendisti a mansioni impiegatizie.

Apprendisti a mansioni non impiegatizie.

PERSONALE DI ETA' FRA I 14 E I 20 ANNI COMPIUTI PER IL QUALE NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

A mansioni impiegatizie.

A mansioni non impiegatizie.

ALLEGATO *B*

ACCORDO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 77 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 77 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i dipendenti delle cooperative di consumo,

tra il Presidente della Cooperativa . . . . con sede in . . . . sig. . . . . a ciò all'uopo delegato dal suo Consiglio di amministrazione ed il sig. . . . . considerato che sono stati ravvisati nella Cooperativa gli elementi e le condizioni per dar luogo all'applicazione delle norme di cui al richiamato articolo 77;

viene stipulato il seguente Accordo che dovrà regolare dal . . . . i rapporti tra la Cooperativa e il sig. . . . . che assume l'incarico di gerente dello spaccio delle medesima, sito in . . . . via . . . . con i diritti e gli obblighi conseguenti, previsti dal Contratto nazionale di lavoro, esclusi quelli appositamente regolati dai successivi comma:

a) il sig. . . . . . . avrà il diritto di percepire la retribuzione mensile in ragione del 4% sugli incassi dello spaccio fino alle L. 1.000.000 mensili, del 2% sugli incassi eccedenti le L. 1.000.000 e fino a L. 1.500.000 mensili, e dell'1% sugli incassi eccedenti le L. 1.500.000 mensili, con un minimo mensile garantito di L. 15.000;

b) la durata del presente Accordo viene fissata in . . . . . e pertanto verrà a scadere col . . . . : si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata;

c) è naturalmente in facoltà del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, di risolvere il presente contratto prima della sua scadenza, in caso di accertata inadempienza da parte del sig. . . . . ;

d) per le assicurazioni sociali, previdenziali, di malattia, ecc. valgono le norme in vigore per i lavoratori della categoria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Accordo e che non è con lo stesso in contrasto, valgono le norme stabilite dal Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative di consumo e dal relativo Contratto integrativo provinciale.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DAI CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI COMO

Preso atto delle conclusioni sancite nel contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo, stipulato a Roma il 2 marzo 1955, il giorno 30 settembre 1959 presso la sede della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMASCA ENTI COOPERATIVI E MUTUALISTICI rappresentata dal suo direttore *Gianfranco Aliverti,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE rappresentata dal sig. *Giusto Perretta*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI di Como rappresentata dal segretario della Feder-Commercio *Giampaolo Panzeri,*

l'UNIONE SINDACALE LAVORATORI di Lecco rappresentata dal sig. *Giovanni Panzeri,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Como rappresentata dal sig. *Renzo Zambra,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Lecco rappresentata dal segretario *Galli Pio,*

si è stipulato

il Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da Cooperative di consumo di cui all'allegato.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi, al personale dei reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua, compresi i circoli ed i ritrovi cooperativi. Esso si applica altresì agli addetti al ricevimento ed alla distribuzione del latte nelle latterie sociali, purchè non siano prevalentemente adibiti alla lavorazione del latte. Per il trattamento del personale addetto alla panificazione presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa che salariale, all'apposito contratto nazionale e integrativo provinciale di categoria in vigore.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:

a) personale con mansioni impiegatizie;
b) personale con mansioni non impiegatizie.

Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle categorie A, B, C, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate rispettivamente negli articoli 3, 4 e 5.

Il personale con mansioni non impiegatizie è distinto nelle categorie D, E, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate negli articoli 7 e 8.

Art. 3.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A

a) personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del D.L. 1° luglio 1926, con almeno tre collaboratori diretti:

Retribuzione mensile

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 89.459	L. 86.775
Donne	» 84.986	» 82.436

b) capo dei servizi tecnici e amministrativi con almeno tre collaboratori diretti:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 82.179	L. 79.714
Donne	» 78.070	» 75.728

c) gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 82.179	L. 79.714
Donne	» 78.070	» 75.728

d) capo ufficio vendita o acquisti con almeno tre collaboratori diretti.

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 82.179	L. 79.714
Donne	» 78.070	» 75.728

Art. 4.

CATEGORIA B

1° *Gruppo*: 1) capo ufficio; 2) ispettore; 3) cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse; 4) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; 5) chimico di laboratori; 6) capo officina con completa reresponsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa; 7) capo contabile; 8) segretario di cooperative con mansioni di concetto; 9) provveditore di cooperativa; 10) segretario di direzione con mansioni di concetto.

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 65.168	L. 63.213
Donne	» 61.910	» 60.053

(Per il personale di cui ai punti 8), 9), 10) si intendono quegli impiegati di cooperative aventi più di un collaboratore diretto).

2° *Gruppo*:

1) dispensieri consegnatari di spacci alimentari, circoli e ritrovi cooperativi con oltre 5 lavoratori alle proprie dipendenze:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 65.168	L. 63.213
Donne	» 61.910	» 60.053

2) dispensieri consegnatari di spacci alimentari, circoli e ritrovi cooperativi con più di un lavoratore alle proprie dipendenze:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 61.528	L. 59.682
Donne	» 58.452	» 56.698

3) dispensieri consegnatari di spacci alimentari, circoli e ritrovi cooperativi di cui all'art. 77 del C.C.N. con trattamento economico determinato tra le parti con apposito contratto aziendale ratificato dagli organi sindacali competenti:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 53.732	L. 52.120
Donne	» 51.045	» 49.514

E' facoltà della Cooperativa di retribuire il dipendente in forma mista (stipendio fisso e provvigione). La somma totale deve comunque garantire il minimo stabilito nel comma precedente.

3° *Gruppo*:

1) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze; 2) contabile con mansioni di concetto; 3) corrispondente con mansioni di concetto; 4) capo-reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure con almeno 3 persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze; 5) determinatori di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo; 6) vetrinisti; 7) gastronomo; 8) segretario di cooperativa con mansioni di concetto; 9) provveditore di cooperative; 10) segretario di direzione con mansioni di concetto.

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 61.008	L. 59.178
Donne	» 57.958	» 56.220

Per il personale di cui ai punti 8), 9), 10), si intendono quegli impiegati di cooperative aventi un collaboratore diretto.

4° *Gruppo*:

1) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencauzione:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 61.008	L. 59.178
Donne	» 57.958	» 56.220

2) segretario di cooperativa con mansioni di concetto; 3) provveditore di cooperativa; 4) segretario di direzione con mansioni di concetto:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 56.848	L. 55.143
Donne	» 54.006	» 52.386

(Per il personale di cui ai punti 2), 3), 4), si intendono quegli impiegati di cooperativa senza collaboratori diretti).

Art. 5.

CATEGORIA C

1° *Gruppo*: 1) contabile d'ordine; 2) cassiere comune (addetto alla sede); 3) impiegato addetto al riscontro ed al controllo delle vendite; 4) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita.

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 47.424	L. 46.001
Donne	» 45.053	» 43.701

2° *Gruppo*: 1) commesso alle vendite o banconiere; 2) commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci

e alla loro consegna ai clienti e agli spacci; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie).

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 46.384	L. 44.992
Donne	» 44.065	» 42.743

3° *Gruppo*: 1) aiuto-contabile; 2) addetto alle macchine calcolatrici; 3) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 4) esattore, escluso il fattorino ed il portapacchi che all'atto della consegna delle merci sono autorizzati a riscuotere l'importo; 5) stenodattilografo; 6) fatturista; 7) squarcista; 8) dattilografo; 9) scritturale; 10) archivista e protocollista; 11) schedarista; 12) addetto agli indirizzi; 13) aiuto commesso o aiuto banconiere (si chiarisce che detta qualifica si riferisce esclusivamente ai negozi di abbigliamento o mercerie); 14) addetto al centralino telefonico; 15) altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 43.809	L. 42.495
Donne	» 41.619	» 40.370

Personale avente le stesse mansioni di età inferiore ai 21 anni:

UOMINI:		Comuni inferiori a 3000 abitanti
dai 20 ai 21 anni	L. 42.648	L. 41.369
dai 18 ai 20 anni	» 39.397	» 38.215
dai 16 ai 18 anni	» 32.644	» 31.665
inferiore ai 16 anni	» 23.862	» 23.146

DONNE:		
dai 20 ai 21 anni	L. 40.516	» 39.301
dai 18 ai 20 anni	» 37.427	» 36.304
dai 16 ai 18 anni	» 31.012	» 30.082
inferiore ai 16 anni	» 22.669	» 21.989

Apprendisti:

assunti prima dei 16 anni di età:

1° anno 40 % del minimo fissato per la qualifica per cui è ammesso l'apprendistato;

2° anno: 60 % idem.

3° anno: 80 % idem.

Assunti dopo i 16 anni di età:

1° anno: 50 % idem.

2° anno: 80 % idem.

Art. 6.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

1° *Gruppo*: personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci alimentari, circoli e ritrovi cooperativi:

1) aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui);

2) aiuto commesso o aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini, aiuto gastronomo;

3) aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di rivendita di erbaggi e frutta;

4) aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca;

5) aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati e dei circoli cooperativi;

6) aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta;

(per gli aiuti commessi sopra indicati si fa riferimento a quanto stabilito nell'articolo 6 del C.C.N.) .

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 41.700	L. 40.449
Donne	» 39.615	» 38.427

7) aiuti commessi sopra indicati con anzianità di servizio superiore ai 5 anni dopo il superamento del 21° anno di età

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 43.260	L. 41.962
Donne	» 41.097	» 39.864

2° *Gruppo*: personale subalterno ed ausiliario: 1) autista; 2) conducente di autocarri ed autotreni; 3) conducente di motocarri; 4) conducente di veicoli a trazione animale

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 43.780	L. 42.467
Donne	» 41.591	» 40.343

3° *Gruppo*: 1) usciere; 2) fattorino; 3) porta pacchi (personale addetto alla consegna delle merci con o senza facoltà di esazione); 4) custode; 5) guardiano di deposito; 6) guardiano notturno; 7) imballatore; 8) impaccatore; 9) avvolgitore; 10) portiere; 11) personale di fatica e addetti alla pulizia; 12) conducente di motofurgoncino fino a duecentocinquanta c.c.; 13) ascensorista; 14) altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
Uomini	L. 40.520	L. 39.304
Donne	» 38.984	» 37.339

Personale di 3° gruppo avente le stesse mansioni di età inferiore ai 21 anni:

UOMINI:		Comuni inferiori a 3000 abitanti
dai 20 ai 21 anni	L. 39.480	L. 38.296
dai 18 ai 20 anni	» 37.226	» 36.109
dai 16 ai 18 anni	» 31.527	» 30.581
dai 14 ai 16 anni	» 21.763	» 21.110

DONNE:

			Comuni inferiori a 3000 abitanti
dai 20 ai 21 anni . . .	L. 37.506		L. 36.381
dai 18 ai 20 anni . . .	» 35.365		» 34.304
dai 16 ai 18 anni . . .	» 29.951		» 29.052
dai 14 ai 16 anni . . .	» 20.675		» 20.055

Art. 7.

CATEGORIA E

UOMINI:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
1) Operai specializzati . .	L. 44.092	L. 42.769
2) Operai qualificati . .	» 41.700	» 40.449
3) Operai comuni . . .	» 39.480	» 38.296

DONNE:

1) Operai specializzati . .	L. 41.887	L. 40.630
2) Operai qualificati . .	» 39.615	» 38.427
3) Operai comuni . . .	» 37.506	» 36.381

Personale operaio o comunque avente le stesse mansioni di età inferiore ai 21 anni:

UOMINI:

		Comuni inferiori a 3000 abitanti
dai 20 ai 21 anni . . .	L. 37.400	L. 36.278
dai 18 ai 20 anni . . .	» 34.106	» 33.083
dai 16 ai 18 anni . . .	» 28.407	» 27.555
dai 14 ai 16 anni . . .	» 19.683	» 19.093

DONNE:

dai 20 ai 21 anni . . .	L. 35.530	L. 34.464
dai 18 ai 20 anni . . .	» 32.401	» 31.429
dai 16 ai 18 anni . . .	» 26.987	» 26.177
dai 14 ai 16 anni . . .	» 18.699	» 18.138

Apprendisti:

assunti prima di 16 anni di età:

1° anno: 40 % del minimo fissato per la qualifica per cui è previsto l'apprendistato;

2° anno: 50 % idem;

3° anno: 60 % idem;

assunti dopo i 16 anni di età:

1° anno: 50 % idem;

2° anno: 70 % idem;

— riduzione per il personale femminile: 5 %;

— indennità di cassa per quel personale che normalmente maneggia soldi, con oneri e responsabilità (escluso i dispensieri ed il personale di vendita): 5 % sulla retribuzione di fatto;

— riduzione del 3 % sulla retribuzione di fatto nei Comuni inferiori a 3.000 abitanti, (censimento 1951).

Le retribuzioni sopra stabilite si intendono conglobate di paga base, contingenza al 31 gennaio 1958 e caro-pane. Le eventuale variazioni future di contingenza dovranno essere applicate sulla retribuzione in atto.

Art. 8.

CHIARIMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del C.C.N. viene precisato e concordato quanto segue:

nessun rapporto di lavoro esiste tra quelle persone in provincia chiamate: « cantiniere », magazziniere », « direttore », « segretario », « cassiere », « consigliere di turno » delle piccole e medie cooperative quando non esiste un normale orario di lavoro, ma gli incaricati prestano la loro opera in forma saltuaria e volontaria, se ed in quanto occorra.

Art. 9.

APPRENDISTATO

L'art. 24 del C.C.N. viene così integrato:

quanto sopra viene applicato anche per quel personale che eventualmente non avesse fatto l'apprendistato.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

A completamento dell'art. 31 del C.C.N. si precisa che l'orario di lavoro per il dispensiere addetto agli spacci alimentari ed ai ritrovi è quello stabilito dalle competenti autorità relativamente all'orario di apertura dei negozi e dei ritrovi stessi.

Del suddetto orario si è tenuto conto nello stabilire i minimi tabellari.

Art. 11.

L'art. 32 del C.C.N. viene così modificato:

l'orario normale di lavoro del personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia e precisamente:

a) magazzinieri, cantinieri e loro aiutanti;

b) autisti, motocarristi, conducenti di veicoli a traino animale ed in genere tutto il personale addetto al trasporto;

c) commessi, aiuto commessi e gli altri addetti al negozio, è stabilito in otto ore giornaliere ordinarie più due ore giornaliere straordinarie.

Del suddetto orario si è tenuto conto nello stabilire i minimi tabellari.

Chiarimento a verbale

Dall'orario di lavoro di cui all'art. 11 del presente accordo è escluso quel personale dipendente da Cooperative esercenti l'attività in Como città centro (comprese le frazioni di Rebbio, Breccia, Albate, Camerlata, Monte Olimpino, Lora, Tavernola, Ponte Chiasso, Civiglio, Garzola) per cui sarà applicato l'orario previsto dall'art. 26 del C.C.N.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore straordinarie verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50 %.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita, tenendo conto, per il calcolo, delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo, non sono cumulabili fra loro.

Art. 13.

L'art. 35 del C.C. N. viene così modificato:

per la determinazione della paga oraria il mese sarà così considerato:

a) di duecento ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali;

b) di 250 ore per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia la cui durata normale di lavoro è di 8 ore ordinarie più 2 straordinarie giornaliere e di 60 ore settimanali.

Per la determinazione della paga giornaliera si divide la retribuzione mensile per 25.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

L'art. 39 del C.C.N. viene così integrato:

tale trattamento verrà corrisposto anche al personale impiegato per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in domenica.

Art. 15.

L'art. 40 del C.C.N. viene così modificato:

le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata; fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

La suddetta maggiorazione non compete nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 37 del C.C.N.

Art. 16.

FERIE

L'art. 14, comma *b*) (personale con mansioni non impiegatizie) del C.C.N. viene così modificato:

dopo il compimento di un anno ininterrotto di servizio e fino al 2° anno compiuto: giorni 12 lavorativi;

dal 2° anno di servizio compiuto e fino al 6° anno di servizio compiuto: giorni 14 lavorativi;

dal 6° anno di servizio compiuto al 15° anno di servizio compiuto: giorni 18 lavorativi;

dal 15° anno di servizio compiuto in poi: giorni 25 lavorativi.

L'art. 44 del C.C.N. viene così modificato:

in caso di licenziamento o di dimissioni, trascorso il periodo di prova, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Art. 17.

ASSENZE E CONGEDI

L'art. 49 del C.C.N. viene così modificato:

il lavoratore può richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni 15. La Cooperativa nell'aderire alla richiesta del lavoratore potrà, secondo le esigenze della cooperativa stessa, ridurre la durata, ma in questo caso dovrà corrispondere al lavoratore la retribuzione per le giornate di congedo richieste e non godute.

In ogni caso, se richiesto, la cooperativa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza da almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla Cooperativa alla fine del congedo, regolare documentazione dell'atto matrimoniale.

Durante il periodo di congedo straordinario per il matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normale percepita.

Art. 18.

MALATTIE ED INFORTUNIO

L'art. 61 del C.C.N. viene così modificato:

durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente, compresi i casi di infortunio e di t.b.c. il lavoratore, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche a carico degli istituti previdenziali ed assicurativi a norma delle vigenti disposizioni di legge, avrà diritto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dagli Istituti previdenziali e assicurativi sino alla concorrenza del 90 % della paga globale di fatto percepita dal lavoratore nell'ultimo mese di lavoro.

Tali prestazioni, nella misura che sarebbero dovute dagli Istituti predetti, gravano integralmente sulla cooperativa ove questa non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione.

Art. 19.

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI

L'art. 65 del C.C.N. è così integrato:

la Cooperativa che non provvede ad assicurare contro i rischi personali e dei terzi i prestatori d'opera adibiti ai servizi esterni mediante l'uso di mezzi meccanici e animali, contro i furti, gli incendi, i danni ecc. del materiale, dei mezzi, delle merci ad essi affidati, sarà responsabile degli eventuali danni derivanti da sinistri occorsi nell'espletamento dei servizi. Naturalmente le presenti norme non liberano il prestatore di opera dell'eventuale responsabilità a lui imputabile.

CHIARIMENTO A VERBALE

(*con riferimento art. 69 C.C.N.*)

Il lavoratore che aveva diritto presso altra azienda alla indennità convenzionale prevista dal proprio contratto nazionale di categoria e non abbia fatto richiesta a suo tempo, non potrà vantare alcun diritto di detta anzianità verso la Cooperativa.

PASSAGGI DI QUALIFICA

(*riferimento art. 70 C.C.N.*)

Fermo restando che l'indennità di anzianità verrà calcolata sulla base dell'ultima retribuzione in atto, si terrà conto nella commisurazione del periodo prestato con mansione non impiegatizia e come impiegato.

Art. 20.

13ª MENSILITÀ

L'art. 81 del C.C.N. viene così integrato:

Le frazioni del mese saranno da computare di mesi interi qualora superino i 15 giorni, da trascurare nel caso inverso.

Art. 21.

INDENNITÀ ANZIANITÀ

(*riferimento art. 84 C.C.N.*)

A parziale modifica dell'art. 84 del C.C.N. si apportano le seguenti variazioni al punto n. 2) personale con mansioni non impiegatizie, comma *b*) altro personale:

sino al 30 giugno 1936: 6 giorni per ogni anno di anzianità;

dal 1° luglio 1936 in poi: 8 giorni per ogni anno di anzianità.

Il punto 2 comma II dell'art. 84 del C.C.N. viene così modificato:

a) per tutto il personale di cui al 1° gruppo della cat. *D*: giorni 20 per ogni anno di anzianità;

b) per tutto il personale appartenente al 2° gruppo della cat. *D* e per il personale della cat. *E*: giorni 16 per ogni anno di anzianità.

Art. 22.

DIMISSIONI

L'art. 89 del C.C.N. è così sostituito:

in caso di dimissioni da parte del lavoratore, il diritto all'indennità di licenziamento maturerà soltanto dopo avere compiuto il secondo anno di servizio, dopo di che il lavoratore dimissionario avrà diritto all'uguale trattamento riservato ai licenziati.

Art. 23.

CALO MERCI ED INVENTARI

(*riferimento art. 99*)

Le merci affidate ai gestori di negozi o spacci di generi alimentari, devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette, rispetto all'effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dalla cooperativa per vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornita dalla cooperativa ed il prezzo relativo sarà fissato, di norma, tenendo presente il prezzo medio di vendita delle merci.

I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la data, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione dell'entità di detti cali, tare e perdite di cottura sarà fissato al momento dell'assunzione, fermo restando il diritto reciproco delle parti di chiederne l'eventuale revisione.

TABELLA PROVINCIALE DELLE PERCENTUALI MINIME DI TARE, CALI E SFRIDI

Lardo nostrano e d'importazione	1 %
Pancetta tesa	1 %
Pancetta affumicata	1 %
Pancetta arrotolata	1 %
Formaggio reggiano	1 %
Formaggio Emmenthal	1 %
Formaggio provolone	1 %
Formaggio olandese	1 %
Formaggio fontina	1 %
Formaggio grattugiato	1 %
Formaggi duri	1 %
Grasso fuso	1 %
Pane	1 %
Carrè	1.50 %
Coste	1.50 %
Puntina	1.50 %
Cotenne	1.50 %
Filetto	1.50 %

Fegato maiale	1.50 %
Grassa	1.50 %
Lombo	1.50 %
Formaggio mescarpa	1.50 %
Formaggio ricotta e scamozze	1.50 %
Formaggio crescenza	1.50 %
Formaggio casone	1.50 %
Formaggio rodfort	1.50 %
Piedini	1.50 %
Teste	1.50 %
Pancetta coppata	1.50 %
Formaggi molli	1.50 %
Spalla cotta	1.50 %
Spalla cruda	1.50 %
Bresaola	1.50 %
Lingua cotta	1.50 %
Crespone extra	1.50 %
Cresponetto	1.50 %
Filzetta	1.50 %
Salame cotto	1.50 %
Stufolotti	1.50 %
Galantina	1.50 %
Sopressata	1.50 %
Zampone cotto	1.50 %
Zampone crudo	1.50 %
Formaggio belpaese	1.50 %
Formaggio gorgonzola	1.50 %
Formaggio robbiola Galbani	1.50 %
Formaggio robbiola Certosino	1.50 %
Formaggio mescarpone	1.50 %
Formaggio taleggio	1.50 %
Formaggio dolceverde	1.50 %
Formaggio smeraldo	1.50 %
Formaggio pastorella	1.50 %
Salamini vaniglia	2 %
Salamini cacciatore	2 %
Salamini aglio	2 %
Salsiccia	2 %
Mortadelle cotte	2 %
Mortadelle crude	2 %
Mortadella di Bologna	2 %
Prosciutto crudo senza osso	5 %
Prosciutto cotto senza osso	7 %
Prosciutto crudo con osso	25 %

Latte pesci conservati a peso dichiarato;

Latte di prodotti conservati in liquido di governo a peso sgocciolato dichiarato;

Sacchi farina, riso, pasta, zucchero, ecc. a peso netto.

Carta pergamena	prezzo medio L. 600-800	al kg.
Carta bianca	prezzo medio L. 600-800	al kg.
Carta morella	prezzo medio L. 250	al kg.
Carta greggia	prezzo medio L. 100	al kg.
Carta gialla per macelleria-polleria	prezzo medio L. 500	al kg.

Art. 24.

DIVISE

L'ultimo comma dell'art. 103 del C.C.N. viene così sostituito:

le spese relative agli indumenti di cui al primo comma del presente articolo verranno rimborsate dalla cooperativa a piè di lista.

Art. 25.

SCATTI ANZIANITÀ

Gli scatti di anzianità previsti dall'art. 73 saranno applicati a tutti indistintamente i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1952 ritenendo assegno personale gli scatti maturati precedentemente in base agli accordi collettivi allora vigenti per le aziende cooperative. A partire dal 1° gennaio 1952 verranno computati ex novo per tutti i lavoratori, nella misura del 4 %, sei scatti triennali conguagliando quanto eventualmente corrisposto nel periodo 1° gennaio 1952-31 marzo 1956.

La Cooperativa dovrà segnalare al lavoratore quali sono gli scatti maturati e gli assegni personali di pertinenza.

Art. 26.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo provinciale entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961 e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno 1956, il giorno 24 maggio presso la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue rappresentata in persona dal sig. *Gianfranco Carnevali,*

l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue rappresentata in persona dal sig. prof. *Pietro Bonoldi*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati rappresentato in persona dal sig. *Angelo Brambilla*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Cremona rappresentata dal sig. *Mario Tinti,*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale da valere per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo e loro Consorzi della provincia di Cremona.

Art. 1.

Il presente accordo, valevole per tutte le categorie alle quali è applicabile il Contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 2 marzo 1955, entra in vigore nella provincia di Cremona a far tempo dal 1° gennaio 1956.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1956 hanno vigore i minimi di retribuzione risultanti dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 3.

Gli aumenti di merito sono riportati in cifre sui nuovi minimi.

Art. 4.

In aggiunta ai minimi conglobati come sopra fissati permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti di contingenza giusto il criterio della scala mobile in vigore nel settore cooperativo che scatteranno successivamente alla data del 31 marzo 1956.

Art. 5.

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 52 del Contratto nazionale, al personale inviato in missione temporanea, fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali, oltre alle spese effettive di viaggio compete una diaria pari al doppio della paga globale di fatto ridotta di un terzo qualora non vi sia pernottamento fuori sede, salvo le particolari disposizioni dell'art. 53.

Art. 6.

In relazione all'art. 101 del Contratto nazionale, al personale cui venga fornito vitto e alloggio dalla cooperativa potrà essere operata sulla retribuzione complessiva (paga, contingenza ed eventuali assegni temporanei) una ritenuta in misura non superiore a quanto specificato:

40 % ove venga concesso vitto e alloggio;

30 % ove venga concesso solo il vitto (due pasti al giorno);

15 % ove venga concesso il solo pasto o il solo alloggio.

Art. 7.

Commissione provinciale arbitrale — In relazione a quanto previsto dall'art. 77 del Contratto nazionale le parti con la stipulazione del presente accordo si dànno atto di avere costituito la Commissione provinciale arbitrale avente funzioni di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l'applicazione delle leggi sul lavoro e del Contratto di lavoro.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta commissione entro e non oltre 15 giorni dalla data delle varie denuncie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Della commissione faranno parte due rappresentanti delle cooperative e due rappresentanti dei lavoratori.

Art. 8.

I minimi di cui alle tabelle allegate saranno ridotti del 5 % nei comuni della provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 9.

Le eventuali condizioni di maggior favore in atto alla data del presente accordo saranno mantenute per i lavoratori che già ne beneficiano.

Art. 10.

I minimi risultanti dalle tabelle allegate si intendono riferiti a 8 ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro per tutti i dipendenti ad eccezione del personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata dal regio decreto 6 dicmbre 1923, n. 2757 (2).

Per i gerenti, commessi ed aiuto-commessi di negozio di salumeria, drogheria, macelleria, pescheria e ortofrutticoli i minimi risultanti dalle tabelle allegate costituiscono la retribuzione di tale personale secondo gli orari disposti dalle Autorità competenti per l'apertura e la chiusura degli spacci.

Raggruppamento A:

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Uomini . . . . mensili L. 66.295
Donne . . . . » » 58.166

Raggruppamento A-2:

Capo di servizio tecnico o amministrativo, Capo servizio ispettivo;

Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

Capo dell'ufficio vendita e acquisti:

Uomini . . . . mensili L. 66.295
Donne . . . . » » 58.166

Raggruppamento B:

Capo ufficio;
Capo contabile;
Segretario di cooperative con mansioni di concetto;
Cassiere principale che sovraintenda almeno 3 casse;

Uomini . . . . mensili L. 54.387
Donne . . . . » » 46.407

Raggruppamento B-2:

Ispettore con mansioni di vigilanza o sorveglianza del personale;

Capo reparto anche con funzioni di vendita. che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze;

Contabile con mansioni di concetto;

Provveditore di cooperativa;

Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

Segretario di Direzione con mansioni di concetto;

Determinatore di conti nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo;

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

Uomini . . . . mensili L. 48.476
Donne . . . . » » 41.287

Raggruppamento B-3:

Vetrinista;
Chimico di laboratorio;
Gestore o gerente di negozio o di spaccio che non rientri nel caso del gestore del raggruppamento B;

Uomini . . . . mensili L. 47.333
Donne . . . . » » 40.331

Raggruppamento C-1:

Contabile d'ordine;
Cassiere comune;
Commesso di vendita;

Uomini . . . . mensili L. 39.672
Donne . . . . » » 33.702

Raggruppamento C-2:

Aiuto contabile;
Addetto alle macchine calcolatrici o contabili;
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
Stenodattilografo;
Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni;
Aiuto vetrinista;
Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
Impiegati addetti alle spedizioni;

Uomini . . . . mensili L. 38.499
Donne . . . . » » 32.710

Raggruppamento C-3:

Fatturista;
Squarcista;
Pratico di laboratorio chimico;
Aiuto commesso da tre anni di servizio compiuti fino a 5 anni;
Impiegato addetto al controllo delle vendite;
Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

Uomini . . . . mensili L. 35.761
Donne . . . . » » 30.362

Raggruppamento C-4:

Dattilografo;
Scritturale;
Archivista, protocollista;
Schedarista;
Aiuto commesso fino a tre anni di servizio compiuti;
Addetto al centralino telefonico, banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina ed affini;

Uomini . . . . mensili L. 34.751
Donne . . . . » » 29.499

Raggruppamento D-1:

		Uomini
Conducente di autotreno . .	settimanali	L. 8.363

Raggruppamento D-2 - 1° *Gruppo*:

Aiuto commesso nelle cooperative di vendite di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui);
Aiuto banconieri di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;
Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati;
Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

Settimanali:

Uomini	L.	7.961
Donne	»	6.819

Mensili:

Uomini	L.	34.500
Donne	»	29.550

2° *Gruppo*:

Usciere;
Imballatore;
Impaccatore;
Autista;
Conducente di moto a furgoncino;

Settimanali:

Uomini	L.	7.955
Donne	»	6.762

Mensili:

Uomini	L.	34.472
Donne	»	29.301

Raggruppamento D-3 - 1° *Gruppo*:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati;

Settimanali:

Uomini	L.	7.911
Donne	»	6.724

Mensili:

Uomini	L.	34.281
Donne	»	29.138

2° *Gruppo*:

Fattorino;
Portapacchi;
Custode;
Guardiano notturno;
Guardiano di deposito;
Portiere;
Conducente di veicoli a trazione animale;

Settimanali:

Uomini	L.	7.911
Donne	»	6.724

Mensili:

Uomini	L.	34.281
Donne	»	29.138

Raggruppamento D-4:

Personale di fatica e addetto alla pulizia;

Settimanali:

Uomini	L.	7.832
Donne	»	6.657

Mensili:

Uomini	L.	33.939
Donne	»	28.848

	Settimanali Uomini	Settimanali Donne
Raggruppamento E-1:		
Operai specializzati	8.573	7.287
dai 18 ai 20 anni	8.354	7.101
dai 16 ai 18 anni	7.466	6.346
Raggruppamento E-2:		
Operai qualificati	8.165	6.940
dai 18 ai 20 anni	7.946	6.754
dai 16 ai 18 anni	7.067	6.007
Raggruppamento E-3:		
Operai comuni	7.895	6.711
dai 18 ai 20 anni	7.743	6.497
dai 16 ai 18 anni	6.688	5.685

Apprendisti (Categorie impiegatizie):	Mensili Uomini	Mensili Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	14.566	13.810
» » 16 » 17 » »	20.826	17.654
» » 17 » 18 » »	21.023	17.783
» » 18 » 19 » »	27.196	20.976
» » 19 » 20 » »	27.442	21.362

Apprendisti (Categoria non impiegatizia):	Settimanali Uomini	Settimanali Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	3.443	2.927
» » 16 » 18 » »	5.013	4.261
» » 18 » 20 » »	6.567	5.582

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 2 MARZO 1955 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1959, il giorno 14 del mese di maggio, in Ferrara

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO, rappresentata dal suo Presidente sig. *Cesarino Berghi* e da una delegazione composta dai signori *Werther Badini, Zucchini Nadino, Legnani Otello* e *Verzella Erminio*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ADERENTE ALLA C.G.I.L., rappresentata dal suo Segretario *Armando Graziani,* dalla Vice Segretaria *Wanda Bartolai,* da una delegazione di lavoratori composta dai signori *Denti Norradino, Vergnani Fedoro, Bardella Lino* e *Guarnieri Enrico,*

si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successive modifiche con accordo 8 maggio 1958, da valere per i dipendenti di ambo i sessi da aziende cooperative della provincia di Ferrara, esclusi i dipendenti da Circoli Ricreativi, Bar cooperativi ecc. per i quali sarà provveduto con apposito contratto separato.

Art. 1.

MODALITÀ DI RETRIBUZIONE

Agli effetti salariali il personale di cui al presente contratto è suddiviso in due gruppi, di cui il primo inquadra i dipendenti da Cooperative con un movimento annuo lordo superiore ai 20 milioni: *retribuito in misura fissa,* e il secondo gruppo che inquadra le Cooperative con un movimento annuo inferiore ai 20 milioni: retribuito con una paga fissa minima mensile integrata dalla percentuale di provvigione.

La retribuzione è unica sia per gli uomini che per le donne.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

PARTE PRIMA

Dipendenti da Cooperative con oltre 20 milioni annui di movimento

Con decorrenza dal 1° maggio 1959, gli stipendi e i salari minimi (al lordo di ogni ritenuta), risultanti dall'operazione di conglobamento effettuata aggiungendo alla paga base convenuta gli importi della indennità di caropane e dei sei punti di contingenza scattati tra il dicembre 1955 e il novembre 1956, sono fissati nella seguente misura:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

		Mensile
Raggruppamento A 1:		
Personale con funzioni di carattere direttivo	L.	77.064
Raggruppamento A 2:		
Capo dei servizi tecnici o amministrativi; Capo del servizio ispettivo; gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alla proprie dipendenze; capo ufficio vendite e acquisti	L.	77.064
Raggruppamento B 1:		
Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui al raggruppamento precedente; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse; Segretario di cooperativa con mansioni di concetto; Provveditore di cooperativa; capo di officina o laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa	L.	57.928
dai 20 ai 21 anni	»	50.336

Raggruppamento B 2:

		Mensile
Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze; contabile di concetto; corrispondente con mansioni di concetto; Segretario di direzione con mansioni di concetto; Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze; Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo; chimico di laboratorio	L.	55.380
dai 20 ai 21 anni	»	48.386

Raggruppamento B 3:

Vetrinista; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione	L.	53.768
dai 20 ai 21 anni	»	46.696

Raggruppamento C 1:

Contabile d'ordine; cassiere comune; commesso addetto alla vendita o banconiere	L.	44.954
dai 20 ai 21 anni	»	42.042
dai 19 ai 20 anni	»	37.544
dai 18 ai 19 anni	»	36.972

Raggruppamento C 2:

Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici; personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; stenodattilografo; aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore ai 5 anni; magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita; commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperativa esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci o alla loro consegna ai clienti), tale personale è compreso fra quello con mansioni impiegatizie	L.	43.706
dai 20 ai 21 anni	»	41.574
dai 19 ai 20 anni	»	37.076
dai 18 ai 19 anni	»	36.634

Raggruppamento C 3:

Fatturista; squarcista; aiuto commesso o aiuto banconiere da 3 a 5 anni di anzianità di qualifica; impiegato addetto al riscontro o al controllo delle vendite; pratico di laboratorio chimico	L.	42.510
dai 20 ai 21 anni	»	40.378
dai 19 ai 20 anni	»	35.698
dai 18 ai 19 anni	»	35.282

Raggruppamento C 4:

		Mensile
Dattilografo, scritturale, archivista, protocollista; addetto agli indirizzi; addetto al centralino telefonico; aiuto commesso o aiuto banconiere fino a tre anni di anzianità di qualifica; altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione	L.	39.728
dai 20 ai 21 anni	»	38.246
dai 19 ai 20 anni	»	34.138
dai 18 ai 19 anni	»	33.748

Apprendisti (a mansioni impiegatizie):

dai 19 ai 20 anni (assunto al 18°)	L.	28.002
dai 18 ai 19 anni (assunto al 18°)	»	27.898
dai 17 ai 18 anni	»	21.970
dai 16 ai 17 anni	»	17.732
dai 15 ai 16 anni	»	13.364
dai 14 ai 15 anni	»	10.764

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Raggruppamento D 1:

Conducente di autocarri e autotreni; autista; conducente di motofurgoncino	L.	44.070
dai 18 ai 20 anni	»	37.362

Raggruppamento D 2:

Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); aiuto commesso o aiuto banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; rivendita di pollame, selvaggina e affini; aiuto commesso o aiuto banconiere di negozio o spacci e rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca; aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.); aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta; usciere, imballatore impaccatore	L.	39.728
dai 18 ai 20 anni	»	33.540

Raggruppamento D 3:

Fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista	L.	38.792
dai 18 ai 20 anni	»	33.202

Raggruppamento D 4:

Personale di fatica e addetti alla pulizia; altro personale subalterno o ausiliario con mansioni analoghe	L.	40.170
dai 18 ai 20 anni	»	33.852

Raggruppamento E 1:

		Mensile
Operaio specializzato	L.	43.030
dai 18 ai 20 anni	»	40.586

Raggruppamento E 2:

Operaio qualificato	L.	39.208
dai 18 ai 20 anni	»	34.372

Raggruppamento E 3:

Operaio comune	L.	36.504
dai 18 ai 20 anni	»	31.954

Apprendisti (non impiegatizi):

dai 18 ai 20 anni (assunti al 18°)	L.	27.924
dai 17 ai 18 anni	»	21.892
dai 16 ai 17 anni	»	17.732
dai 15 ai 16 anni	»	13.338
dai 14 ai 15 anni	»	10.738

Giovani (qualificati di età inferiore al 18° anno qualunque sia la mansione esplicata):

dai 17 anni compiuti ai 18	L.	23.842
dai 16 anni compiuti ai 17	»	21.502
dai 15 anni compiuti ai 16	»	14.586
dai 14 anni compiuti ai 15	»	13.494

Agli aiuto commessi ed aiuto banconieri addetti alla vendita dei prodotti dell'alimentazione generale, sarà corrisposto un aumento straordinario di L. 700 sulla normale retribuzione mensile conglobata al compimento del 1° biennio nella suddetta qualifica; di ulteriori L. 700 al compimento del 2° e 3° biennio.

PARTE SECONDA

Cooperative con movimento inferiore ai 20 milioni annui

1) Cooperative con movimento da 0 a 10 milioni di lire annue; paga fissa mensile L. 15.000, più il 2% sul movimento finanziario.

2) Cooperative con movimento da 10 milioni a 20 milioni di lire annue: paga fissa L. 18.000 mensili, più il 2% sul movimento finanziario.

3) Cooperative con movimento da 15 milioni a 20 milioni di lire annue: paga fissa L. 18.000 mensili più il 2% sul movimento finanziario.

La percentuale sul volume degli affari va conteggiata mese per mese.

Art. 3.

SPACCI A GESTIONE FAMILIARE

In riferimento all'art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli spacci delle cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate a una sola persona, questa potrà farsi coadiuvare dai propri familiari in modo da garantire il buon funzionamento dello spaccio, ferma restando la propria personale responsabilità nei confronti della cooperativa stessa.

La cooperativa assolverà agli obblighi imposti dalla legge in materia assistenziale, previdenziale, ecc. limitatamente alla sola persona con la quale ha in atto un regolare rapporto di lavoro, fino al limite di vendite di L. 1.900.000 lorde mensili, oltrepassato tale limite provvederà ad assolvere detti obblighi anche per la seconda persona che coadiuva.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO
(spacci a gestione familiare)

In riferimento all'articolo precedente, indipendentemente dalla presenza di una o due persone nello stesso spaccio, il trattamento economico dei dipendenti viene fissato in base all'incasso lordo mensile delle vendite risultanti dai versamenti effettuati dal commesso alla cooperativa, ed è composto di un minimo garantito e di una percentuale di cui alla seguente tabella:

da L. 0	a L. 500.000 mensili: L. 25.000 fisse mensili;
da L. 500.001	a L. 1.000.000 mensili: L. 25.000 fisse mensili più il 3% sulla somma eccedente le 500.000 lire;
da L. 1.000.001	a L. 1.900.000 mensili: L. 40.000 fisse mensili più il 4% sulla somma eccedente il milione di lire;
da L. 1.900.001	in avanti: L. 75.000 fisse mensili più il 4% sulla somma eccedente 1.900.000 lire.

Art. 5.

PASSAGGIO DALLA GESTIONE FAMILIARE A QUELLA DIRETTA

Il passaggio della gestione familiare a quella diretta — salvo casi eccezionali da concordarsi fra le parti — non avverrà mai prima di aver superato l'incasso lordo mensile di L. 1.900.000; purtuttavia quando via sia l'accordo fra le parti, può continuare anche dopo aver superato la cifra suddetta.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi stabiliti agli artt. 2 (parte primaria 4 (parte seconda) del presente contratto, ad ogni dipendente spetterà la *indennità di contingenza* fissata per il settore commerciale pari all'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957, in base al raggruppamento di appartenenza

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO - INTERRUZIONE GIORNALIERA

La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Ad integrazione dell'art. 29 del Contratto Collettino Nazionale di Lavoro 2 marzo 1955. si conviene che la interruzione dell'orario giornaliero sarà quella fissata dai decreti prefettizi sull'orario di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 8.

LAVORO DISCONTINUO

In relazione all'art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modificazioni, viene fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni stabilite nel presente contratto (parte prima), per detto personale si riferisce a tale orario.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO

Il lavoro straordinario non può eccedere le due ore giornaliere.

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25 %.

Le ore di lavoro straordinario prestate durante la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40%.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo.

Oltre alle suddette maggiorazioni previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro al lavoratore, dovrà essere corrisposta una aliquota oraria dell'indennità di contingenza attualmente in vigore.

Art. 10.

COTTIMO

In relazione all'art. 76 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si stabilisce che al personale retribuito a cottimo dovrà essere assicurata una retribuzione che sia superiore di almeno il 10 % della retribuzione minima conglobata fissata per la sua qualifica dal presente contratto.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

A deroga di quanto stabilito dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, inquadramento delle qualifiche, gli aiuti commessi e aiuto banconieri di spacci alimentari, i banconieri e gli aiuto banconieri di macelleria, vengono riconosciuti appartenenti alla *categoria C* e quindi fra il personale a *mansioni impiegatizie*.

Agli effetti del computo della indennità di anzianità tale diritto viene riconosciuto dall'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 12.

TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI

A differenza di quanto disposto dall'art. 89 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di dimissioni, compete al dipendente la intera *indennità di licenziamento* stabilita all'art. 84 del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, come in caso di licenziamento da parte delle cooperative.

Art. 13.

FERIE

In relazione a quanto stabilito all'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, si precisa che le ferie debbono essere computate in giorni lavorativi.

Art. 14.

TARE E CALO MERCI

In considerazione che il calo della merce è subordinato, in larga misura alle condizioni ambientali, diversa per i singoli spacci cooperativi, si conviene che le tare e le percentuali di calo delle merci debbono essere fissate localmente fra la cooperativa e i dipendenti, laddove se ne presenti la necessità, adottando i criteri più opportuni.

Dette percentuali debbono comunque essere stabilite con i dipendenti prima della loro assunzione ed elencate in apposite tabelle sottoscritte dalle parti.

Art. 15.

EFFICACIA

Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutte le norme di precedenti contratti provinciali, rimanendo da oggi il solo in vigore ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1959 e scadrà il 31 gennaio 1961.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta un mese prima da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza e così di anno in anno.

Fa eccezione la parte salariale che potrà essere divisa in qualsiasi momento se richiesta da una delle parti firmatarie del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 GENNAIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER I DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI, DA QUESTE COSTITUITI, DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 1959 e questo dì 23 del mese di gennaio in Lucca,

davanti all'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE, rappresentato per delega del suo direttore dott. *Enrico Lello,* dal sottoscritto funzionario dell'Ufficio stesso, dott. *Roberto Benedetti,* sono comparsi i signori:

Lazzareschi Alfredo, della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI LUCCA;

Pini Lino e *Berti Carlo* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI LUCCA:

Della Croce dott. *Luigi* della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI LUCCA;

Gialdini Rituccio, Presidente dell'UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE DI LUCCA, aderente alla Confederazione Cooperative Italiana;

Barsanti dott. *Franco* e *Tagliagambe* per. ind. *Varis* della FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE PISA E LUCCA, aderente alla Lega Nazionale Cooperative;

Povoleri dott. *Luigi* per L'ENTE COOPERAZIONE AUTONOMO DI LUCCA;

allo scopo di procedere al rinnovo dell'Accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, del 2 marzo 1955.

Visto il Contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955;

Visto l'Accordo nazionale sul conglobamento per i dipendenti da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, dell'8 maggio 1958;

si è stipulato il presente Accordo integrativo provinciale per i lavoratori disciplinati dal suddetto Contratto e Accordo, con decorrenza 1° gennaio 1959.

Art. 1.

Il presente Contratto integrativo dovrà essere considerato come parte inscindibile del Contratto nazionale ed avrà decorrenza dello stesso e sostituirà alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1959) per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti Contratti ed Accordi già in vigore nella provincia di Lucca, fatte salve le condizioni di miglior favore che debbono essere naturalmente mantenute.

Art. 2.

Per la sfera di applicazione del presente Accordo si fa esplicito riferimento al Contratto nazionale 2 marzo 1955 ed all'Accordo sul conglobamento 8 maggio 1958, sopra citati.

Art. 3.

Il trattamento economico (di cui all'art. 74 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, e successivi articoli) spettante ai lavoratori ai quali si applica il presente Accordo, viene determinato — tenuto conto dell'Accordo sul conglobamento dell'8 maggio 1958 — come dalla tabella allegata e dalle norme riportate in calce alla medesima, la quale diviene parte integrante del presente Accordo.

Art. 4.

L'indennità di diaria viene stabilita nella misura del doppio della retribuzione di fatto percepita normalmente dal lavoratore e la medesima verrà corrisposta secondo quanto stabilito dagli articoli 52, 53, 54 e successivi del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955.

Art. 5.

In riferimento all'art. 77 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, il trattamento economico spettante al lavoratore sarà determinato, caso per caso, con accordi aziendali, da stipularsi dalle Organizzazioni provinciali rappresentanti le parti interessate e d'intesa con le medesime, salvi — in ogni caso — i seguenti minimi provinciali:

1) per tutti gli spacci dipendenti dalla Cooperativa di Pietrasanta siti nel territorio provinciale e per gli spacci di altre Cooperative siti nei capoluoghi di Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi, Altopascio, Massarosa, Castelnuovo Garfagnana, Barga, Bagni di Lucca e Camaiore;

3% sull'incasso mensile, restando comunque garantite Lire 20.000 mensili; 2) per gli spacci di altre Cooperative esistenti — o costituibili in avvenire nei vari paesi rimanenti;

3% sull'incasso mensile, minimo garantito da concordare di volta in volta.

Art. 6.

La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modifiche, viene stabilito nella misura di nove ore giornaliere.

Le retribuzioni fissate dall'allegata tabella si intendono, pertanto, determinate per nove ore di lavoro giornaliero per le mansioni dei lavoratori addetti ai lavori discontinui, di cui al primo comma.

Art. 7.

Con decorrenza 2 maggio 1958, gli articoli 34 e 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale delle Cooperative di consumo e dei Consorzi da queste costituiti vengono così modificati (vedere Accordo sul conglobamento dell'8 maggio 1958):

« art. 34 »: Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.

Le ore straordinarie prestate la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e semprechè non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40%.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria della indennità giornaliera di contingenza, senza alcuna maggiorazione, maturata dopo il 30 novembre 1955, per ogni ora di lavoro straordinario prestato.

« art. 40 »: Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. Dovrà essere corrisposta inoltre un'aliquota oraria della indennità giornaliera di contingenza attualmente in vigore.

Art. 8.

Al personale retribuito a cottimo, a norma dell'articolo 76 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, 2 marzo 1955, dovrà essere assicurata una retribuzione che sia superiore del 7 % ai minimi di paga fissati nella tabella allegata, per le qualifiche previste dal presente accordo.

Art. 9.

In relazione all'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, fermi restando i limiti di durata dell'orario giornaliero di lavoro, il periodo di interruzione del medesimo resta fissato in due ore.

Art. 10.

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio o del vitto o solo dell'alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione globale, vengono fissate come segue:

vitto e alloggio 35%; vitto 25%; alloggio 10%.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 99 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 vengono fissati i seguenti cali, tare e perdita di cottura per le merci affidate ai gestori di negozio o spaccio:

prosciutto crudo con osso 25%; prosciutto cotto in scatola 18%; prosciutto crudo senza ossa 8%; prosciutto affumicato 15%; — arrosti in genere e brasati 30%; aglioli, coteghini, zamponi, mortadelle, 21%; spalla e lingua 10%; salmistrate 15%; conserva sfusa 10%; pane di qualsiasi tipo 1,50% al quintale

Verdura in scatole, pesce conservato, estratti di pomodoro e mostarde in base al d. l. n. 1518, al peso dichiarato sulla scatola medesima.

La carta verrà addebitata al peso di realizzo, tenendo conto del prezzo di vendita delle merci per cui serve. Resta fermo che la carta da sovraimpacchi (cioè quella per scatolame ed altri generi a numero e peso fisso) sarà fornita ad onere del datore di lavoro, il quale ha la facoltà di esercitare i debiti controlli, e, così pure gli spaghi e quant'altro possa occorrere per involti. Lo zucchero verrà pure caricato al netto della tara.

Art. 12.

A maggior chiarimento si ripete che il presente Accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1959, e che la sua durata è collegata a quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 e dell'Accordo sul conglobamento 8 maggio 1958.

TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 1959, CON I NUOVI RAGGRUPPAMENTI DELLE CATEGORIE E LE DISPOSIZIONI DELLE RETRIBUZIONI DI RAGGRUPPAMENTO, PREVISTE DALL'ACCORDO NAZIONALE DEL CONGLOBAMENTO STIPULATO L'8 MAGGIO 1958

CATEGORIA *A*

(art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955)

Raggruppamento A-1:

Personale con funzioni di carattere direttivo:

	Uomini	Donne
anni 21	69.500	69.500

Raggruppamento A-2:

a) Capo dei servizi tecnici e amministrativi;

b) Capo del servizio ispettivo;

c) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa Cooperativa con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

d) Capo ufficio vendite o acquisti:

	Uomini	Donne
anni 21	64.370	48.830

CATEGORIA *B*

(art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955)

Raggruppamento B-1:

1) Capo ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che savraintenda almeno tre casse;

9) Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto;

10) Provveditore di Cooperativa;

16) Capo di officina o laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina o del laboratorio.

	Uomini	Donne
anni 21	51.400	44.340
anni 20-21	50.360	43.470
anni 18-20	45.550	37.610

Raggruppamento B-2:

4) Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto;

8) Corrispondente con mansioni di concetto;

11) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze;

13) Determinatore di costi nelle Cooperative che svolgono un ciclo produttivo;

15) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario: chimico di laboratorio.

	Uomini	Donne
anni 21	47.330	41.000
anni 20-21	46.280	40.020
anni 18-20	42.050	34.690

Raggruppamento B-3:

17) Vetrinista;

18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione:

	Uomini	Donne
anni 21	45.970	39.840
anni 20-21	44.930	38.870
anni 18-20	41.010	33.750

CATEGORIA *C*

(Art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955)

Raggruppamento C-1:

1) Contabile d'ordine;

6) Cassiere d'ordine;

15) Commesso di vendita o banconiere.

	Uomini	Donne
anni 21	38.830	33.720
anni 20-21	38.620	33.440
anni 19-20	35.060	28.350
anni 18-19	34.960	28.270
anni 16-18	29.040	24.810

Raggruppamento C-2:

2) Aiuto-contabile;
3) Addetto alle macchine calcolatrici;
7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
9) Stenodattilografo;
16a) Aiuto-commesso o aiuto-banconiere con anzianità di qualifica superiore a 5 anni;
18) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
19) Commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti), tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

	Uomini	Donne
anni 21	38.670	33.560
anni 20-21	38.410	33.280
anni 19-20	34.910	28.250
anni 18-19	34.800	28.170
anni 16-18	28.830	24.650

Raggruppamento: C-3

4) Fatturista;
5) Squarcista;
16b) Aiuto commesso o aiuto banconiere da 3 a 5 anni di anzianità di qualifica;
17) Impiegato addetto al riscontro o al controllo delle vendite;
21) Pratico di laboratorio chimico;
21b) Aiuto magazziniere.

	Uomini	Donne
anni 21	35.740	31.020
anni 20-21	35.510	30.860
anni 19-20	32.350	26.150
anni 18-19	32.280	26.030
anni 16-18	26.750	23.020

Raggruppamento C-4:

10) Dattilografo;
11) Scritturale;
12) Archivista, protocollista;
13) Schedarista;
14) Adetto agli indirizzi;
16c) Aiuto commesso o aiuto banconiere fino a tre anni di anzianità nella qualifica;
20) Addetto al centralino telefonico;
22) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione.

	Uomini	Donne
anni 21	33.280	28.980
anni 20-21	33.060	28.770
anni 19-20	30.370	24.790
anni 18-19	30.300	24.670
anni 16-18	25.440	22.130

CATEGORIA *D*

(Art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955)

Raggruppamento D-1:

D 2° Gruppo — 13) Conducente di autocarri e autotreni:

	Uomini
anni 20	1.380
anni 18-20	1.252

Raggruppamento D-2:

D 1° Gruppo

Aiuto commesso o aiuto banconiere delle Cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria alimentari misti e promiscui),
2) Aiuto commesso o aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina, e affini;
3) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci e rivendite di erbaggi e frutta;
4) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti pesca;
5) Aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
6) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative rivendita pane e pasta.

	Uomini	Donne
anni 20	1.322	1.148
anni 18-20	1.212	959
anni 16-18	1.013	852

D 2° Gruppo

1) Usciere;
7) Imballatore;
8) Impaccatore;
12) Autista;
14) Conducente di motofurgoncino.

Raggruppamento D-3:

D 2° Gruppo

2) Fattorino;
3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esaz.);
4) Custode;
5) Guardiano di deposito;
6) Guardiano notturno;
9) Avvolgitore;
10) Portiere;
15) Conducente di veicoli a trazione animale;
16) Ascensorista.

	Uomini	Donne
anni 20	1.258	1.068
anni 18-20	1.139	951
anni 16-18	932	731
anni 14-16	612	489

Raggruppamento D-4:

D 2° Gruppo

11) Personale di fatica e addetti alla pulizia;

17) Altro personale subalterno o ausiliario con mansioni analoghe;

	Uomini	Donne
anni 20	1.223	1.050
anni 18-20	1.100	871
anni 16-18	899	774
anni 14-16	555	529

CATEGORIA E

(Art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955)

Raggruppamento E-1:

Operaio specializzato:

	Uomini	Donne
anni 20	1.380	1.169
anni 18-20	1.258	985

Raggruppamento E-2:

Operaio qualificato:

	Uomini	Donne
anni 20	1.307	1.122
anni 18-20	1.191	943

Raggruppamento E-3:

Operaio comune:

	Uomini	Donne
anni 20	1.226	1.073
anni 18-20	1.129	899

APPRENDISTI

Assunti dal 14° *al* 16° *anno compiuto*:

		Uomini	Donne
Primi sei mesi	L.	14.200	13.320
Dal 7° al 12° mese	»	15.770	14.680
Dal 13° al 18° mese	»	17.340	16.260
Dal 19° al 24° mese	»	18.690	17.290
Dal 25° al 30° mese	»	23.780	19.790
Dal 31° al 36° mese	»	25.870	22.090

Assunti dal 17° *al* 18° *anno compiuto*:

		Uomini	Donne
Primi 4 mesi	L.	18.552	15.820
Dal 5° all'8° mese	»	20.120	17.180
Dal 9° al 12° mese	»	21.690	18.430
Dal 13° al 16° mese	»	23.460	19.930
Dal 17° al 20° mese	»	24.190	20.560
Dal 21° al 24° mese	»	26.600	22.540

Assunti dal 19° *anno in poi*:

		Uomini	Donne
Per i primi 4 mesi	L.	22.520	19.930
Dal 5° all'8° mese	»	24.090	22.330
Dal 9° al 12° mese	»	25.660	22.750
Dal 13° al 16° mese	»	27.200	24.230
Dal 17° al 20° mese	»	28.140	24.960
Dal 21° al 24° mese	»	29.810	26.010

Note: 1) Ai suddetti minimi conglobati deve essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore nella nostra Provincia per il settore commerciale dal 1° aprile 1956, in quanto nei minimi conglobati di cui sopra è compresa l'indennità di contingenza in corso al 30 novembre 1955.

2) Nei minimi di cui sopra è compresa l'indennità di caropane fino alla concorrenza di L. 20 giornaliere; pertanto per i lavoratori addetti a lavori pesanti la predetta indennità deve essere corrisposta in ragione di L. 10 giornaliere e per i lavoratori addetti a lavori pesantissimi in ragione di L. 20 giornaliere, mentre per i lavoratori addetti a lavori normali detta indennità non compete più in quanto assorbita dal conglobamento.

3) Le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori occupati, sia per quanto concerne il trattamento economico, sia il raggruppamento di appartenenza, rimarranno immutate.

4) I minimi conglobati della presente tabella valgono per i Comuni di: Lucca, Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, e Centro Abitato del Lido di Camaiore.

Per la categoria abbigliamento dei Comuni di: Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Centro Abitato del Lido di Camaiore i minimi di cui sopra saranno ridotti del 2,50% limitatamente al periodo 1° settembre-31 maggio. Per tutti gli altri Comuni e zone della Provincia i minimi della presente tabella dovranno essere ridotti del 5 % senza riferimento nè a categorie nè a periodi.

5) Per i gerenti o gestori di cui al raggruppamento B-1, della presente tabella, si stabilisce che le retribuzioni da corrispondere agli stessi varieranno — a seconda del personale alle loro dipendenze — come appresso indicato:

	Uomini	Donne
— gestori o gerenti con dipendenti fino a tre	50.400	43.340
— gestori o gerenti con dipendenti da quattro a sei	51.400	44.340
— gestori o gerenti con dipendenti da sette a nove	52.400	45.340

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

L'anno 1956, il giorno 12 del mese di ottobre in Mantova,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE MANTOVANA DELLE COOPERATIVE E MUTUE aderente alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO in persona dei sigg. *Mozzarelli Dino* e *Gobbi Enzo*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVA ITALIANA, rappresentata dall'UNIONE PROVINCIALE MANTOVANA DELLE COOPERATIVE, in persona del cav. rag. *Mario Amadei* presidente dell'Unione, assistito dal cav. per. agr. *Flavio Lanzani*, direttore dell'Unione;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO E AGGREGATI DI MANTOVA, in persona del sig. *Anselmo Lanza*, segretario responsabile;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI addetti al commercio ed affini della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE addetti al COMMERCIO ED AFFINI DI MANTOVA in persona del sig. *Truzzi Sergio*, della segreteria C.I.S.L.;

Visto quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo, che qui di seguito verrà indicato con le sigle C.C.N. - stipulato in Roma il 2 marzo 1955; si è stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale, da valere per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo della provincia di Mantova.

Il presente contratto avrà vigore dal 1° luglio 1956. Esso scadrà il 30 giugno 1957 e si riterrà tacitamente rinnovato per un anno da tale data qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Le Organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto, sia in rappresentanza delle cooperative di consumo, che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principii della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.

E pertanto l'opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita e allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferisce.

Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in ogni sua clausola e che pertanto esso, secondo lo spirito, deve essere applicato ed interpretato.

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendente da cooperative di consumo, da consorzi da queste costituiti e da cooperative che svolgono una qualsiasi attività commerciale.

Art. 1.

APPRENDISTATO

In osservanza delle nuove norme che regolano l'apprendistato e all'art. 18 del C.C.N., si deve leggere che l'apprendistato per il personale è consentito nei limiti di età fra i 14 e i 20 anni compiuti.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N., ai segretari e provveditori a servizio ridotto per l'amministrazione o l'approvvigionamento o per coloro che in misura prevalente svolgono tali mansioni alle dipendenze di cooperative con limitato volume di affari, è ammesso un trattamento economico rapportato a tale minore attività da determinarsi con contratto aziendale.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'interruzione minima dell'orario di lavoro viene determinata in ore 2, fra la cessazione del servizio antimeridiano e la ripresa pomeridiana. Particolare trattamento sarà usato di volta in volta in materia di regolamentazione aziendale dei rapporti tra cooperative di consumo esercenti spacci di vendita prodotti vinicoli e personale dipendente.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del C.C.N., viene precisato che il servizio che i gestori sono tenuti a prestare anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, è quello strettamente attinente al riordino dello spaccio, alla compilazione della contabilità relativa allo spaccio stesso, ecc., escluso in modo tassativo il servizio di vendita.

Art. 4.

La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, in relazione a quanto disposto dall'art. 32 del C.C.N., viene stabilito in ore 9, di cui otto normali e una straordinaria. Del suddetto orario si è tenuto conto nello stabilire i minimi tabellari.

Art. 5.

Con riferimento all'art. 38 del C.C.N., in aggiunta alle menzionate festività, debbono essere considerate le seguenti: mezza del 14 agosto: 16 agosto: mezza del 2 novembre.

Art. 6.

Con riferimento all'art. 52 del C.C.N., il personale comandato in missione o trasferta ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi per il personale dipendente dalle cooperative di Consumo vengono fissati come segue:

1) *Personale con mansioni impiegatizie*

Categoria *A* - (retribuzione mensile):

— Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1130:

Uomini 68.900 Donne 59.202

— Capo di servizio tecnico o amministrativo; Gestore o gerente di spaccio con almeno un anno di qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze: Capo ufficio vendite o acquisti:

Uomini 60.580 Donne 51.740

Categoria *B* - (retribuzione mensile):

— Capo ufficio - Ispettore:

Uomini 51.467 Donne 43.342

— Gerente o Gestore di spaccio che non rientri nel caso della categoria *A*:

Uomini 49.855 Donne 41.899

— Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; Contabili con mansioni di concetto o primanotista; Segretario di direzione con mansioni di concetto; Altro personale con mansioni di concetto non compreso nella suesposta elencazione:

Uomini 48.243 Donne 40.456

Categoria *C* - (retribuzione mensile):

— Contabile d'ordine; Cassiere comune o archivista; Commesso di vendita; Commesso vetrinista dopo tre anni di qualifica prestati in servizio anche in diverse aziende:

	Uomini	Donne
	39.403	33.076
da 20 a 21 anni . .	» 33.267	» 28.197
da 18 a 20 anni . .	» 28.912	» 22.659
da 16 a 18 anni . .	» 22.217	» 19.068
inferiore ai 16 anni.	» 15.353	» 14.885

— Stenodattilografo; Commesso di magazzino o magazziniere comune con qualifica impiegatizia; Aiuto contabile; Impiegato addetto alle spedizioni:

	Uomini	Donne
	37.128	31.200
da 20 a 21 anni . .	» 32.097	« 27.222
da 18 a 20 anni . .	» 28.093	» 21.918
da 16 a 18 anni . .	» 21.541	» 18.473
inferiori ai 16 anni.	» 14.703	» 14.339

— Aiuto commesso con oltre 3 anni di anzianità di servizio:

	Uomini	Donne
	36.114	30.290
da 20 a 21 anni . .	» 31.447	» 26.728
da 18 a 20 anni . .	» 28.093	» 21.918
da 16 a 18 anni . .	» 21.541	» 18.473
inferiori ai 16 anni.	» 14.703	» 14.339

— Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio; Dattilografo; impiegato addetto al controllo della vendita o verifica delle merci e pesi o che svolga mansioni di sorveglianza; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non compresi nella suesposta elencazione:

	Uomini	Donne
	35.308	29.484
da 20 a 21 anni . .	» 30.797	» 26.234
da 18 a 20 anni . .	» 28.093	» 21.918
da 16 a 18 anni . .	» 21.541	» 18.473
inferiori ai 16 anni.	» 14.703	» 14.339

2) *Personale con mansioni non impiegatizie*

Categoria *D* - (retribuzione settimanale):

— Autista; Conducente autotreno e autocarro (9 ore giornaliere):

Uomini 9.695

— Conducente motofurgontino (ore 9 giornaliere):

	Uomini
	9.221
da 18 a 20 anni . .	» 7.300
da 16 a 18 anni . .	» 5.468

— Usciere, portiere, fattorino, portapacchi, impaccatore, imballatore, avvolgitore, custode, guardia notturna (ore 9 giornaliere):

	Uomini	8.873	Donne	7.205
da 18 a 20 anni . .	»	7.406	»	5.718
da 16 a 18 anni . .	»	5.640	»	4.828
inferiore ai 16 anni.	»	3.815	»	3.728

— Conducente veicoli a trazione animale ed altro personale subalterno ed ausiliario (personale di fatica ed addetto alla pulizia) (ore 9 giornaliere):

	Uomini	8.602	Donne	7.007
da 18 a 20 anni . .	»	7.252	»	5.612
da 16 a 18 anni . .	»	5.499	»	4.707
inferiori ai 16 anni.	»	3.626	»	3.576

Categoria *E* - (retribuzione settimanale):

— Operaio specializzato:

	Uomini	8.406	Donne	6.720
da 18 a 20 anni . .	»	6.879	»	5.250
da 16 a 18 anni . .	»	5.316	»	4.374

— Operaio qualificato:

	Uomini	7.845	Donne	6.399
da 18 a 20 anni . .	»	6.722	»	5.100
da 16 a 18 anni . .	»	5.166	»	4.335
inferiore ai 16 anni.	»	3.588	»	3.384

— Operaio comune:

	Uomini	7.725	Donne	6.282
da 18 a 20 anni . .	»	6.480	»	4.995
da 16 a 18 anni . .	»	4.947	»	4.233
inferiore ai 16 anni.	»	3.366	»	3.282

RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI

Assunti prima del 16° anno di età:

1° anno 40% del minimo fissato per la qualifica per cui è previsto l'apprendistato.

2° anno 50% idem

3° anno 60% idem

Assunti dopo il 16° anno di età:

1° anno 50% del minimo fissato per categoria

2° anno 70% idem

Art. 8.

La commissione arbitrale prevista dall'art. 77 del C.C.N., per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie, viene così composta:

Un Presidente nominato di comune accordo dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; due rappresentanti dell'organizzazione delle cooperative stipulanti e due rappresentanti dell'Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore interessato è associato.

Art. 9.

CAUZIONE

Ad integrazione dell'art. 96 del C.C.N., si precisa che l'importo della cauzione che dovrà versare il gestore non dovrà superare il massimo di 1/4 del valore delle merci affidate in consegna per la vendita.

Art. 10.

CALO MERCI E CARTA

All'atto dell'assunzione della persona responsabile del carico dello spaccio, di comune accordo tra la cooperativa e detta persona, dovrà essere determinata una tabella dei cali, con facoltà di richiesta di revisione da entrambe le parti entro sei mesi dalla data in cui la tabella stessa è stata compilata.

Analogamente si procederà per la determinazione del prezzo della carta fornita dalla cooperativa.

Per le persone responsabili del carico dello spaccio, attualmente in servizio presso cooperative di consumo della provincia, viene stabilito che entro sei mesi dalla data del presente contratto dovrà provvedersi alla determinazione della tabella dei cali, con osservanza della procedura di cui sopra e cioè con la facoltà, per entrambi le parti, di richiesta della revisione entro sei mesi dalla data della compilazione della tabella medesima.

Le eventuali controversie che potessero sorgere in materia di determinazione della tabella dei cali, saranno sottoposte all'esame ed alla risoluzione di una commissione da nominarsi da parte delle Organizzazioni che rappresentano le parti interessate, integrata da un terzo elemento tecnico scelto di comune accordo.

Art. 11.

ALLOGGIO

Nel caso in cui la retribuzione al personale dipendente venga corrisposta in parte attraverso la concessione di un alloggio, come previsto dall'art. 101 del C.C.N., sarà necessario all'atto dell'assunzione del personale stesso precisare che il corrispettivo dell'affitto per i locali ceduti ad uso abitazione costituisce parte integrale della retribuzione: l'importo stabilito per lo alloggio non dovrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento della retribuzione contrattuale.

Chiarimento a verbale:

la norma che precede troverà piena applicazione per coloro ai quali l'alloggio non sia già stato concesso gratuitamente in uso.

Valore del punto giornaliero per la variazione dell'indennità di contingenza per i dipendenti da Cooperative di consumo in vigore dal 1° luglio 1956.

	Uomini	Donne
Categoria *A*	L. 24 —	L. 24 —
Categoria *B*	» 18,50	» 16 —
Categoria *C*		
superiori ai 21 anni	» 13.50	» 12 —
dai 20 ai 21 anni	» 13 —	» 11 —
dai 18 ai 20 anni	» 12 —	» 10 —
dai 16 ai 18 anni	» 10 —	» 8,50
inferiore ai 16 anni	» 7,50	» 7 —
Categoria *D*		
superiori ai 20 anni	» 13 —	» 11,50
dai 18 ai 20 anni	» 12,50	» 10,50
dai 16 ai 18 anni	» 11 —	» 9,50
inferiore ai 16 anni	» 8,50	» 8 —
Categoria *E*		
Specializzati		
superiori ai 20 anni	L. 13 —	L. 11,50
dai 18 ai 20 anni	» 12,50	» 10,50
dai 16 ai 18 anni	» 11 —	» 9,50
Qualificati		
superiori ai 20 anni	» 11,50	» 9,50
dai 18 ai 20 anni	» 11 —	» 8 —
dai 16 ai 18 anni	» 10 —	» 7,50
inferiori ai 16 anni	» 8 —	» 7 —
Operai comuni		
superiori ai 20 anni	» 11 —	» 9 —
dai 18 ai 20 anni	» 10 —	» 7,50
dai 16 ai 18 anni	» 8 —	» 7 —
inferiori ai 16 anni	» 6,50	» 6 —

N.B. - Per le retribuzioni mensili il valore del punto va moltiplicato per 26.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 LUGLIO 1960 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1960, il giorno 15 del mese di luglio

tra

l'Associazione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal suo Presidente On. *Tarcisio Longoni*, assistito dal Direttore rag. *Pier Luigi Marchesi*,

la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, la Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, rappresentata dalla Segreteria nei suoi componenti sigg. *Vittorio Cova* e *Pulga Anselmo*, con la partecipazione della Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, nella persona del suo Presidente signor *Carlo Olmini*

e

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini (C.I.S.L.), rappresentata dal signor *Emilio Ronchi*,

la Federazione Italiana Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati (C.G.I.L.), rappresentata dai signori *Gastone Palazzi* e *Renato Giovannacci*,

l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Adolfo Di Martino*,

si è stipulato il presente contratto integrativo valevole per la provincia di Milano per il personale di ambo i sessi dipendenti da Cooperative e da Consorzi da questi costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengono.

Esso non si applica ai dipendenti dei circoli vinicoli con licenza di P. S. per i quali verrà stipulato un apposito contratto aziendale.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Personale con mansioni impiegatizie

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo di Ricchezza Mobile, complementare e delle ritenute di legge sono fissati nelle seguenti misure a far tempo dal 1° giugno 1960:

Categoria *A*

	Uomini	Donne
Raggruppamento A 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130	96.870	94.424
Raggruppamento A 2		
a) Capo dei servizi tecnici o amministrativi;		
b) Capo del servizio ispettivo;		
c) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;		
d) Capo ufficio vendite o acquisti .	95.850	93.287

Categoria *B*

Appartiene alla categoria *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

	Uomini	Donne
Raggruppamento B 1		
1° gruppo		
Capo Ufficio - Ispettore	75.567	65.934
2° gruppo		
Gerente o gestore di negozio o spaccio con 6 e fino a 9 lavoratori alle proprie dipendenze - Capo contabile - Cassiere principale che sovraintenda almeno 3 casse - Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa - Segretario di cooperativa con mansioni di concetto - Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure 3 persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze	72.985	63.688

Raggruppamento B 2

Gestore o gerente di negozio o spaccio con 3 e fino a 5 lavoratori alle proprie dipendenze - Determinatore di costi nelle cooperative che svolgo-

	Uomini	Donne
no un ciclo produttivo - Enotecnico diplomato - Enologo e tecnico oleario - Chimico di laboratorio . . .	68.504	59.801

Raggruppamento B 3

1° gruppo

	Uomini	Donne
Gestore o gerente di negozio o spaccio, solo o con 2 lavoratori alle proprie dipendenze - Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con 3 persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze	66.801	57.971

2° gruppo

	Uomini	Donne
Contabile con mansioni di concetto - Corrispondente con mansioni di concetto - Vetrinista - Segretario di direzione con mansioni di concetto - Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione .	62.837	54.732
dai 20 ai 21 anni compiuti . .	61.764	53.750
dai 19 ai 20 anni compiuti . .	57.789	48.948

Raggruppamento B 4

Per gli spacci rurali ed i piccoli spacci, anche se fruiscono dei servizi delle cooperative da cui dipendono per approvvigionamenti, contabilità e controlli nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate ad una sola persona (anche se autorizzata dalla cooperativa a farsi sostituire o coadiuvare da familiari, nonchè ad attendere ad altre occupazioni compatibilmente con le esigenze dello spaccio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della cooperativa stessa), il trattamento economico spettante al lavoratore di cui sopra sarà determinato con accordi aziendali da controfirmarsi dalle organizzazioni provinciali sindacali rappresentanti le parti interessate, corrispondendo una percentuale sugli incassi lordi mensili dello spaccio nella misura non superiore al 4% (quattro per cento), con un minimo comunque garantito di L 26.000 mensili (vedi art. 16).

CATEGORIA *C*

Appartiene alla categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni di ordine:

Raggruppamento C 1

	Uomini	Donne
Contabile d'ordine - Cassiere comune - Commesso addetto alla vendita o banconiere	52.188	46.086
dai 20 ai 21 anni	51.854	45.711
dai 19 ai 20 anni qualificati (1) .	48.333	40.648
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	47.693	40.063
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	40.522	35.368
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	39.998	35.005
inferiore ai 16 anni qualificati (1)	34.048	31.859

Raggruppamento C 2

1° gruppo

	Uomini	Donne
Stenodattilografo - Commesso di magazzino - Magazziniere anche con funzioni di vendita - Magazziniere .	51.349	45.119
dai 20 ai 21 anni	51.015	44.743
dai 19 ai 20 anni qualificati (1) .	47.578	39.766
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	46.938	39.212
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	39.852	34.593
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	39.326	34.230
inferiore ai 16 anni qualificati (1)	33.377	31.084

2° gruppo

	Uomini	Donne
Aiuto contabile - Addetto alle macchine calcolatrici e contabili - Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni) - Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di servizio superiore a 5 anni, esclusi quelli elencati nei raggruppamenti D 2 e D 3 - Esattore (esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo) - Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa - Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) - Impiegato addetto alle spedizioni .	50.600	44.060
dai 20 ai 21 anni	50.250	43.769
dai 19 ai 20 anni qualificati (1) .	46.900	39.105
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	46.250	38.412
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	39.250	33.720
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	38.750	33.518
inferiori ai 16 anni qualificati (1)	32.800	30.430

Raggruppamento C 3

1° gruppo

	Uomini	Donne
Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite - Pratico di laboratorio chimico	50.567	43.914
dai 20 ai 21 anni	50.233	43.538
dai 19 ai 20 anni qualificati (1) .	46.875	38.667
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	46.235	38.112
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	39.229	33.629
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	38.704	33.266
inferiori ai 16 anni qualificati (1)	32.754	30.120

---

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

	Uomini	Donne
2° gruppo	—	—
Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di servizio dai 3 ai 5 anni (esclusi quelli elencati nei raggruppamenti D 2 e D 3) fatturista - Squarcista - Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	49.275	42.855
dai 20 ai 21 anni	48.940	42.565
dai 19 ai 20 anni qualificati (1) .	45.653	38.001
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	45.276	37.312
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	38.298	32.755
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	37.978	32.552
inferiori ai 16 anni qualificati (1)	32.042	29.446

Raggruppamento C 4

	Uomini	Donne
Dattilografo - Scritturale - Archivista - Protocollista - Schedarista addetto agli indirizzi - Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di servizio fino a 3 anni (escluso quelli elencati nei raggruppamenti D 2 e D. 3) - Addetto al centralino telefonico - Altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione	48.294	42.155
dai 20 ai 21 anni	47.960	41.863
dai 19 ai 20 anni qualificati (1)	44.770	37.351
dai 18 ai 19 anni qualificati (1) .	44.393	36.664
dai 17 ai 18 anni qualificati (1) .	37.513	32.196
dai 16 ai 17 anni qualificati (1) .	37.192	31.993
inferiori ai 16 anni qualificati (1)	31.257	28.906

TABELLA DEI MINORI

	Uomini	Donne
Personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1). (Agli apprendisti di età superiore ai 20 anni che iniziano lo apprendistato prima del compimento del 20° anno ed il cui periodo di apprendistato non può protrarsi oltre il compimento del 22° anno, si applica il medesimo trattamento economico dell'apprendista dai 19 ai 20 anni fino al compimento del periodo di apprendistato):	—	—
personale dai 19 ai 20 anni compiuti	37.170	30.684
personale dai 18 ai 19 anni compiuti	36.821	29.942
personale dai 17 ai 18 anni compiuti	29.237	25.444
personale dai 16 ai 17 anni compiuti	27.456	24.023
inferiore ai 16 anni	19.892	19.402

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

personale subalterno e ausiliario

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
1° gruppo				
Banconiere di macelleria, norceria, trippería, spacci di corne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini	11.525	49.943	10.235	44.352
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	10.774	46.688	9.522	41.260
inf. ai 18 anni qualificati (1)	9.194	39.843	8.144	35.291
2° gruppo				
Conducente di autotreni e autocarri . .	11.232	48.673	—	—
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	10.510	45.541	—	—

Raggruppamento D 2

1° gruppo

Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti della alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui) - Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini - Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca - Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci e rivendita di ortaggi e frutta - Banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.) - Addetto esclusivamente agli spacci di vendita del pane,

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 art.) ha superato il periodo di apprendistato.

	Uomini		Donne	
	Sett.	Mens.	Sett.	Mens.
pasta, ecc. e del vino sfuso e non sfuso da trasporto	11.134	48.251	9.670	41.906
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	10.395	45.046	8.486	36.775
dai 16 ai 18 anni qualificati (1)	8.826	38.251	7.503	32.513
inf. ai 16 anni qualificati (1)	7.450	32.288	6.771	29.326

2° gruppo

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Autista - Conducente di motofurgoncino - Imballatore - Impaccatore - Usciere	11.060	47.934	9.402	40.743
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	10.328	44.756	8.175	35.428
dai 16 ai 18 anni qualificati (1)	8.757	37.993	7.395	32.047
inf. ai 16 anni qualificati (1)	7.390	32.028	6.491	28.131

Raggruppamento D 3

1° gruppo

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.) . .	11.079	47.757	9.596	41.586
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	10.250	44.422	8.410	36.444
dai 16 ai 18 anni qualificati (1)	8.021	37.192	7.412	31.934
infer. ai 16 anni qualificati (1)	7.188	31.154	6.663	28.878

2° gruppo

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Fattorino - Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) - Custode - Guardiano notturno - Guardiano di deposito - Avvolgitore - Portiere - Conducente di veicoli a trazione animale - Ascensorista	10.450	45.285	8.980	38.916
dai 18 ai 20 anni . .	8.647	37.474	6.979	30.245
dai 17 ai 18 anni . .	6.800	29.467	5.904	25.589
dai 16 ai 17 anni . .	6.466	28.023	5.627	24.386
inferiore ai 16 anni .	4.670	20.239	4.564	19.782

Raggruppamento D 4

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Personale di fatica - Addetto alla pulizia o alla cantina - Altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe	10.359	44.893	8.900	38.569
dai 18 ai 20 anni . .	8.563	37.111	6.747	29.238
dai 17 ai 18 anni . .	6.727	29.152	5.868	25.430
dai 16 ai 17 anni . .	6.396	27.717	5.590	24.227
inferiore ai 16 anni .	4.513	19.557	4.433	19.213

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Operai specializzati .	11.232	48.673	10.078	43.672
dai 18 ai 20 anni qualif. (1)	10.509	45.541	9.382	40.657
dai 16 ai 18 anni qualif. (1)	8.961	38.835	8.016	34.738

Raggruppamento E 2

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Operai qualificati . .	11.060	47.934	9.402	40.743
dai 18 ai 20 anni qualif (1)	10.328	44.756	8.175	35.428
dai 16 ai 18 anni qualif. (1)	8.757	37.993	7.395	32.047
inf. ai 16 anni qualif. (1)	7.390	32.028	6.491	28.131

Raggruppamento E 3

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Operai comuni - Altro personale con mansioni analoghe non espressamente elencato nella predetta elencazione	10.450	45.285	8.980	38.916
dai 18 ai 20 anni . .	8.647	37.474	6.979	30.245
dai 17 ai 18 anni . .	6.800	29.467	5.904	25.589
dai 16 ai 17 anni . .	6.466	28.023	5.627	24.386
inferiori ai 16 anni .	4.670	20.239	4.564	19.782

TABELLA DEI MINORI

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Personale con mansioni operaie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1). (Agli apprendisti di età superiore ai 20 anni che iniziano l'apprendistato prima del compimento del 20° anno ed il cui periodo di apprendistato non può protrarsi oltre il compi-				

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

	Uomini Sett.	Mens.	Donne Sett.	Mens.
mento del 22° anno, si applica il medesimo trattamento economico dell'apprendista dai 19 ai 20 anni fino al compimento del periodo di apprendistato):	—	—	—	—
pers. dai 18 ai 20 anni compiuti	8.943	36.806	6.879	29.812
pers. dai 17 ai 18 anni compiuti	6.666	28.886	5.808	25.168
pers. dai 16 ai 17 anni compiuti	6.333	27.440	5.590	23.964
inferiori ai 16 anni .	4.556	19.743	4.457	19.315

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale retribuito in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, non potrà essere inferiore con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata con il presente accordo ed all'importo dei punti della scala mobile che scatteranno successivamente alla data del 30 aprile 1957, previsti per il personale di uguale qualifica e retribuzione fissa, con esclusione del personale di cui al raggruppamento *B* 4 della Cat. *B*.

Art. 2.

I minimi sopra riportati si intendono valevoli per Milano e per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Le cooperative esistenti in comuni o frazioni di comuni con popolazioni inferiore a 10.000 abitanti applicheranno la riduzione del 5 %.

Art. 3.

A chiarimento e ad interpretazione degli accordi stipulati a tutto oggi, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata per la provincia è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio o per ordinanza del sindaco o per consuetudine le cooperative siano aperte alla vendita nei giorni di domenica.

Nel caso non venga concesso il riposo compensativo, verrà invece liquidato il compenso per il lavoro straordinario festivo a sensi contrattuali; più precisamente, ogni ora straordinaria verrà retribuita con paga oraria conglobata maggiorata del 30 % e con l'aliquota di contingenza senza maggiorazione.

Art. 4.

Per tutte le categorie indistintamente, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di 8 ore di lavoro giornaliero o 48 settimanali, ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto al lavoro discontinuo, per il quale si fa riferimento all'art. 6 del presente contratto, nonchè dei commessi ed aiuto commessi di salumeria, drogheria, macelleria, pescheria, ortofrutticoli al dettaglio e latteria non munite di licenza di P.S., i cui minimi di retribuzione fissati contrattualmente devono intendersi remunerativi di 9 ore di lavoro giornaliere, o 54 settimanali, salvo le condizioni di miglior favore in atto individualmente e precedentemente all'atto della stipulazione del presente contratto.

Art. 5.

In aggiunta al minimo di paga conglobata fissata nel presente accordo integrativo permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile che scatteranno successivamente alla data del 30 aprile 1957 (con esclusione del personale di cui al raggruppamento *B* 4 della categoria *B*).

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel contratto collettivo nazionale che si intendono qui integralmente riportate.

L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali Fanno eccezione i pompieri, le guardie notturne, i custodi di abitazione il cui orario è di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, fatte salve le condizioni di migliore favore in atto alla data di stipula del presente contratto, che dovranno essere mantenute.

Saranno considerate ore straordinarie solo quelle che risultano fatte a regime di lavoro normale, sia di giorno sia di notte, oltre le 48 settimanali per il personale addetto al lavoro continuo ed oltre le 54 o 60 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo come sopra specificato.

Per determinare la paga base oraria ai fini del compenso dovuto per le ore straordinarie, si divide la paga conglobata contrattuale mensile per 200 (27 giorni per 8 ore), se l'orario normale di lavoro del prestatore d'opera è di 8 ore giornaliere (lavoro continuo).

Se l'orario normale di lavoro è invece di 9 ore giornaliere (lavoro discontinuo) la paga base conglobata mensile dovrà essere divisa per 225 (27 giorni per 9 ore); se l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere (lavoro discontinuo) la paga base conglobata mensile dovrà essere divisa per 250 (25 giorni per 10 ore).

Correlativamente l'importo mensile del indennità di contingenza (26 quote) sarà divisa per 200. 184. 225 o 250 a seconda dei casi sopra prospettati.

R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1923).

Art. 1. - Orario massimo normale di lavoro. — La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionali o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali; ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le 8 ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro effettivo. Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori. Per i lavori eseguiti a bordo delle navi per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvede con separate disposizioni.

(*Omissis*).

Art. 2. - Carattere di lavoro effettivo. — E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

(*Omissis*).

R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 1923, n. 299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692:

1) custodi;

2) guardiani notturni e diurni;

3) portinai;

4) fattorini, uscieri, inservienti;

5) pesatori, magazzinieri ed aiuti;

7) personale addetto alla estinzione degli incendi;

8) personale addetto al trasporto di persone o di merce, personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dell'ispettorato corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con regio decreto 17 giugno 1929, n. 1133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 luglio 1929, n. 162);

9) cavallanti, stallieri ed addetti al governo dei cavalli o del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali;

11) sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro;

12) addetti ai centralini telefonici privati;

14) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, e conforme al parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'ispettorato corporativo competente per territorio;

18) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati;

(*Omissis*).

30) personale addetto alle gru;

36) operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923 n. 1955 (voce aggiunta con regio decreto 25 aprile 1929, n. 135).

(*Omissis*).

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le cooperative corrisponderanno al personale dipendente un importo pari ad un mensilità della retribuzione in atto nel mese di novembre (paga conglobata, più contingenza), esclusi gli assegni familiari.

Ai fini della corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti non aventi qualifica impiegatizia, il calcolo del mese dovrà essere effettuato come segue:

a) per dipendenti retribuiti a settimana, questa sarà moltiplicata per 52 e divisa per 12;

c) per i dipendenti retribuiti a quindicina, questa sarà moltiplicata per 2;

d) per i dipendenti con retribuzione giornaliera, questa sarà moltiplicata per il numero delle ore giornaliere;

e) per i dipendenti con retribuzione oraria, questa sarà moltiplicata per il numero delle ore giornaliere normalmente prestate ed il totale per 6, indi per 52 ed il prodotto diviso per 12.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni e percentuali, la corresponsione dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuata sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la cooperativa. Detto importo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto dal Contratto nazionale.

Art. 8.

VITTO ED ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio, o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione conglobata, non potranno superare le misure seguenti:

a) vitto ed alloggio: 60% della retribuzione contrattuale conglobata;

b) solo vitto (2 pasti): 40% della retribuzione contrattuale conglobata;

c) solo vitto (1 pasto): 25% della retribuzione contrattuale conglobata;

d) solo alloggio: 14% della retribuzione contrattuale conglobata.

Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione al giorno.

L'alloggio deve corrispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.

La concessione di vitto e alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituisce parte integrante della retribuzione.

Resta inteso comunque che se la retribuzione viene in parte corrisposta attraverso la concessione dell'alloggio, detti locali di abitazione sono dati in uso non in affitto e per la sola durata del rapporto di lavoro, per cui il lavoratore è tenuto a lasciare liberi detti locali all'atto della cessazione del rapporto di lavoro stesso.

La trattenuta da effettuare in dipendenza del godimento dell'alloggio non viene applicata al personale addetto alla mansione di portiere o di guardia notturna.

Art. 9.

TRASFERTE E MISSIONI

Trasferte giornaliere. In caso di missione temporanea che comporta il pernottamento fuori sede, deve essere corrisposta al personale dipendente una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore (operaio o impiegato).

Missioni. Nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese o che sia chiamato alla esplicazione di attribuzioni che comportino viaggi abituali, la cooperativa farà luogo al rimborso a piè di lista, con un minimo comunque garantito di L. 2.000 giornaliere.

Per brevi trasferte fuori della cinta daziaria o di comuni che comportino il consumo dei pasti a mezziogiorno, fuori di sede, è dovuto il rimborso a piè di lista con un minimo garantito di L. 500 per pasto. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio extra-urbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera è dovuta una indennità di trasferta di L. 2.000. Tale indennità spetta nella misura di L. 1.000 per una assenza da 6 a 12 ore; L. 1.400 per una assenza da 12 a 18 ore; L. 2.000 per una assenza da 18 a 24 ore.

Art. 10.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E ORARI DI APERTURA E CHIUSURA NEI NEGOZI

Per gli orari di apertura e di chiusura dei negozi, per i riposi settimanali e le festività, le parti si rimettono alle disposizioni di legge o di contratto, nonchè ai decreti prefettizi vigenti in materia.

Oltre alle domeniche, sono considerati giorni festivi normalmente retribuiti per il personale, le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro che si intende qui integralmente riportato. Il lavoro eseguito nei suddetti giorni festivi, quando sia consentito dalle competenti autorità a sensi di legge, sarà retribuito con le modalità stabilite dal contratto nazionale per il lavoro straordinario festivo.

Le ore straordinarie di lavoro feriale verranno retribuite con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 20%. Le ore straordinarie di lavoro festivo verranno retribuite con la paga contrattuale conglobata, maggiorata del 30%. Le ore straordinarie di lavoro prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di regolari turni di servizio, verranno retribuiti con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 50%.

In tutti i casi sopra previsti verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennità di contingenza, senza maggiorazione per ogni ora straordinaria di lavoro prestata.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Per la determinazione della quota oraria si fa riferimento all'art. 6.

Art. 11.

MISURA DEL COTTIMO

Le cooperative potranno adottare per il personale non avente qualifica impiegatizia, la retribuzione a cottimo. Al lavoratore retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno superiore almeno del 15% alla retribuzione normale. Il prestatore d'opera a cottimo ha diritto di partecipare al controllo del lavoro eseguito e delle tariffe di cottimo le quali non potranno essere ridotte che nei casi tassativamente indicati dalla legge. Le tariffe di cottimo dovranno essere fissate nei modi indicati dalla legge. Le tariffe di cottimo dovranne essere fissate di volta in volta e sono sottoposte ad un periodo di assestamento di tre mesi.

Art. 12.

CALI, TARE E PERDITE DI COTTURA

La determinazione del valore di carico della carta e l'entità dei cali per quanto riguarda gli spacci di generi alimentari, verrà fissata all'atto di inizio del rapporto fra la cooperativa ed il dipendente.

Art. 13.

RATEO GRATIFICA NEL COMPUTO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel calcolo delle indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo afferente la gratifica natalizia o tredicesima mensilità. Pertanto l'emolumento del quale si tiene calcolo ai fini del computo relativo dovrà essere moltiplicato per 13 e successivamente diviso per 12.

Art. 14.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A chiarimento del disposto dell'art. 73 del contratto nazionale del 2 marzo 1955 si conviene che la maggiorazione dello scatto di anzianità varierà col variare della retribuzione contrattuale conglobata fissa a dagli accordi salariali.

Art. 15.

GRATIFICA MATRIMONIALE

In caso di matrimonio il dipendente ed ambo i sessi e indipendentemente della qualifica di appartenenza) avrà diritto ad un congedo straordinario di giorni 15.

Inoltre verrà concessa una gratificazione straordinaria nella misura di L. 10.000 che non può essere per qualsiasi titolo computata con lo stipendio o salario. (Chiarimento: tale gratifica verrà corrisposta ad una sola persona qualora l'atto di matrimonio si riscontrasse tra i dipendenti della stessa cooperativa).

Art. 16.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL GERENTE DI CUI AL RAGGRUPPAMENTO B. 4 categ. B

A chiarimento di quanto stabilito per il trattamento economico da corrispondere al gerente di cui al raggruppamento B 4 della categoria B, si precisa che considerate le particolari condizioni dei piccoli spacci e ferma restando la percentuale stabilita nel suddetto raggruppamento, l'eventuale lavoro straordinario, feriale, festivo, riposo settimanale non goduto verrà retribuito con la percentuale in più dello 0,80% sugli incassi mensili dello spaccio stesso.

(Vedi, allegato schema di contratto).

Art. 17.

DIVISE

Nel caso in cui la cooperativa faccia obbligo al personale dipendente di indossare una divisa o grembiuli per ragioni igieniche e sanitarie, le spese relative sono a completo carico della cooperativa. La cooperativa potrà determinare le norme relative all'uso, alla pulizia e alla conservazione degli indumenti e dovrà provvedere al relativo cambio.

Art. 18.

REGOLAMENTO INTERNO

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre con i dipendenti le norme regolamentari inerenti ai servizi e che non siano in contrasto con il vigente Contratto Collettivo Nazionale e col presente contratto.

Art. 19.

VERTENZE

Le eventuali vertenze che dovessero sorgere tra i dipendenti e le cooperative dovranno essere esaminate e discusse dagli organi sindacali di categoria per una composizione amichevole.

Art. 20.

CHIARIMENTI A VERBALE

Trattamento inferiori. — Il personale inferiore al 20° anno di età e che non sia apprendista, il quale vnga assunto per l'espletamento di lavoro manuali, servizio di negozio o di spaccio, magazzeno, ecc., verrà classificato nel personale non impiegatizio cat. D raggruppamento D 4.

Personale di vendita. — Fermo restando che l'aiuto commesso può compiere le funzioni di vendita, in ogni negozio o spaccio non vi può essere più di un aiuto commesso, considerando come tale anche il gerente o gestore.

Per quegli spacci ove esiste reparto di vendita di pane, pasta ecc. oppure la vendita dei vini sfusi o in recipienti chiusi, in deroga al comma precedente la cooperativa potrà usufruire per il servizio della predetta vendita anche di personale che non sia commesso o gerente.

Art. 21.

INDENNITÀ DI CARO-PANE PER GLI ADDETTI AI LAVORI PESANTI

Per le classifiche generiche degli addetti a lavori di trasporto a braccia, carico e scarico di materiale e di merci pesanti e a lavori faticosi di pulizia alle quali è dovuta l'indennità di caro pane nella misura prevista per i lavori pesanti, secondo i criteri emanati con la circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, sarà corrisposta la indennità di caro pane pari a L. 10 giornaliere, in aggiunta alla retribuzione conglobata di cui alla tabella del presente accordo integrativo.

In tale caso le quote di caro pane sono dovute anche ai lavoratori addetti ai lavori pesanti, assenti dalla cooperativa per ferie, festività infrasettimanali e nazionali, congedo matrimoniale, malattia, infortunio, gravidanza, permessi regolarmente autorizzati dalla cooperativa.

Art. 22.

DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente contratto ha vigore dall'11 giugno 1960 e avrà la durata di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, semprechè tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi.

ALLEGATO

SCHEMA DI CONTRATTO PER GERENTE

. . . . ., li . . . .

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di Consumo, stipulato in Roma il 2 marzo 1955 di cui all'art. 77 e il Contratto Economico Integrativo provinciale stipulato in Milano il 15 luglio 1960; in riferimento al trattamento economico dei gerenti appartenenti alla categoria B si stabilisce:

tra

la Cooperativa . . . .
sita in . . . . via . . . . n. . . .

ed

il lavoratore Sig. . . . . di o fu . . . .
domiciilato in . . . . . via . . . . . . n. . . .

rispettivamente assistiti:
dalla . . . .
nella persona del sig. . . . .
e dal Sindacato . . . .
nella persona del sig. . . . .

si conviene quanto segue:

1) La Cooperativa . . . . affida al sig. . . . . la gestione subordinata dello spaccio sito in . . . . via . . . . n. . . . con la qualifica di gestore o gerente Cat. B, raggruppamento B/4.

2) il sig. . . . . si impegna di osservare l'orario di apertura e di chiusura dello spaccio, in base alle disposizioni di legge vigenti e a quelle emanate dalle competenti autorità; di avere la massima cura delle attrezzature e della conservazione delle merci ricevute in carico; di contenere i cali merce nelle percentuali stabilite; di rispondere in proprio per gli eventuali ammanchi in genere non giustificati; di effettuare i versamenti regolarmente ogni settimana o quando gliene sarà fatta richiesta dagli appositi incaricati della cooperativa; di rispondere dei crediti di banco non autorizzati con atto scritto; vendere esclusivamente le merci fornite dalla cooperativa alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dalla stessa; di osservare scrupolosamente il regolamento interno fissato dal Consiglio di amministrazione e di compiere quant'altro necessario per garantire il buon funzionamento e la regolare conduzione dello spaccio affidatogli.

Egli inoltre si impegna a mantenere i locali dello spaccio perfettamente puliti ed in condizioni corrispondenti alle norme sull'igiene, nonchè ad adeguarsi a tutte quelle altre disposizioni legislative e regolamentari prescritte per i titolari dei negozi alimentari al dettaglio.

Egli si rende responsabile verso la cooperativa di ogni eventuale provvedimento che fosse preso contro di essa per infrazioni alle dette norme e disposizioni, nonchè dei danni conseguenti.

3) Periodo di prova. — E' stabilito che il periodo di prova è di mesi 3, come da contratto.

4) Prestazioni d'opera. — Il sig. . . . . ha facoltà di attendere ad altre occupazioni, compatibilmente con le reali esigenze dello spaccio purchè non svolga attività contrastanti od in concorrenza con quelle della cooperativa, nonchè di farsi sostituire o coadiuvare dai propri familiari.

E' inteso che con i suddetti familiari la cooperativa non allaccia alcun rapporto di lavoro per nessun titolo e ragione e non assume responsabilità per eventuali infortuni che si verificassero durante l'espletamento delle mansioni svolte dai familiari del gerente stesso.

Durante la giornata di riposo settimanale, il signor . . . . è pure autorizzato a farsi sostituire dai suoi familiari.

5) Retribuzione. — Per le normali prestazioni relative alla gestione dello spaccio si conviene che la cooperativa corrisponderà, in riferimento alla Categoria *B*, raggruppamento *B* 4, un compenso in percentuale del . . . . (. . . . .), oltre lo 0,80% (zero ottanta per cento) che forfettizzerà il lavoro straordinario feriale e festivo e l'eventuale aiuto familiare; il tutto riferito all'ammontare degli incassi effettivamente versati della merce venduta a credito autorizzato.

6) Cauzione. — Il gerente sig. . . . . versa alla cooperativa a garanzia degli impegni presi per la perfetta esecuzione delle mansioni svolte nello spaccio la somma di L. . . . . . (. . . . .) quale deposito cauzionale. La Cooperativa è autorizzata a rivalersi sulla cauzione predetta e su ogni competenza del sig. . . . . in caso di eventuali ammanchi o danni rilevati nell'inventario e per crediti di banco non autorizzati, salvi diversi provvedimenti che la cooperativa ritenesse di dover prendere nei suoi confronti.

Gli interessi relativi al deposito cauzionale, restano a favore del sig. . . . . il quale avrà sempre il diritto di prelevarli in qualsiasi momento.

7) Norme contrattuali. — Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto di lavoro, ha pieno valore ed esecuzione il Contratto Collettivo nazionale nonchè quello integrativo economico provinciale e le successive eventuali modifiche.

8) Il presente contratto si intende a tempo indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento dalle due parti previo avviso scritto da darsi nei termini, nelle misure e con le modalità previste dal Contratto normativo nazionale.

Non è dovuta l'indennità di preavviso ne di liquidazione nel caso che la cooperativa dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In caso di mancato preavviso è dovuta da ambo le parti una indennità corrispondente al periodo stesso.

9) Controversie di lavoro. — Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le cooperative ed il gerente in relazione alla interpretazione del presente contratto di lavoro e delle norme di legge, le parti interessate convengono fin d'ora di sottoporre la controversia al tentativo di composizione amichevole presso gli organi sindacali e cooperativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Cooperativa (timbro e firma) *Il gerente* (firma)

Organismo provinciale delle cooperative (timbro e firma)

Il Sindacato di categoria (timbro e firma)

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER I DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1958, il giorno 23 dicembre, in Novara,

tra

la Federazione delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal rag. *Eraldo Gastone*, presidente, e da *Gaudenzio Lanfranchi*, segretario, e con la partecipazione di *Bighinzoli Gian Franco, Sacchi Francesco*, dott. *Airol di Enrico, Leone Domenico* dell'Associazione provinciale consumo;

la Associazione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici rappresentata dal suo presidente cav. *Luigi Cappa* e dal dott. *Alberto Paganelli*, segretario;

e

la F.I.S.A.S.O.A. (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Jorio Angelo;*

la F.I.L.C.E.A. (C.G.I.L.) rappresentata dai sigg. *Mazzetta Mario* e *Ricca Gustavo;*

la U.I.D.A.C. (U.I.L.) rappresentata dai signori *Gagliardino Sesia* e *Mighetto Ettore*,

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955, modificato con accordo nazionale dell'8 maggio 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto è valido per tutto il personale impiegatizio e salariale dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti (esclusi i panettieri) compresi gli addetti a spacci bevande comunque denominati gestiti da Cooperative di consumo.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Eseguite le operazioni di conglobamento delle paghe tabellari attualmente in vigore, della indennità di contingenza in atto al 30 novembre 1956 e della indennità di caropane prevista dalla legge, i nuovi minimi di retribuzione da valere per i lavoratori, sia tecnici che amministrativi non aventi la qualifica di dirigenti di azienda (*art. 34 regio decreto 1726, n. 1130*) e che svolgono la loro attività nel settore della cooperazione di consumo, restano fissati nelle seguenti misure, con decorrenza 1° ottobre 1958.

LAVORATORI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria *A*

Gruppo 1°

a) Personale con funzioni di carattere direttivo - *b*) Capo dei servizi tecnici ed amministrativi; Capo servizio ispettivo - *d*) Capo Ufficio vendite e acquisti:

Stipendio mensile: Uomo L. 77.300; Donna L. 77.300.

Gruppo 2°

c) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze:

Stipendio mensile: Uomo L. 75.300; Donna L. 75.300.

Categoria *B*

Gruppo 1°

1) Capo ufficio - 2) Ispettore - 3) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui alla categoria A, Gruppo 2° - 5) Capo contabile - 6) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse - 9) Segretario di cooperativa con mansioni di concetto - 10) Provveditore di cooperativa - 16) Capo di officina o laboratorio con le complete responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina o laboratori stessi.

(Nota 1. - Si considerano appartenenti al Gruppo 1° i segretari di Cooperativa e provveditori di Cooperativa che svolgono lavoro continuativo nell'Azienda secondo quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L.).

Stipendio mensile: Uomo L. 59.150; Donna L. 51.500.

Gruppo 2°

4) Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o tre impiegati addetti alla vendita - 7) Contabile con

mansioni di concetto - 8) Corrispondente con mansioni di concetto - 12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze - 13) Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo - 14) Enotecnico diplomato; enologo e tecnico oleario - 15) Chimico di laboratorio - 17) Vetrinista.

(Nota 2. - Per magazziniere consegnatario si intende quel dipendente che ha la completa responsabilità di magazzino della cui consistenza risponde di fronte alla cooperativa fornendo cauzione. La Cooperativa può anche esplicitamente e per iscritto rinunciare alla cauzione all'atto dell'assunzione o della promozione. Il magazziniere comune chiamato a rispondere per ammanchi deve essere integrato nella qualifica di magazziniere consegnatario):

Stipendio mensile: Uomo L. 54.850; Donna L. 47.750.

Gruppo 3°

18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione della categoria *B* - Gruppi 1° e 2°:

Stipendio mensile: Uomo L. 52.650; Donna L. 45.950.

CATEGORIA *C*

Gruppo 1°

1) Contabile d'ordine - 6) Cassiere comune - 15) Commesse addette alla vendita o banconieri - 18) Magazziniere anche con mansioni di vendita:

Stipendio mensile: Uomo L. 42.950; Donna L. 38.200.

Gruppo 2°

2) Aiuto contabile - 3) Addetto alle macchine calcolatrici - 7) Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa - 8) Esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo - 9) Stenodattilografa - 16 *a*) Aiuto commesso e aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore a 5 anni e fino a 10 esclusi quelli previsti nella categoria *D* - 17) Impiegato addetto al riscontro ed al controllo delle vendite - 19) Impiegato e commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale delle cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie):

Stipendio mensile: Uomo L. 40.250; Donna L. 35.800.

Gruppo 3°

4) Fatturista - 5) Squarcista - 11) Scritturale - 12) Archivista e protocollista - 13) Schedarista - 14) Addetto agli indirizzi - 16 *b*) Aiuto commesso e aiuto banconiere da tre a cinque anni di qualifica (esclusi quelli previsti dalla categoria *D*) - 21 Pratico di laboratorio chimico - 22) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione:

Stipendio mensile: Uomo L. 39.250; Donna L. 34.950.

Gruppo 4°

10) Dattilografo - 20) Addetto al centralino telefonico - 16 *c*) Aiuto commesso e aiuto banconiere fino a tre anni di anzianità di qualifica superiore ai 21 anni (esclusi quelli previsti dalla categoria *D*):

Stipendio mensile: Uomo L. 38.700; Donna L. 34.500.

Aiuto commessi:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
dai 20 ai 21 anni	L. 38.500	34.300
dai 19 ai 20 anni	» 35.500	31.700
dai 18 ai 19 anni	» 34.850	31.050
dai 17 ai 18 anni	» 31.200	27.800
dai 16 ai 17 anni	» 31.000	27.600
— con 10 anni di servizio .	» 40.600	36.200
— con 15 ani di servizio .	» 41.600	37.100
— con 20 anni di servizio .	» 42.600	38.000

(esclusi quelli previsti dalla cat. *D*.)

Gruppo 5°

Banconiere o gestore, talvolta impropriamente denominati fattorini consegnatari di spacci alimentari e bevande il cui funzionamento è affidato ad una persona sola, anche se autorizzata a farsi aiutare o sostituire dai familiari, nonchè ad attendere ad altre occupazioni compatibilmente con le esigenze dello spaccio.

(Per il suddetto personale il trattamento economico sarà determinato caso per caso con accordi aziendali sulla base del contratto tipo allegato al presente contratto e di cui fa parte integrante).

Tali contratti aziendali dovranno essere stipulati dalle parti e ratificati dalle organizzazioni provinciali che le rappresentano).

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
1° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	L. 25.450	20.850
dai 18 ai 19 anni	» 25.350	20.700
dai 17 ai 18 anni	» 20.600	17.900
dai 16 ai 17 anni	» 20.550	17.850
sotto i 16 anni	» 15.650	15.350
2° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	L. 26.650	21.750
dai 18 ai 19 anni	» 26.550	21.650
dai 17 ai 18 anni	» 21.800	18.750
dai 16 ai 17 anni	» 21.700	18.700
sotto i 16 anni	» 16.800	16.150
3° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	L. 28.450	23.500
dai 18 ai 19 anni	» 28.350	23.150
dai 17 ai 18 anni	» 23.400	20.250
dai 16 ai 17 anni	» 23.300	20.200

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

(personale subalterno e ausiliario)

CATEGORIA *D*

Personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari:

Gruppo 1°

1) Aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) - 2) Aiuto commesso e aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spaccio carni fresche e congelate, rivendita pollame, selvaggina ed affini - 3) Aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi e spacci e rivendite di erbaggi e frutta - 4) Aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi e spacci di prodotti della pesca - 5) Aiuto commesso e aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.).

6) Aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta: aiuto commessi e aiuto banconiere di ognuna delle categorie di cui sopra:

		Stipendi mensili Uomini	Donne
Superiore ai 20 anni	L.	42.650	38.000
dai 18 ai 20 anni	»	38.350	35.200
dai 16 ai 18 anni	»	34.100	31.300
Con 10 anni di anzianità nella qualifica	»	44.700	41.000
Con 15 anni di anzianità nella qualifica	»	45.800	42.000
Con 20 anni di anzianità nella qualifica	»	46.900	43.000

13) Conducenti di autocarri e di autotreni:

Paga settimanale: L. 9.850.

Gruppo 2°

7) Imballatore - 8) Impaccatore - 12) Autista-conducente di motocarro a tre ruote - 14) Conducente di motofurgoncino - 1) Uscieri superiori ai 20 anni - 2) Fattorini superiori ai 20 anni:

Stipendio sett.: Uomo: L. 9.150; Donna L. 8.200.

Uscieri-fattorini:

		Settimanali	
dai 18 ai 20 anni	L.	7.400	6.600
dai 16 ai 18 anni	»	5.700	5.200
inferiori ai 16 anni	»	4.150	3.700

Gruppo 3°

3) Porta pacchi (personale addetto alla consegna delle merci con o senza facoltà di esazione) - 4) Custode - 5) Guardiano di deposito - 6) Guardiano notturno - 9) Avvolgitore - 10) Portiere - 15) Conducente di veicoli a trazione animale - 16) Ascensorista:

Stipendio sett.: Uomo L. 8.950; Donna L. 8.000.

Gruppo 4°

11) Personale di fatica ed addetti alla pulizia, addetto al carico e scarico; garzone - 17) Altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe:

Stipendio sett.: Uomo L. 8.850; Donna L. 7.900.

Per i dipendenti di età inferiore ai 20 anni appartenenti ai Gruppi D/3 e D/4 le retribuzioni sono quelle previste per gli uscieri e fattorini di cui al Gruppo D/2.

CATEGORIA *E*

		Paghe settimanali Uomini	Donne
Gruppo 1°			
Capi operai	L.	10.500	9.500
Operai specializzati	»	9.500	8.500
Gruppo 2°			
Operai qualificati	»	8.950	7.950
Gruppo 3°			
Operai comuni	»	8.850	7.900

APPRENDISTI
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

		Paghe settimanali Uomini	Donne
1° anno di apprendistato			
dai 18 ai 20 anni	L.	5.850	4.750
dai 16 ai 18 anni	»	4.750	4.150
dai 14 ai 16 anni	»	3.650	3.600
2° anno di apprendistato			
dai 18 ai 20 anni	»	6.100	4.950
dai 16 ai 18 anni	»	4.950	4.350
dai 14 ai 16 anni	»	3.850	3.800
3° anno di apprendistato			
dai 18 ai 20 anni	»	6.700	5.500
dai 16 ai 18 anni	»	5.550	4.800

Art. 3.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE INFERIORE AI 21 ANNI E NON IMPIEGATIZIE INFERIORE AI 20 ANNI

Per il trattamento economico da valere per il personale impiegatizio e non impiegatizio che abbia superato il periodo di apprendistato, rispettivamente con età inferiore ai 21 anni ed ai 20 anni, si fa riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. del 2 marzo 1955.

Art. 4.

STIPENDIO E PROVVIGIONE

Il personale addetto alla vendita può essere compensato in tutto o in parte a provvigioni; la parte fissa degli assegni ed il tasso delle provvigioni dovranno essere determinati dalla Cooperativa all'atto dell'assunzione, caso per caso, sulla base della media annuale delle vendite e comunicato per iscritto.

Con tale sistema dovrà essere assicurato, mensilmente, al personale il minimo di retribuzione globale in atto contrattualmente per la qualifica cui esso appartiene, restando escluso qualsiasi conguaglio periodico.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

a) Ai nuovi minimi di retribuzione conglobati di cui all'art. 2 del presente accordo deve essere aggiunta la indennità di contingenza nelle misure attualmente

in vigore dal 1° settembre 1958 per il settore del Commercio e tutte le eventuali variazioni che interverranno successivamente.

b) La indennità di contingenza da corrispondere al personale inferiore ai 21 anni con mansioni impiegatizie e ai 20 anni con mansioni non impiegatizie, è quella prevista per le rispettive categorie di appartenenza e di pari età.

c) Per gli apprendisti con mansioni impiegatizie viene applicata la contingenza della categoria C/1 ridotta del 10 % (dieci per cento).

Per gli apprendisti con mansioni non impiegatizie viene applicata la contingenza della categoria D/3 ridotta del 10 % (dieci per cento).

Art. 6.

MAGGIORAZIONI GIORNALIERE DELLE RETRIBUZIONI PER LE ZONE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Per le zone del Verbano-Cusio-Ossola vengono applicate le seguenti maggiorazioni giornaliere in rapporto alla retribuzione conglobata di cui all'art. 2 del presente accordo:

	Uomini	Donne
Superiore ai 20 anni	L. 44,50	39,50
dai 18 ai 20 anni	» 42,50	31,50
dai 16 ai 18 anni	» 33,50	28,50
inferiore ai 16 anni	» 23 —	23 —

Art. 7.

RIDUZIONI

I minimi conglobati di retribuzione stabiliti dall'articolo 2 del presente contratto hanno valore per il comune di Novara, Domodossola, Verbania, Omegna, Stresa, Arona, Romagnano, Borgomanero, Oleggio, Galliate e Trecate, mentre saranno ridotti del 3 % per tutti i restanti Comuni della provincia.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO IN RAPPORTO ALLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI

I minimi di stipendio e salario di cui al presente accordo sono commisurati all'orario normale di ore 48 settimanali; per tutto il personale addetto al lavoro discontinuo si fa riferimento alle norme stabilite nei vigenti contratti di lavoro determinando comunque che per il personale discontinuo delle cooperative di abbigliamento, arredamento, merci varie e delle altre categorie aggregate (escluso quelle dell'alimentazione) i minimi contrattuali sono commisurati all'orario di ore 54 settimanali e di 9 ore giornaliere. Ciò avuto riguardo alle condizioni contrattuali preesistenti.

Per le Cooperative di alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione sono ragguagliabili a 60 ore settimanali e 10 ore giornaliere di lavoro.

Per il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, dipendente da Cooperative alimentari grossiste, i minimi di retribuzione sono pure commisurati a 54 ore settimanali e 9 ore giornaliere di lavoro, salvo le migliori condizioni di favore in atto aziendali o individuali.

Resta in ogni caso stabilito che, qualora le cooperative dovessero praticare un orario inferiore al normale, di tutti i lavoratori dovranno rimanere ferme e garantite le retribuzioni minime mensili o settimanali stabilite nel presente Accordo; fa eccezione il personale saltuario e straordinario di ogni categoria la cui prestazione d'opera non superi la mezza giornata. (Esempio segretari e provveditori con prestazione discontinua).

Art. 9.

AUMENTI DI MERITO

Gli aumenti di merito sono riportati in cifra sui nuovi minimi stabiliti con il presente accordo.

Art. 10.

INDENNITÀ DI MISSIONI E TRASFERTE

Oltre a quanto stabilito dall'art. 52 del C.C.N.L 2 marzo 1955, il personale inviato in missione ha diritto a quanto segue:

a) Diaria giornaliera in caso di missione temporanea fuori della propria residenza: deve essere corrisposta al personale dipendente una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore.

In caso di mancato pernottamento la diaria è ridotta di 1/3 (un terzo).

Nel caso di missione breve entro il raggio di 40 km. verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella dei pasti in misura che non potrà superare i due terzi della diaria.

b) Missioni: nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese e per il personale che esplichi delle attribuzioni che comportano viaggi abituali, l'Azienda deve corrispondere secondo le norme stabilite dal contratto nazionale, oltre alla normale retribuzione di fatto, le seguenti indennità

	2 pasti e pernottamento
Personale con funzioni direttive	L. 2 500
Per tutto il restante personale	» 1 800
	2 pasti e senza pernottamento
Personale con funzioni direttive	L. 1 850
Per tutto il restante personale	» 1 300
	1 pasto o pernottamento
Personale con funzioni direttive	L. 1 250
Per tutto il restante personale	» 900

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente contratto le parti hanno inteso stabilire dei minimi di retribuzione e non di ridurre le paghe eventualmente superiori a detti minimi, per le

quali vigono le norme di legge in materia e pertanto restano ferme le condizioni di miglior favore godute dai lavoratori all'atto della stipulazione del presente accordo.

Art. 12.

CALI MERCI

La merce affidata ai gestori, commessi, banconieri di negozi o di spacci di generi alimentari saranno caricate al netto dei cali.

Le merci soggette a cali sono le seguenti: lardo, pancetta, pasta comune sciolta, formaggio grattuggiato, mascarpone, ricotta e scamorza, casone, rotfort, gorgonzola, robbiola, taleggio dolceverde, smeraldo, pastorella, grasso fuso, carè, puntine, cotenne, filetto, fegato di maiale, grasso, lombo, piedini, testa, spalla cotta e cruda, bresaola, lingua cotta, crespone extra, cresponetto, filzetta, salame cotto e crudo, mortadella cotta e cruda, bologna, prosciutto cotto senza osso, prosciutto, pane, formaggio bel paese.

Per semplicità di calcolo si conviene che i cali delle merci che vi sono soggette, ad esclusione del pane e del prosciutto crudo, venga compensata con una riduzione di L. 200 al Kg. sul prezzo del realizzo fissato per la carta reale ed oleata di cui all'art. 14 del presente contratto. Ciò perchè l'esperienza effettuata in diverse Cooperative ha concordemente dimostrato come tale importo compensi largamente i cali reali.

Quando le consegne di merci soggette a cali non vengono fatte almeno due volte la settimana, il prezzo di realizzo della carta reale ed oleata verrà decurtato di L. 300 al kg.

Per il pane ed il prosciutto crudo si terrà conto dei seguenti cali direttamente all'atto del carico: pane 1 %; prosciutto crudo con osso 20 %.

A titolo di raffronto si allega tabella comparativa dei cali.

Art. 13.

TARE

Le merci verranno consegnate ai gestori, commessi, banconieri di negozi e spacci di generi alimentari al netto della tara. Lo scomputo della tara verrà fatto all'atto stesso del carico.

Per tare si intende l'imballaggio di qualunque materiale, nonchè i liquidi di governo.

Per i salumi lo scarto di vendita nonchè il cordame piombini, ecc. non viene scomputato come tara essendo tale scarto già computato nella riduzione del prezzo di carico della carta reale ed oleata compensativa del calo. La stessa cosa vale per i formaggi.

Art. 14.

CARTA

La carta verrà sempre fornita dalla Cooperativa. Ogni tipo di carta verrà caricata al prezzo medio di realizzo delle merci per cui la carta stessa viene usuta. Tale prezzo medio è fissato per la carta reale ed oleata in L. 750 al kg.

Il prezzo così concordato subirà al momento del carico delle decurtazioni compensative dei cali previsti dall'art. 12 del presente contratto.

Questo prezzo potrà essere rivisto ogni sei mesi se una delle organizzazioni stipulanti ne faccia richiesta. In caso di mancata richiesta di revisione, il prezzo si intende rinnovato per l'altro semestre.

Art. 15.

ALLOGGIO

Per la sola concessione dell'alloggio in via continuativa e non occasionale, la trattenuta non può essere superiore ad un ottavo della retribuzione. I locali di abitazione sono in ogni caso dati in uso e non in affitto e per la sola durata del rapporto di lavoro.

Art. 16.

RIFERIMENTI AI CONTRATTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo integrativo provinciale e per la parte normativa generale, le organizzazioni stipulanti fanno riferimento alle norme ed ai disposti contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed all'Accordo Nazionale modificativo dell'8 maggio 1958.

Art. 17.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo provinciale ha vigore dal 1° ottobre 1958, e potrà essere disdettato da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata, in qualunque momento con preavviso di tre mesi.

Nel caso di disdetta, il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

ALLEGATO

TABELLA DEI CALI ALLEGATA AL CONTRATTO PROVINCIALE DEI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Lardo nostrano e d'importazione	1 %
Pancetta tesa	1 %
Pancetta affumicata	1 %
Pancetta arrotolata	1 %
Pasta comune sciolta	1 %
Formaggio reggiano	1 %
Formaggio emmenthal	1 %
Formaggio provolone	1 %
Formaggio olandese-danese	1 %
Formaggio fontina	1 %
Formaggio grattugiato	1 %
Grasso fuso	1 %
Carrè	1,50 %
Coste	1,50 %
Puntina	1,50 %
Cotenne	1,50 %
Filetto	1,50 %
Fegato di maiale	1,50 %

Grasso	1,50 %
Lombo	1,50 %
Formaggio mascarpa	1,50 %
Formaggio ricotta e scamorze	1,50 %
Formaggio crescenza	1,50 %
Formaggio casone	1,50 %
Formaggio rocfort	1,50 %
Piedini	1,50 %
Teste	1,50 %
Spalla cruda	1,50 %
Spalla cotta	1,50 %
Bresaola	1,50 %
Lingua cotta	1,50 %
Crespone extra	1,50 %
Cresponetto	1,50 %
Filzetta	1,50 %
Salame cotto	1,50 %
Stufolotti	1,50 %
Galantina	1,50 %
Soppressata	1,50 %
Zampone cotto	1,50 %
Zampone crudo	1,50 %
Formaggio bel paese	1,50 %
Formaggio gorgonzola	1,50 %
Formaggio robbiola	1,50 %
Formaggio mascarpone	1,50 %
Formaggio dolceverde	1,50 %
Formaggio taleggio	1,50 %
Formaggio smeraldo	1,50 %
Formaggio pastorella	1,50 %
Salamini vaniglia	2 %
Salamini cacciatori	2 %
Salamini all'aglio	2 %
Salsiccia	2 %
Mortadelle cotte	2 %
Mortadelle crude	2 %
Mortadelle bologna	2 %
Prosciutto cotto senz'osso	7 %

ALLEGATO

Schema di contratto aziendale per i dipendenti delle Cooperative di consumo che rientrano nei casi previsti dall'art. 77 del Contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955.

PERSONALE DI CATEG. *C*) GRUPPO 5°

La Società Cooperativa . . . . affida al sig. . . . . la conduzione dello spaccio di generi alimentari sito a . . . . via . . . . di proprietà della Cooperativa alle seguenti condizioni:

Modalità di conduzione - Il sig. . . . . è autorizzato nello spaccio a farsi aiutare o sostituire da familiari. Questi ultimi non allacciano ad alcun titolo, alcun rapporto di lavoro con la Cooperativa, di fronte alla quale risponde unicamente il sig. . . . . quale gerente e consegnatario, sia del buon andamento generale dello spaccio che del valore delle merci in consegna.

Retribuzione mensile - Al sig. . . . . verrà corrisposta:

una percentuale del . . . % sugli incassi mensili conseguiti quale corrispettivo globale per stipendio e contingenza;

una percentuale del . . . % sugli incassi mensili quale corrispettivo forfettario di eventuali ore straordinarie, ferie non godute, feste infrasettimanali, tredicesima mensilità e indennità di anzianità.

La percentuale totale del . . . % verrà corrisposta integralmente netta da ogni trattenuta che per legge e per contratto viene posta a carico della Cooperativa.

Minimo garantito - Qualora l'importo della retribuzione globale calcolato come sopra non dovesse raggiungere le L. . . . . . tale minimo dovrà in ogni caso essere corrisposto dalla Cooperativa al sig. . . . .

Orario di lavoro - Si identifica con quello fissato dalle competenti autorità e dalle consuetudini locali per l'apertura e chiusura dei negozi di generi alimentari.

Carta - La carta sarà addebitata al sig. . . . . ai seguenti prezzi di realizzo medio: carta reale e oleata L. 750 al kg.; carta zucchero L. 260; carta caffè L. 1600; carta . . . . . . L. . . . . .; carta . . . . . . L. . . . . .

Cali - A compenso dei cali le merci verranno caricate al netto delle seguenti percentuali sui prezzi di vendita: prosciutto crudo 20 %; pane 1 %; frutta e verdura (da concordare) . . . .

Tutti gli altri generi soggetti a calo naturale compresi nell'art. 12 del contratto integrativo provinciale 23 dicembre 1958, verranno caricati al lordo dei cali, a compenso dei quali verrà praticato invece l'abbuono di L. 200 sul prezzo di realizzo della carta oleata e reale.

Consegna delle merci - I generi soggetti a calo di cui all'art. 12 del contratto provinciale verranno consegnati al sig. . . . . di norma . . . . . . volte alla settimana.

Cauzione - Il sig. . . . . versa all'atto della firma del presente contratto una cauzione di L. . . . . . costituita da . . . .

Gli interessi annui restano a favore del sig. . . . .

Versamenti - Il sig. . . . . è tenuto a versare alla Cooperativa gli incassi effettuati, nei giorni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione. Qualunque indebita trattenuta di somme riscosse è motivo di licenziamento in tronco, salva ed impregiudicata ogni altra azione civile e penale da parte della Cooperativa quando ne ricorrano gli estremi.

Accordi vari - a) il sig. . . . . deve vendere al pubblico esclusivamente ai prezzi fissati dalla Cooperativa. E' tassativamente proibito al sig. . . . . di vendere per conto proprio. Tale clausola è ritenuta come essenziale e quindi a sua inosservanza è motivo di licenziamento in tronco.

b) il vasellame ed il vetrame vengono addebitati al sig. . . . . a prezzo di costo e nella liquidazione delle eventuali perdite la Società terrà conto del deperimento d'uso;

c) la vendita delle merci deve essere fatta normalmente a pronti contanti. Di ogni eccezione non autorizzata dalla Cooperativa, risponderà di fronte alla stessa esclusivamente il sig. . . . .;

d) ogni contravvenzione o penalità che avesse a subirne la Cooperativa per negligenza o per colpa del sig. . . . . o per mancata ottempe-

ranza alle leggi vigenti o disposizioni che disciplinano la vendita dei generi alimentari, vini bevande è a carico del sig. . . . . ;

e) (per le sole Cooperative che intendono lasciare tale facoltà al banconiere, in deroga a quanto disposto nel precedente punto *a*) il sig. . . . . potrà acquistare e vendere in proprio frutta e verdura fresca con il rispetto delle seguenti norme . . . . .

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende a tempo indeterminato, con facoltà di ciascuna delle parti di disdettarlo in qualunque momento con il preavviso previsto dall'articolo 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di Consumo.

All'atto della liquidazione periodica dei conti e della cessazione del rapporto di lavoro, il sig. . . . . dovrà restituire tutti i documenti contabili (ricevute di versamento, bollette di carico e scarico, fatture, ecc.) in suo possesso. La Società rilascerà al dipendente ricevuta liberatoria. All'inizio ed al termine del rapporto saranno compilati e controfirmati gli inventari delle merci ed attrezzature consegnate e riconsegnate.

Questo accordo, redatto in 5 copie, ha valore in quanto ratificato dagli organi sindacali competenti. A tal fine il sig. . . . . dichiara di aderire alla: Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lavoratori, Unione Italiana Lavoratori (Nota: indicare quella prescelta), mentre la Cooperativa dichiara di aderire alla: Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, Associazioni Provinciali Enti Cooperativi (Nota: indicare la prescelta).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data . . . .

Il Banconiere

. . . .

La Cooperativa di Consumo

. . . .

Il Sindacato

. . . .

L'Organizzazione Cooperativa

. . . .

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1955, il giorno 10 del mese di ottobre, presso la sede della Federazione provinciale cooperative e mutue

tra

i rappresentanti della FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE e l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ENTI COOPERATIVI E MUTUALISTICI, rappresentata dai firmatari

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO e Aggregati di Pavia (C.G.I.L.);

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI di Pavia (C.I.S.L.);

il SINDACATO LAVORATORI DEL COMMERCIO (U.I.L.), rappresentati dai firmatari,

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale da valere per i dipendenti delle Cooperative di consumo della provincia di Pavia, secondo quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale del 2 marzo 1955.

Art. 1.

APPLICAZIONE

Il presente Contratto integrativo completa le parti normative e fissa la parte salariale per i rapporti di lavoro del personale delle Cooperative di consumo della provincia di Pavia sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si intendono esclusi gli addetti alla panificazione, regolati dal loro apposito contratto.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO
(*titolo 6° del C.C.N.L.*)

L'interruzione minima dell'orario di lavoro giornaliero è di ore due. La durata del lavoro discontinuo, di semplice attesa o di custodia, viene stabilito in ore nove.

Art. 3.

MISSIONI E TRASFERTE
(*titolo 12° del C.C.N.L.*)

Il personale comandato in missione o trasferta ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO
(*titolo 20° - art. 74 del C.C.N.L.*)

Il trattamento economico spettante ai dipendenti è stabilito come segue:

Categoria « A ».

Personale con funzioni di carattere direttivo.

Stipendio mensile: Uomo L. 41.000; Donna L. 41.000.

Capo dei Servizi Tecnici e Amministrativi, Capo servizio ispettivo, gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa Cooperativa e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze, capo ufficio vendite o acquisti.

Stipendio mensile: Uomo L. 38.000; Donna L. 35.000.

Categoria « B ».

Capo ufficio, ispettore, gestore o gerente di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui sopra, capo reparto con funzioni di vendita, capo contabile.

Stipendio mensile: Uomo L. 30.000; Donna L. 27.000.

Contabile con mansioni di concetto, Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto, provveditore di Cooperativa, segretario di direzione, magazziniere, consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze, determinatore di costi, capo officina con la completa responsabilità della officina stessa, vetrinista.

Stipendio mensile: Uomo L. 26.000; Donna L. 23.400.

Categoria « C ».

Contabile d'ordine, aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici, fatturista, cassiere comune, perso-

nale addetto alla cassa o ai registratori di cassa, commesso addetto alla vendita o banconiere, magazziniere anche con funzioni di vendita.

Stipendio mensile: Uomo L. 22.000; Donna L. 19.800.

Aiuto commesso o aiuto banconiere di cui all'art. 5 del C.C.N.L.

Stipendio mensile: Uomo L. 20.000; Donna L. 18.000.

Categoria « D ».

Aiuto commesso o aiuto banconiere di cui all'art. 7 del C.C.N.L. (alimentari misti o promiscui, erbaggi e frutta, prodotto della pesca e delle rivendite di pane e pasta).

Stipendio mensile: Uomo L. 18.000; Donna L. 16.200.

Fattorino, usciere, portapacchi, personale di fatica ed addetti alla pulizia.

Paga settimanale: Uomo L. 3.300; Donna L. 2.900.

Autista, conducente di autotreni e autocarri, conducenti di motofurgoncino, conducente di veicoli a trazione animale.

Paga settimanale: Uomo L. 4.600.

Categoria « E ».

	Paga oraria
Operai specializzati	L. 80
Operai qualificati	» 70
Operai comuni	» 67

Personale con mansioni impiegatizie ed operai di età inferiore ai 21 anni compiuti:

		MENSILE Uomini	Donne
personale dai 14 ai 16 anni	L.	7.000	6.000
personale dai 16 ai 18 anni	»	9.000	8.000
personale dai 18 ai 20 anni	»	10.000	9.000

Retribuzione per gli apprendisti:

dai 14 ai 16 anni	L.	3.200	2.550
dai 16 ai 17 anni	»	4.700	3.850
dai 17 ai 18 anni	»	5.300	4.250
dai 18 ai 20 anni	»	6.300	5.100

Agli stipendi, ai salari minimi di cui sopra, dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza (vale quella del Settore Commercio della provincia di Pavia) e l'indennità di caro pane (L. 20 giornaliere o L. 520 mensili).

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO GESTORI

Per gli spacci delle Cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono garantiti da un solo gestore, questi, sarà assunto con un complesso familiare tale da assicurare il buon funzionamento dello spaccio.

La Cooperativa tratta con il gestore e solo per questi corrisponderà i contributi previsti dalla legge.

Per eventuali esigenze di lavoro, su richiesta della Cooperativa, il gestore potrà avvalersi di altro personale ausiliario.

Al fine del buon funzionamento di uno spaccio sia misto, alimentare che vinicolo, e semprechè il nucleo familiare non sia in grado di assicurarne il funzionamento per motivi eccezionali e per periodi limitati, si concorda sulla necessità dell'assunzione di una persona qualificata per ogni milione di lire di incasso lordo mensile per gli spacci alimentari; per ogni 800 mila lire di incasso lordo mensile per gli spacci vinicoli o ricreativi. In questo caso il personale ausiliario necessario al buon funzionamento dello spaccio, sentito il parere del gestore, sarà assunto dalla Cooperativa la quale provvederà alla sua retribuzione e oneri relativi nella misura del 20 % mentre la differenza sarà trattenuta dalle competenze del gestore.

La retribuzione del gestore è fissata in base agli incassi effettivi mensili risultanti dai versamenti effettuati dal gestore alla Cooperativa nella misura seguente:

a) *spaccio misto* (vendita generi alimentari e mescita vino) per incassi mensili:

fino a L. 300.000	L. 20.000	
da L. 300.000 a 700.000	L. 13.000 + 3	%
da L. 750.000 a 1.000.000	L. 12.000 + 3	%
da L. 1.050.000 a 1.500.000	L. 11.000 + 3	%
da L. 1.550.000 a 2.000.000	L. 10.000 + 3	%
da L. 2.000.000 e oltre	L. —	3,50 %

b) *spaccio generi alimentari* - La retribuzione è uguale come per gli spacci misti, ridotta globalmente del 5 %;

c) *spacci vinicoli e circoli ricreativi cooperativi* - La retribuzione base è quella stabilita dalla tabella al comma a); mentre la percentuale viene elevata dal 3 al 5 %.

Per la definizione del gruppo al quale dovrà appartenere la quota fissa nel caso di un incasso che cada nello scarto previsto dalle 50 mila lire di differenza tra un gruppo e l'altro, il calcolo sarà effettuato arrotondando la cifra dell'incasso al gruppo più vicino.

La retribuzione di cui ai punti *a*) *b*) e *c*) si intende comprensiva di ogni indennità (contingenza, carovita, ecc.) escluso il caro pane, che resta fissato in L. 20 giornaliere o 520 mensili.

Sui generi in vendita per i quali vi è prezzo d'imperio che non conceda alla cooperativa un utile tale da consentire l'applicazione delle percentuali di cui sopra, il gestore percepirà tutto il margine utile netto fissato per il dettagliante salvo accordo fra le parti.

Art. 6.

ALLOGGIO

(*titolo* 26° - *art.* 101 *del C.C.N.L.*)

Al gestore degli spacci a cui è affidata la diretta responsabilità, la Cooperativa, ove abbia i locali adatti e disponibili, concederà l'uso di tali locali per il periodo di gestione. Ciò esclude la stipulazione di contratti di locazione.

Art. 7.

DIVISE

(titolo 27° del C.C.N.L.)

Quando al personale viene fatto obbligo di indossare divise o abiti da lavoro per ragioni di carattere estetico, igienico sanitario o per particolari lavorazioni, la Cooperativa fornirà direttamente gli indumenti, oppure rimborserà la spesa.

Art. 8.

REGOLAMENTI INTERNI

Per quanto concerne le parti non previste dal contratto sui crediti di banco, cauzioni, cali peso, inventari, pulizia, modifiche orari, o qualsiasi altra questione interna, si devono prevedere appositi regolamenti interni stilati fra le due parti e controfirmati.

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 1955, ed avrà la durata di un anno da tale data.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stata data disdetta da una delle due parti stipulanti (Organizzazioni cooperative e Organizzazioni sindacali) a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 29 settembre 1959, nella sede dell'Unione provinciale delle cooperative e mutue di Pisa,

tra

l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, aderente alla Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dal suo presidente sig. dott. *Giuseppe Prosperi,* assistito dal rag. *Paolo Benedettini,*

la Federazione Interprovinciale delle Cooperative Pisa-Lucca, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative, rappresentata dal sig. *Varis Tagliagambe* e dal rag. *Alberto Ciampa,*

e

l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., rappresetnata dal suo segretario generale sig. *Bruno Tertulliani,* assistito dal sig. *Lenzi Luciano,*

la Camera Confederale del Lavoro di Pisa aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Puccini Luigi* e dal segretario della FILCEA signor *Puccini Giuseppe,*

la Camera Sindacale Provinciale di Pisa aderente alla U.I.L., rappresentata dal suo segretario dott. *Giuliano Giovannoni,*

è stato stipulato il presente Contratto integrativo provinciale con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Art. 1.

Il presente Contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengano; esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua.

Art. 2.

Il quadro dei raggruppamenti di qualifiche del personale da applicare è quello annesso all'Accordo nazionale sul conglobamento per le cooperative di consumo dell'8 maggio 1958, che è integralmente riportato nelle tabelle salariali.

Art. 3.

In relazione all'art. 29 del C.C.N.L. 2 marzo 1955, fermi restando i limiti di durata dell'orario giornaliero di lavoro, il periodo di interruzione resta fissato in due ore.

Ogni variazione dell'orario di lavoro, stabilito dalla Cooperativa per il personale dipendente, dovrà essere preventivamente comunicato dalla stessa Cooperativa alla C. I. o delegato di azienda.

Art. 4.

La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche, viene stabilita nella misura di nove ore giornaliere.

Le retribuzioni fissate nelle tabelle si intendono, pertanto, determinate per nove ore di lavoro giornaliero, per le mansioni dei lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

In applicazione dell'accordo nazionale sul conglobamento dell'8 maggio 1958, a decorrere dal 1° maggio 1958 l'art. 34 del C.C.N.L. viene così modificato:

« Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 per cento.

« Le ore straordinarie prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25 %.

« Le ore straordinarie prestate di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40 %.

« Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare, e del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

« Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.

« In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore un'aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza, senza alcuna maggiorazione, maturata dopo il 30 novembre 1955, per ogni ora di lavoro straordinario prestato ».

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dice: « Quando il riposo settimanale inizi nel pomeriggio della domenica è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva ».

Art. 7.

In applicazione dell'accordo nazionale sul conglobamento dell'8 maggio 1958, a decorrere dal 1° maggio 1958, l'art. 40 del C.C.N.L. viene così modificato:

« Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 %, sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. Dovrà essere corrisposta inoltre un'aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza attualmente in vigore ».

Art. 8.

In riferimento all'art. 53 del C.C.N.L. 2 marzo 1955, qualora la missione dovesse durare più di un mese, le parti contraenti stabiliscono che la diaria debba essere corrisposta in misura del 75 % della paga globale oltre ai rimborsi previsti dai nn. 1, 2, 3 dell'art. 52 del C.C.N.L. 2 marzo 1955.

Art. 9.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 52 del C.C. N.L. l'indennità di diaria viene stabilita nella misura del doppio della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore; qualora non vi sia pernottamento fuori della sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico di cui all'art. 74 del C.C. N. L. spettante ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto integrativo, è quello risultante dalla tabella allegata e dalle norme riportate in calce alla medesima, la quale diviene parte integrante del presente contratto. La decorrenza del trattamento economico opera dal giorno della entrata in vigore del presente accordo. Per l'indennità di contingenza si fa riferimento a quella in vigore nel settore Commercio alla data 1° ottobre 1959 con altresì le variazioni del punto in riferimento al costo della vita.

Art. 11.

Il personale di spaccio per il quale non può essere applicato l'art. 77 del C.C.N.L., può essere retribuito in misura percentuale sugli incassi effettuati dagli spacci, purchè siano garantiti i minimi salariali previsti dalle tabelle allegate.

Art. 12.

Al personale retribuito a cottimo, a norma dell'articolo 76 del C.C.N.L. 2 marzo 1955, dovrà essere assicurata una retribuzione che sia superiore del 15 % ai minimi di paga delle tabelle, per le qualifiche previste dal presente contratto.

Art. 13.

In riferimento all'art. 77 del C.C.N.L. 2 marzo 1955, in caso di divergenza nella stipulazione degli accordi aziendali previsti dall'art. 77 del C.C.N.L., le eventuali controversie saranno demandate per l'esame e per le decisioni ad una Commissione provinciale arbitrale costituita da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni provinciali delle Cooperative (Unione Provinciale della C.C.I. e Federazione Provinciale della L.N.C.), da tre rappresentanti designati uno per ciascuna dalle organizzazioni Provinciali dei Lavoratori (C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L.), il Presidente sarà scelto di comune accordo ogni qualvolta la Commissione arbitrale si riunirà.

Ai sensi dell'art. 12 si riporta l'unito schema di contratto aziendale da tenere presente dalle Cooperative che si trovino nelle condizioni di dover far ricorso all'art. 17 del C.C.N.L.

ACCORDO AZIENDALE
NEI TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO NAZIONALE

L'anno 19 . ., il giorno . . del mese di . . . . . ., tra la Soc. Cooperativa di . . . . . ed il sig. . . . . lavoratore dipendente della suddetta Società Cooperativa, assistito dal sig. . . . . della . . . . . ., alla quale il dipendente dichiara di essere aderente,

si è stipulato

il seguente accordo aziendale in relazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di Consumo, stipulato a Roma il 2 marzo 1955.

Il presente accordo aziendale sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore e per la materia in esso disciplinata, le norme di precedenti contratti collettivi provinciali relative alla parte salariale.

Art. 1.

Il sig. . . . . è alle dipendenze della citata Società Cooperativa con le attribuzioni del gestore di spaccio. Egli deve così ritenersi impiegato di categoria *B*, giusto l'art. 4 del già citato contratto collettivo di lavoro.

Art. 2.

Stante la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 77 del citato C.C.N.L. alle quali ci si richiama, si conviene che la retribuzione sarà corrisposta in forma percentuale da computarsi sulla base degli incassi effettivamente versati alla Cooperativa dal gestore dello spaccio rimanendo esclusa quella parte di vendite che non siano ancora state incassate e sulle quali il lavoratore non avrà alcun diritto di retribuzione fino al loro incasso effettivo anche in caso di rescissione del rapporto di lavoro sia per dimissioni che per licenziamento. Il gestore di spaccio fruisce dei diritti previsti dallo stesso C.C.N.L. per gli impiegati di categoria *B*. Egli ha la piena responsabilità di inventario, è responsabile della buona condotta dello spaccio sia per quanto riguarda il lavoro, che la merce datagli in consegna; è tenuto ad osservare tutte le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa dalla quale dipende e da persone da questo delegate. A compenso delle sue prestazioni, al gestore verrà corrisposto il seguente trattamento economico:

a) Un compenso di L. . . . . (. . . . .) per ogni cento lire sugli incassi lordi effettuati nello spaccio con un minimo garantito di L. . . . .; il tutto comprensivo della indennità di contingenza e dei suoi eventuali aumenti, per compenso del lavoro domenicale e per lavoro di inventario.

b) La 13ª mensilità, le festività nazionali e infrasettimanali, le ferie, saranno corrisposte sulla base della retribuzione media mensile, come previsto dal vigente C.C.N.L.

c) La indennità di anzianità, sarà accantonata in ragione del disposto dell'art. 84 del C.C.N.L. e sarà corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di dipendenza.

d) Sarà provveduto inoltre alle assicurazioni sociali presso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.M., ritenute come per legge.

La retribuzione come sopra stabilita è comprensiva di ogni mercede dovuta ai familiari del sig. . . . . che eventualmente lo coadiuvano e lo sostituiscono nelle sue mansioni di gestore di spaccio.

Queste persone non hanno alcun rapporto di lavoro con la Soc. Cooperativa di Consumo di . . . . . . e conseguentemente la loro eventuale retribuzione ed assicurazione fa carico al sig. . . . . Allo scopo di facilitare il computo dello stipendio si conviene che la suddetta Cooperativa corrisponde al sig. . . . . ogni mese la somma di L. . . . . . a titolo di acconto, salvo conguaglio a fine di ogni anno della differenza dovutagli sulla provvigione del . . %.

Art. 3.

La durata normale di lavoro è quella prevista dall'art. 26 del più volte citato C.C.N.L. Peraltro, ai sensi dell'art. 31 dello stesso C.C.N.L., il gestore sig. . . . . è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro, percependo la normale retribuzione mensile prevista dall'art. 2 del presente accordo e senza quindi corresponsione di compenso speciale, per il tempo necessario al regolare funzionamento del servizio ad esso affidato.

Art. 4.

Le merci affidate al gestore sig. . . . . saranno poste a suo carico nel modo previsto dall'articolo 99 del C.C.N.L., attenendosi alla tabella di carico che sarà stipulata in sede provinciale tra le organizzazioni interessate.

Il sig. . . . . è responsabile dei crediti concessi a clienti senza autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione della più volte citata Soc. Cooperativa, e dei crediti eccedenti l'importo previamente autorizzato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 5.

La misura della cauzione che dovrà essere prestata dal sig. . . . ., secondo quanto previsto dall'art. 96 del più volte citato C.C.N.L., è fissata in L. . . . .

Art. 6.

Il Gestore sig. . . . . . . dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartitegli dal Consiglio di Amministrazione della più volte citata Cooperativa di Consumo di . . . . . a riguardo delle questioni concernenti il servizio a lui affidato.

A questo riguardo ci si atterrà scrupolosamente alle disposizioni degli articoli 92, 93, 94 e 95 del più volte citato C.C.N.L.

E' prevista l'eventualità di redigere un regolamento interno da formularsi in comune accordo tra le parti.

Art. 7.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Accordo aziendale le parti fanno riferimento a quanto disposto dalle norme di legge in vigore e del più volte citato C.C.N.L.

Art. 8.

Il presente accordo avrà la decorrenza ad ogni effetto dal . . . . . ed avrà la durata fino al . . . . .; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto almeno un mese prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Art. 14.

CALO MERCI E INVENTARI

In riferimento all'art. 99 del C.C.N.L. si precisa che la tabella dei cali e delle tare sarà determinata da una Commissione paritetica nominata dalle parti contraenti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di lavoro.

Art. 15

DIVISE

In relazione all'art. 103 del C.C.N.L. si precisa:
Le divise, le bluse e grembiuli, verranno fornite dalla Cooperativa nella proporzione di due per il primo anno ed una per gli anni successivi.

Art. 16.

COABITAZIONE VITTO E ALLOGGIO

In relazione all'art. 101 del C.C.N.L. si precisa:

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio o del vitto o solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione globale, vengono fissate come segue:

Vitto (due pasti) e alloggio . . . . . . 35 %

Vitto (due pasti) . . . . 25 %

Alloggio . . . . 10 %

Art. 17.

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente contratto; gli Istituti contrattuali a carattere normativo eventualmente più favorevoli non assorbono i nuovi miglioramenti economici apportati.

CHIARIMENTO A VERBALE

A chiarimento dell'art. 94 del C.C.N.L., viene stabilito che il licenziamento si ha per giusta causa.

Giusta causa si ha quando sussiste una infrazione del lavoratore ai doveri derivati dal rapporto di lavoro così grave da non consentire la prosecuzione dello stesso: parte di tali infrazioni è contenuta nel già citato art. 94, e quando esso sia imposto da ragioni relative ad esigenze aziendali della Cooperativa.

Ove il licenziamento fosse riconosciuto ingiustificato dalle organizzazioni paritetiche competenti e la Cooperativa torni ad assumere il dipendente, la medesima gli corrisponderà l'importo delle giornate che sono intercorse dalla data del licenziamento alla data di riassunzione.

I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 94 del C.C.N.L. 2 marzo 1955 ed i provvedimenti di licenziamento, prima di essere comunicati al dipendente devono essere comunicati e motivati alla C. I. o delegato di azienda con i quali dovranno essere discussi entro 2 giorni.

Qualora la C. I. o delegato di azienda non riconoscessero validi i provvedimenti presi, la questione potrà essere rimessa al giudizio di una Commissione arbitrale provinciale composta da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni cooperative, due dei quali in rappresentanza dell'Associazione cooperativa cui è aderente e da tre delle organizzazioni sindacali sottoscriventi, con un Presidente scelto in accordo tra le parti.

Tale Commissione entro 15 giorni dovrà prendere in esame la questione, alle cui conclusioni le parti si rimettono.

Tale procedura non ha carattere interruttivo del provvedimento di licenziamento, che sarà operativo anche in caso di ricorso alla Commissione arbitrale provinciale.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo avrà decorrenza dal 19 gennaio 1960 e la sua durata è collegata a quella del C.C.N.L. 2 marzo 1955 ed all'accordo sul conglobamento dell'8 maggio 1958.

ALLEGATO

TABELLE DEI MINIMI SALARIALI PER CATEGORIE CONGLOBATE FINO AL NOVEMBRE 1956

CATEGORIE	Uomini			Donne		
	Paga base	Contingenza	Compl.	Paga base	Contingenza	Compl.
CATEGORIA *A*						
Raggruppamento A-1						
Mensile	61.500	4.459	65.959	54.000	4.459	58.459
Personale con funzioni di carattere direttivo.						
Raggruppamento A-2						
Mensile	56.000	4.459	60.459	50.000	4.459	54.459
Capo dei servizi tecnici amministrativi. Capo del servizio ispettivo. Gestore o Gerente con un anno di anzianità e con almeno 10 dipendenti. Capo uffici vendite e acquisti.						
CATEGORIA *B*						
Raggruppamento B-1						
Mensile	50.000	3.354	53.354	44.000	2.925	46.925
Capo ufficio. Ispettore. Capo contabile. Cassiere principale (3 casse). Segretario con mansioni di concetto. Provveditore di Cooperativa.						
Raggruppamento B-2						
Mensile	46.500	3.354	49.854	39.500	2.925	42.425
Contabili con mansioni di concetto. Magazziniere con responsabilità.						
Raggruppamento B-3						
Vetrinista. Altro personale non elencato.						
Oltre 21 anni – Mensile	43.000	3.354	46.354	36.500	2.925	39.425
Fino a 21 anni – Mensile . . .	41.000	2.912	43.912	34.500	2.509	37.009

CATEGORIE	Uomini			Donne		
	Paga base	Contingenza	Compl.	Paga base	Contingenza	Compl.
CATEGORIA *C*						
Raggruppamento C-1						
Contabile d'ordine. Cassiere o banconiere.						
Oltre 21 anni – Mensile	39.000	2.496	41.496	33.000	2.184	35.184
Da 20 a 21 anni – Mensile . .	36.000	2.405	38.405	31.000	2.054	33.054
Da 19 a 20 anni – Mensile . .	34.000	2.314	36.314	28.000	1.846	29.846
Da 18 a 19 anni – Mensile . .	33.500	2.119	35.619	27.500	1.716	29.216
Da 17 a 18 anni – Mensile . .	26.000	1.833	27.833	22.000	1.573	23.573
Raggruppamento C-2						
Aiuto contabile. Esattore. Stenodattilografa. Aiuto Commesso e aiuto banconiere con oltre 5 anni di anzianità. Magazziniere. Commesso magazzino.						
Oltre 21 anni – Mensile	37.000	2.496	39.496	31.000	2.184	33.184
Da 20 a 21 anni – Mensile . .	34.500	2.405	36.905	29.500	2.054	31.554
Da 19 a 20 anni – Mensile . .	32.500	2.314	34.814	26.000	1.846	27.846
Da 18 a 19 anni – Mensile . .	31.500	2.119	33.619	25.000	1.716	26.716
Da 17 a 18 anni – Mensile . .	25.500	1.833	27.333	21.000	1.573	22.573
Da 16 a 17 anni – Mensile . .	24.500	1.690	26.190	20.500	1.456	21.956
Raggruppamento C-3						
Aiuto commesso o Banconiere da 3 a 5 anni di anzianità.						
Oltre 21 anni – Mensile	35.000	2.119	37.119	29.000	1.846	30.846
Da 20 a 21 anni – Mensile . .	32.500	2.028	34.528	27.500	1.768	29.268
Da 19 a 20 anni – Mensile . .	30.500	1.963	32.463	24.000	1.651	25.651
Da 18 a 19 anni – Mensile . .	30.000	1.846	31.846	23.500	1.456	24.956
Da 17 a 18 anni – Mensile . .	23.500	1.560	25.060	19.500	1.326	20.826
Da 16 a 17 anni – Mensile . .	23.000	1.469	24.469	19.000	1.261	20.261

ALLEGATO

Segue: **TABELLE DEI MINIMI SALARIALI PER CATEGORIE CONGLOBATE FINO AL NOVEMBRE 1956**

CATEGORIE	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Contin-genza	Compl.	Paga base	Contin-genza	Compl.
Raggruppamento C-4						
Dattilografo. Aiuto commesso o banconiere fino a 3 anni di anzianità. Addetto al centralino telefonico. Altro personale con mansioni d'ordine non compreso.						
Oltre 21 anni – Mensile	33.000	2.119	35.119	27.500	1.846	29.346
Da 20 a 21 anni – Mensile . .	30.500	2.028	32.528	26.000	1.768	27.768
Da 19 a 20 anni – Mensile . .	28.500	1.963	30.463	23.500	1.651	25.151
Da 18 a 19 anni – Mensile . .	28.000	1.846	29.846	22.000	1.456	23.456
Da 17 a 18 anni – Mensile . .	22.000	1.560	23.560	18.500	1.326	19.826
Da 16 a 17 anni – Mensile . .	21.500	1.469	22.969	18.000	1.261	19.261
CATEGORIA *D*						
Raggruppamento D-1						
Autisti di autocarri.						
Oltre 20 anni - Giorno	1.400	90 —	1.490 —	1.300	76,50	1.376,50
Da 18 a 20 anni - Giorno . .	1.350	87,50	1.437,50	—	—	—
Da 16 a 18 anni - Giorno . .	1.150	77,50	1.227,50	—	—	—
Raggruppamento D-2						
Aiuto commesso o banconiere di Cooperativa per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale Id. per macelleria Id. per erba e frutta Id. per pesca Id. per latte Id. per pane e pasta Usciere. Autista. Conducente motofurgoncino.						
Oltre 20 anni - Giorno	1.350	80,50	1.430,50	1.200	68,50	1.268,50
Da 18 a 20 anni - Giorno . . .	1.300	78,50	1.378,50	950	57 50	1.007,50
Da 16 a 18 anni - Giorno . . .	1.100	69 —	1.169 —	800	54 —	854 —
Da 14 a 16 anni - Giorno . . .	850	57 —	907 —	600	48 —	648 —

CATEGORIE	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Contin-genza	Compl.	Paga base	Contin-genza	Compl.
Ragggruppamento D-3						
Fattorino. Custode. Portieri. Guardiano nutturno.						
Oltre 20 anni - Giorno	1.250	76,59	1.326,59	1.100	65 —	1.165 —
Da 18 a 20 anni - Giorno . . .	1.150	71,50	1.221,50	1.000	54,50	1.054,50
Da 16 a 18 anni - Giorno . . .	900	56,50	956,50	850	48,50	898,50
Da 14 a 16 anni - Giorno . . .	600	44,50	644,50	550	42 —	592 —
Raggruppamento D-4						
Personale di fatica, altro personale subalterno.						
Oltre 20 anni - Giorno	1.200	71,50	1.271,50	1.000	61 —	1.061 —
Da 18 a 20 anni - Giorno . . .	1.050	67 —	1.117 —	850	51,50	902,50
Da 16 a 18 anni - Giorno . . .	800	53 —	853 —	700	46 —	746 —
Da 14 a 16 anni - Giorno . . .	450	37 —	487 —	400	36,50	436,50
CATEGORIA *E*						
Raggruppamento E						
Capo operaio - Giorno	1.500	90 —	1.590 —	1.300	76,50	1.376,50
Raggruppamento E-1						
Operaio specializzato.						
Oltre 20 anni - Giorno	1.400	90 —	1.490 —	1.250	76,50	1.326,50
Da 18 a 20 anni - Giorno . . .	1.250	87,50	1.337,50	1.100	74,50	1.174,50
Da 16 a 18 anni - Giorno . . .	950	77,50	1.027,50	900	66 —	966 —
Raggruppamento E-2						
Operaio qualicato.						
Oltre 20 anni – Giorno	1.350	80,50	1.430,50	1.100	68,50	1.168,50
Da 18 a 20 anni – Giorno. . .	1.200	78,50	1.278,50	900	57,50	957,50
Da 16 a 18 anni – Giorno. . .	900	69 —	969 —	800	54 —	854 —
Da 14 a 16 anni – Giorno. . .	600	57 —	657 —	550	48 —	598 —
Raggruppamento E-3						
Operaio comune.						
Oltre 20 anni – Giorno	1.300	76,59	1.376,59	1.000	65 —	1.065 —
Da 18 a 20 anni – Giorno. . .	1.150	71,50	1.221,50	900	54,50	954,50
Da 16 a 18 anni – Giorno. . .	850	56,50	906,50	700	48,50	748,50
Da 14 a 16 anni – Giorno. . .	550	44,50	594,50	500	42 —	542 —

APPRENDISTI

ETÀ ASSUNZIONE	1° ANNO DI SERVIZIO			2° ANNO DI SERVIZIO			3° ANNO DI SERVIZIO		
	Paga base	Contingenza	Compl.	Paga base	Contingenza	Compl.	Paga base	Contingenza	Compl.
IMPIEGATI									
UOMINI:									
Da 19 a 20 anni	20.000	1.767	21.767	23.850	1.767	25.617	24.350	1.767	26.117
Da 18 a 19 anni	19.000	1.661	20.661	23.200	1.661	24.861	23.800	1.661	25.461
Da 17 a 18 anni	15.500	1.404	16.904	19.000	1.404	20.404	20.100	1.404	21.504
Da 16 a 17 anni	15.200	1.322	16.522	18.600	1.322	19.922	19.500	1.322	20.822
Da 15 a 16 anni	10.600	1.053	11.653	13.200	1.053	14.253	15.800	1.053	16.853
Da 14 a 15 anni	10.600	1.053	11.653	13.200	1.053	14.253	15.800	1.053	16.853
DONNE:									
Da 19 a 20 anni	16.000	1.486	17.486	19.250	1.486	20.736	19.650	1.486	21.136
Da 18 a 19 anni	15.100	1.310	16.410	18.500	1.310	19.810	18.500	1.310	19.810
Da 17 a 18 anni	13.400	1.193	14.593	16.500	1.193	17.693	16.800	1.193	17.993
Da 16 a 17 anni	13.050	1.135	14.185	16.200	1.135	17.335	16.300	1.135	17.435
Da 15 a 16 abni	10.700	994	11.694	13.300	994	14.294	15.600	994	16.594
OPERAI									
UOMINI:									
Da 18 a 20 anni	880	64,50	944,50	1000 —	64,50	1.064,50	1.010 —	64,50	1.074,50
Da 16 a 18 anni	695	51 —	746 —	815 —	51 —	866 —	835 —	51 —	886 —
Da 14 a 16 anni	445	40 —	485 —	515 —	40 —	555 —	595 —	40 —	635 —
DONNE:									
Da 18 a 20 anni	655	49 —	704 —	740 —	49 —	789 —	755 —	49 —	804 —
Da 16 a 18 anni	525	44 —	569 —	645 —	44 —	689 —	645 —	44 —	689 —
Da 14 a 16 anni	295	38 —	333 —	365 —	38 —	403 —	425.—	38 —	463 —

NOTE — 1) I minimi di retribuzione di cui sopra valgono per il comune di Pisa. Per i comuni di Pontedera, Cascina, Volterra, S. Croce sull'Arno, i minimi vengono ridotti del 6 %. Per i restanti comuni della Provincia i minimi stessi vengono ridotti del 12 %. — 2) In base all'Accordo Nazionale sul Conglobamento, stipulato l'8 maggio 1958 tra le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori C.I.S.L., U.I.L., C.G.I.L. e delle Cooperative si stabilisce che, per i Gerenti o Gestori di cui alla Categoria B della presente tabella, la retribuzione da corrispondere varierà a seconda del personale alle loro dipendenze, come appresso indicato:

GESTORI

	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Contingenza	Compl.	Paga base	Contingenza	Compl.
Con dipendenti da un massimo di 9 ad un minimo di 6	50.000	3.354	53.354	44.000	2.925	46.925
Con dipendenti da un massimo di 5 ad un minimo di 4	46.000	3.354	49.354	40.000	2.925	42.925
Con dipendenti da un massimo di 3 ad un minimo di 1	43.000	3.354	46.354	37.000	2.925	39.925
Senza dipendenti	41.000	3.354	44.354	35.000	2.925	37.925

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 GENNAIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, SUL CONGLOBAMENTO ED INQUADRAMENTO DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sette del mese di gennaio presso la sede della FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE di Savona ed Imperia,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (F.I.L.C.E.A. - C.G.I.L.) nella persona del sig. *Peracchi Giovanni,* segretario, sig.na *Besio Maria* del direttivo provinciale, *Diani Dino* dipendente dell'Alleanza Cooperativa Savonese,

e

la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI SAVONA ED IMPERIA in persona del sig. *Santorelli Adolfo,* presidente; *Cerrato* rag. *Sergio* responsabile del settore consumo; *Cigliuti Giuseppe* membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Consumo fra Lavoratori di Millesimo, *D'Aniello Francesco,* direttore dell'Alleanza Cooperativa Savonese,

si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale per il conglobamento ed inquadramento delle qualifiche del personale dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti a qualsiasi settore merceologico appartengano.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

CATEGORIA « A »

Raggruppamento A-1:

Personale con funzioni di carattere direttivo.

Uomo	L	75.000
Donna	»	68.000

Raggruppamento A-2:

1) Capo dei servizi tecnici e amministrativi;
2) Capo del servizio ispettivo;
3) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;
4) Capo Ufficio vendite o acquisti.

Uomo	L.	66.000
Donna	»	59.000

CATEGORIA « B »

Raggruppamento B-1:

1) Capo Ufficio;
2) Ispettore;
3) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso di cui alla categoria precedente;
5) Capo contabile;
6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;
9) Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto;
10) Capo di officina o laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina o laboratorio stessi.

Uomo	L.	55.000
Donna	»	50.000

Raggruppamento B-2:

4) Capo reparto o Capo spaccio anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze;
7) Contabile con mansioni di concetto;
8) Corrispondente con mansioni di concetto;
11) Segretario di direzione con mansioni di concetto;
12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze;
13) Determinatore di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo;
14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
15) Chimico di laboratorio.

Uomo	L.	53.000
Donna	»	47.000

Raggruppamento B-3:

17) Vetrinista;
18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione.

		Uomini	Donne
Superiori 21 anni	L.	52.000	45.000
Inferiori 21 anni	»	49.000	43.000

CAPI SPACCIO

		Uomini	Donne
Capo spaccio con 5 dipendenti			
superiore ai 21 anni	L.	51.000	44.000
inferiore ai 21 anni	»	49.000	43.000
Capo spaccio con 4 dipendenti			
superiori ai 21 anni	»	49.000	42.000
inferiore ai 21 anni	»	47.000	41.000
Capo spaccio con 3 dipendenti			
superiore ai 21 anni	»	47.000	41.000
inferiore ai 21 anni	»	45.000	40.000
Capo spaccio con 2 dipendenti			
superiore ai 21 anni	»	46.000	40.000
inferiore ai 21 anni	»	44.000	38.000
Capo spaccio con 1 dipendente			
superiore ai 21 anni	»	44.000	38.000
inferiore ai 21 anni	»	42.000	36.000
Capo spaccio senza dipendenti			
superiore ai 21 anni	»	43.000	36.000
inferiore ai 21 anni	»	40.000	34.000

CATEGORIA « C »

Raggruppamento C-1

1) Contabile d'ordine;
6) Cassiere comune;
15) Commesso addetto alla vendita o banconiere.

		Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	42.000	35.000
dai 20 ai 21 anni	»	40.000	34.000
dai 19 ai 20 anni	»	38.000	31.000
dai 18 ai 19 anni	»	35.000	29.000
dai 17 ai 18 anni	»	28.000	24.000
dai 16 ai 17 anni	»	23.000	18.000
sotto ai 16 anni	»	18.000	15.000

Raggruppamento C-2:

2) Aiuto contabile;
3) Addetto alle macchine calcolatrici;
7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
9) Stenodattilografa;
16-a) Aiuto commesso o aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore ai 5 anni;
18) Magazziniere; magazziniere anche con funzione di vendita;
19) Commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendente del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti); tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

		Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	40.000	34.000
dai 20 ai 21 anni	»	39.000	33.000
dai 19 ai 20 anni	»	36.000	30.000
dai 18 ai 19 anni	»	34.000	28.000
dai 17 ai 18 anni	»	27.000	23.000
dai 16 ai 17 anni	»	22.000	17.000
sotto ai 16 anni	»	17.000	14.000

Raggruppamento C-3:

4) Fatturista;
5) Squarcista;
16-*b*) Aiuto commesso o aiuto banconiere da tre a cinque anni di anzianità di qualifica;
17) Impiegato addetto al riscontro ed al controllo delle vendite;
21) Pratico di laboratorio chimico.

		Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	39.000	33.000
dai 20 ai 21 anni	»	38.000	32.000
dai 19 ai 20 anni	»	35.000	29.000
dai 18 ai 19 anni	»	33.000	27.000
dai 17 ai 18 anni	»	26.000	22.000
dai 16 ai 17 anni	»	21.000	16.000
sotto ai 16 anni	»	16.000	13.000

Raggruppamento C-4:

10) Dattilografo;
11) Scritturale;
12) Archivista; protocollista;
13) Schedarista;
14) Addetto agli indirizzi;
16-c) Aiuto commesso o aiuto banconiere sino a tre anni di anzianità di qualifica;
20) Addetto al centralino telefonico;
22) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella presente elencazione.

		Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	39.000	33.000
dai 20 ai 21 anni	»	38.000	32.000
dai 19 ai 20 anni	»	35.000	29.000
dai 18 ai 19 anni	»	33.000	27.000
dai 17 ai 18 anni	»	26.000	22.000
dai 16 ai 17 anni	»	21.000	16.000
sotto ai 16 anni	»	16.000	13.000

CATEGORIA « D »

Raggruppamento D-1:

D II° Gruppo

13) Conducente di autocarri e autotreni L. 42.000.

Raggruppamento D 2

D I° Gruppo

1) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita dei prodotti della alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto commesso o aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini;

3) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca;

5) Aiuto commesso o aiuto banconiere di coperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta;

D II° Gruppo

1) Usciere;
7) Imballatore;
8) Impaccatore;
12) Autista;
14) Conducente di motofurgoncino;

	Uomini	Donne
	—	—
superiore ai 21 anni	L. 39.000	31.000
dai 18 ai 21 anni	» 35.000	28.000
dai 16 ai 18 anni	» 29.000	22.000
inferiore ai 16 anni	» 21.000	17.000

Raggruppamento D 3

D II° Gruppo

2) Fattorino;
3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);
4) Custode;
5) Guardiano di deposito;
6) Guardiano notturno;
9) Avvolgitore;
10) Portiere;
15) Conducente di veicoli a trazione animale;
16) Ascensorista.

	Uomini	Donne
	—	—
superiore ai 21 anni	L. 38.000	31.000
dai 18 ai 21 anni	» 34.000	28.000
dai 16 ai 18 anni	» 27.000	21.000
inferiore ai 16 anni	» 20.000	17.000

Raggruppamento D 4:

D II° Gruppo

11) Personale di fatica e addetti alla pulizia;
17) Altro personale subalterno o ausiliario con mansioni analoghe.

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L. 35.000	30.000
dai 18 ai 21 anni	» 33.000	27.000
dai 16 ai 18 anni	» 27.000	21.000
inferiore ai 16 anni	» 19.000	16.000

CATEGORIA « E »

Raggruppamento E-1:

Operaio specializzato	Uomini	Donne
	—	—
superiore ai 20 anni	L. 42.000	—
dai 18 ai 20 anni	» 40.000	—

Raggruppamento E 2:

Operaio qualificato	Uomini	Donne
	—	—
superiore ai 20 anni	L. 41.000	37.000
dai 18 ai 20 anni	» 39.000	35.000
inferiore ai 18 anni	» 30.000	27.000

Raggruppamento E 3:

Operaio comune	Uomini	Donne
	—	—
superiore ai 20 anni	L. 40.000	36.000
dai 18 ai 20 anni	» 38.000	34.000
dai 16 ai 18 anni	» 32.000	28.000
inferiore ai 16 anni	» 21.000	20.000

Retribuzione degli apprendisti

La retribuzione degli apprendisti verrà determinata diminuendo percentualmente la paga della categoria e dell'età per la quale l'apprendista viene assunto, applicando la seguente tabella:

per il 1° anno di servizio riduzione del 40 %
per il 2° anno di servizio riduzione del 25 %
per il 3° anno di servizio riduzione del 10 %

Integrazione retribuzioni

Ai minimi contrattuali stabiliti verranno aggiunti i punti della scala mobile maturati dal 1° dicembre 1955 e l'indennità di caro pane.

Scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità già maturati vanno riportati in percentuale sulle nuove retribuzioni.

Trattamento di malattia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative di Consumo, si conviene che, per i casi di malattia ed infortunio che superano i 30 giorni, la Cooperativa corrisponderà una integrazione del 25 per cento per le paghe superiori alle quarantamila lire.

Tale integrazione avrà la durata massima di sessanta giorni.

Condizione di miglior favore

Le condizioni di miglior favore personali, aziendali e contrattuali, sono mantenute.

Applicazione nuovo inquadramento

L'applicazione aziendale del nuovo inquadramento e la risoluzione di eventuali divergenze in merito conseguenti alla stipulazione del presente contratto si demanda ad accordi con le Commissioni interne e, in carenza, con il Sindacato.

Capi spaccio

Per i Capi spaccio e gerenti le retribuzioni minime contrattuali varieranno tenendo conto del numero dei dipendenti addetti ad ogni singolo spaccio.

Comuni della Provincia

Per tutti i Comuni della provincia, capoluogo escluso, qualunque sia la sede centrale della cooperativa, i minimi tabellari, comprensivi della contingenza, saranno diminuiti del 10 %.

Rinvio al C. C. N. L.

Per quanto non è previsto nel presente Contratto integrativo, valgono le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 e nell'Accordo Nazionale dell'8 maggio 1958.

Decorrenza e durata

L'accordo decorre dal 1° maggio 1958 ed avrà la durata di anni uno. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sarà disdettato con lettera raccomandata, da una delle parti, almeno due mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta, il presente Contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 SETTEMBRE 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 24 del mese di settembre dell'anno 1958 in Trento

tra

la FEDERAZIONE DEI CONSORZI COOPERATIVI DI TRENTO, rappresentata dal suo presidente sen. dott. *Mott Angelo Giacomo*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI - C.I.S.L. - rappresentata dai signori rag. *Franco Covi, Cappelletti Rino, Fedrizzi Silvio, Mazzurana Oscar, Melchiorri Michele,* ragionier *Paoli Ezio,* assistiti dal sig. *Giuseppe Luchi;*

è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al Contratto di lavoro 2 marzo 1955, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende cooperative della provincia di Trento.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1958 verranno corrisposti al personale i seguenti minimi di retribuzione:

	I cl.	II cl.	III cl.	IV cl.
B 1				
Gerente	60.000	54.000	44.500	39.500
C 1				
Commesso, banconiere di macelleria cassiere	42.500	38.500	32.000	28.500
C 2				
Aiuto contabile	42.500	38.500	32.000	28.500
D 2				
Aiuto commesso e aiuto banconiere di macelleria	31.500	28.500	25.000	23.000
D 3				
Custode guardiano notturno	34.000	33.500	33.500	33.500
E 1				
Operai specializzati	38.500	37.500	37.500	37.500
E 2				
Operai qualificati	36.500	35.500	35.500	35.500
E 3				
Operai comuni	34.000	33.500	33.500	33.500

Chiarimento a verbale

Le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente accordo, sono comprensive della quota mensile di indennità di caro pane, nonchè delle quote di indennità di contingenza maturata dal 1° gennaio 1956 al 31 agosto 1958, che le parti hanno convenuto di conglobare.

Art. 2.

Restano in vigore le norme di cui all'accordo nazionale 22 luglio 1957, relative alle variazioni delle retribuzioni, secondo l'indice nazionale del costo della vita.

Tali variazioni saranno conteggiate separatamente secondo le norme stabilite al predetto accordo che, qui d'innanzi, troverà regolare applicazione.

Art. 3.

Al personale addetto alle seguenti Famiglie Cooperative: Barco, Baselga di Trento, Bertoldi di Lavarone, Enguiso, Faver, Lasino, Riva Vallarsa, Roncogno, e Valda, verranno corrisposti i seguenti minimi di retribuzione:

Gerente	33.500
Commesso	25.500
Aiuto commesso	21.500

Per il personale con qualifica di apprendista verrà corrisposta la retribuzione prevista dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 del contratto nazionale 2 marzo 1955, si conviene che la durata massima dell'apprendistato è stabilita in tre anni per coloro che iniziano il periodo di apprendistato prima di aver compiuto il 17° anno di età ed in due anni per coloro che iniziano il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 17° anno di età

Agli apprendisti saranno corrisposte le seguenti retribuzioni:

I anno	L.	6.000
II anno	»	10.000
III anno	»	15.000

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono la abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 24 del contratto nazionale 2 marzo 1955.

Art. 5.

Avuto riguardo alle particolari condizioni ambientali ed alla diversa potenzialità economica, ai soli effetti della retribuzione le Famiglie Cooperative sono ripartite in quattro categorie.

L'assegnazione delle Famiglie Cooperative alle diverse categorie sarà convenuta fra le parti stipulanti il presente accordo, tenuto conto in via di massima del giro di affari avuto da ciascuna Cooperativa nell'anno antecedente, al reddito ricavato ed al numero degli abitanti del paese.

L'inquadramento potrà essere riveduto alla fine di ogni anno su richiesta di una delle parti.

Art. 6.

I lavoratori che prestano saltuariamente la loro opera nel corso della giornata, saranno retribui con la retribuzione di cui all'art. 1, corrispondente alla qualifica loro attribuita, ragguagliata alle giornate od alle ore di lavoro effettivamente eseguite.

Non è da considerarsi saltuario il servizio prestato in via continuativa per mezza giornata che sarà compensato con la metà della retribuzione normale.

Art. 7.

Ai lavoratori ai quali, per consuetudine, la retribuzione mensile venisse corrisposta per settimana o per quindicina, tale consuetudine sarà mantenuta applicando il seguente conteggio:

retribuzione mensile × 12 : 52 = versamento settimanale;

retribuzione mensile × 12 : 26 = versamento quindicinale.

Art. 8.

L'art. 35 del Contratto Nazionale 2 marzo 1955, viene abrogato, restando convenuto che il ragguaglio a singola giornata del trattamento economico si ottiene dividendo per 26 la retribuzone mensile e il ragguaglio a singola ora, dividendo per 8 la retribuzione giornaliera.

Art. 9.

La retribuzione da corrispondersi al personale femminile con età inferiore ai 35 anni, potrà essere decurtata del 10 per cento.

Art. 10.

All'aiuto commesso che abbia compiuto cinque anni lavorativi in tale qualifica verrà riconosciuta la qualifica di commesso.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono l'abrogazione del III e IV comma dell'art. 6 del contratto nazionale 2 marzo 1955.

Art. 11.

Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° gennaio 1946 presso la stessa Cooperativa, il personale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito e dalla età raggiunta, a cinque scatti triennali ognuno della misura del 4 per cento della retribuzione contrattuale in vigore per la propria qualifica.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulle retribuzioni contrattuali in atto alle singole scadenze mensili. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti degli apprendisti e degli aiuto-commessi.

Art. 12.

La durata normale del lavoro è di 8 ore, giornaliere e di 48 settimanali fatte a negozio aperto, più sei ore settimanali (una al giorno) di lavoro interno a negozio chiuso.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro un anno dalla data di stipulazione del presente accordo, per la discussione relativa all'esecuzione di un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali, realizzando in tal modo il contenuto dell'art. 26 del Contratto Nazionale 2 marzo 1955.

Nel frattempo, le parti si impegnano di esperire, di comune accordo, idonei interventi presso le autorità preposte, al fine di ottenere l'emanazione di un decreto che stabilisca la parità fra l'orario di lavoro e quello di apertura e chiusura dei negozi, restando inteso che quest'ultimo non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.

Art. 13.

Per il trattamento di malattia ed infortunio valgono le norme stabilite per le provincie redente del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

a) superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio:

mesi uno con retribuzione intera;
mesi due con mezza mensilità di retribuzione;

b) da 5 a 10 anni di servizio:
mesi due con retribuzione intera;
mesi quattro con mezzo mensilità di retribuzione;

c) oltre i 10 anni di servizio:
mesi tre con retribuzione intera;
mesi sei con mezza mensilità di retribuzione.

Per il personale avente qualifica di operaio e per gli apprendisti, le indennità di cui sopra si intendono ridotte alla metà.

Per intera retribuzione si intende il complesso degli assegni goduti nel semestre precedente l'interruzione del servizio. Il periodo di malattia è considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il periodo di conservazione del posto, in caso di malattia o di infortunio resta fissato per tutti indistamente — operai ed impiegati — in 180 giorni, fatto salve le condizioni di miglior favore esistenti per gli impiegati aventi una inzianità superiore ai dieci anni di servizio compiuti, per i quali il periodo di conservazione del posto resta convenuto in giorni 270.

Art. 14.

Il lavoratore che abbia prestato almeno sei mesi di ininterrotto servizio, oltre il preavviso, avrà il diritto in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, sempre che non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità per ogni anno di servizio prestato commisurata come segue:

Categorie: *A*, *B*, *C*, *D*:

a) per gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile;

b) dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile;

c) dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile;

d) dal 1° gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile.

Categoria E:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1947: 10/30 della retribuzione mensile;

b) dal 1° gennaio 1948 in poi: 15/30 della retribuzione mensile.

Art. 15.

In caso di dimissioni, spetta al lavoratore dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

a) nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti presso l'azienda: il 50 per cento della indennità di licenziamento stabilita dall'art. 14 del presente accordo;

b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il X e il V anno; il 75% della indennità di licenziamento di cui all'art. 14;

c) nel caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti: l'intera indennità di cui al citato art. 14.

Art. 16.

Sono considerati spacci rurali quelle cooperative che:

a) sono affidate a un solo gerente, senza altri dipendenti, il quale può farsi sostituire dai familiari ove ciò sia consentito dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa;

b) hanno limitato o saltuario orario di lavoro nel corso della giornata o della settimana;

c) operino in comuni o in frazione di comuni con popolazione non superiore ai 500 abitanti.

Il trattamento economico del personale degli spacci rurali verrà fissato in ogni singolo caso di comune accordo fra le parti interessate.

Art. 17.

Il presente accordo avrà la durata di un anno con decorrenza dal 1° luglio 1958 e scadrà il 30 giugno 1959.

Si intenderà tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi ove non intervenga disdetta scritta di una delle parti contraenti concessa con preavviso di almeno un mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 GIUGNO 1960 PER LE FAMIGLIE COOPERATIVE E PER IL PERSONALE DA ESSE DIPENDENTE, DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 1960 in Trento,

tra

la Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento, rappresentata dal suo Presidente sen. dott. *Mott Angelo Giacomo,* assistito dal Vicepresidente della stessa dott. *Fronza Dario,*

e

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L., rappresentata dai signori *Agostini Lino, Mazzurana Oscar, Cappletti Rino, Fedrizzi Silvio, Paoli* rag. *Ezio,* assistiti dal sig. *Luchi Giuseppe,*

si è addivenuti al seguente accordo.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 è stata convenuta la seguente classifica delle Famiglie Cooperative di Trento:

I. CATEGORIA

1. Aldeno;
2. Avio;
3. Brentonico;
4. Canazei;
5. Cavalese;
6. Coredo;
7. Isera;
8. Lizzana;
9. Malè;
10. Mattarello;
11. Mezzocorona;
12. Moena;
13. Pinzolo;
14. Povo;
15. Predazzo;
16. Roverè della Luna;
17. Saone;
18. Storo;
19. Tesero;
20. Ziano.

II. CATEGORIA

1. Ala;
2. Albiano;
3. Bedollo;
4. Bezzecca;
5. Bronzolo;
6. Cadine;
7. Canal S. Bovo;
8. Caoria;
9. Caldes;
10. Casteltesino;
11. Cembra;
12. Chienis Ronzo;
13. Civezzano;
14. Cles;
15. Cloz;
16. Condino;
17. Cortaccia;
18. Fai
19. Gardolo;
20. Imer;
21. Lavis;
22. Levico;
23. Marter;
24. Martignano;
25. Mezzano;
26. Mezzolombardo;
27. Molina di Ledro;
28. Molveno;
29. Montagnaga;
30. Noriglio;
31. Pieve di Bono;
32. Pilcante;
33. Pracorno Rabbi;
34. Pressano;
35. Roncegno;
36. Roncone;
37. S. Giovanni di Fassa;
38. S. Bernardo di Rabbi;
39. S. Lorenzo Banale;
40. S. Michele;
41. Spormaggiore;
42. Terlago;
43. Termeno;
44. Tonadico;
45. Tuenno;
46. Valfloriana;
47. Vermiglio;
48. Villalagarina;
49. Volano.

III. CATEGORIA

1. Andalo;
2. Anghebeni;
3. Bersone;
4. Besagno;
5. Besenello;
6. Bocenago;
7. Bondo;

8. Breguzzo;
9. Brez.
10. Brusago;
11. Caderzone;
12. Calavino;
13. Calliano;
14. Caldonazzo;
15. Calceramica;
16. Campitello;
17. Cappella Lavarone;
18. Capriana;
19. Carbonare;
20. Carisolo;
21. Castagne;
22. Castelfondo;
23. Castellano;
24. Campodenno;
25. Cavrasto;
26. Cavedine;
27. Castelnuovo;
28. Celledizzo;
29. Centa;
30. Centrale Pinè;
31. Cis;
32. Cimone;
33. Chizzola;
34. Cogolo;
35. Cornè;
36. Cunevo;
37. Chiarano;
38. Daiano;
39. Daone;
40. Dambel;
41. Darzo;
42. Dro;
43. Fiavè;
44. Fisto;
45. Flavon;
46. Fornace;
47. Carniga;
48. Godengo;
49. Grigno;
50. Grumes;
51. Iavrè;
52. Ischia;
53. Lases;
54. Lenzumo;
55. Livo Varollo;
56. Lona;
57. Madrano;
58. Magras di Malè (fiale);
59. Meano;
60. Machel;
61. Miola;
62. Molina di Fiemme;
63. Mori Centro;
64. Mori Superiore;
65. Montesover;
66. Masi di Cavalese;
67. Mollaro;
68. Mortaso;
69. Nanno;
70. Nomi;
71. Nosellari;
72. Ospedaletto;
73. Palù di Giovo;
74. Panchia;
75. Pannone;
76. Patone;
77. Parrocchia Vallarsa;
78. Pozza Trambilleno;
79. Pedersano;
80. Piazzola Rabbi;
81. Prade;
82. Preghena;
83. Quadra;
84. Raossi;
85. Revò;
86. Romallo;
87. Romeno;
88. Roncocainari;
89. Rumo;
90. Sacco;
91. S. Anna Vallarsa;
92. S. Massenza;
93. Scurelle;
94. Segno;
95. Selva di Levico;
96. Segonzano;
97. Seregnano;
98. Serravalle;
99. Sclemo;
100. Siror;
101. Smarano;
102. Sopramonte;
103. Soraga;
104. Sover;
105. Spera;
106. Sporminore;
107. Strembo;
108. Strigno;
109. Tassullo - Rallo;
110. Tenna;
111. Terres;
112. Terzolas;
113. Tione;
114. Tierno di Mori;
115. Tezze;
116. Tiarno di Ledro;
117. Torbole;
118. Torcegno;
119. Transacqua;
120. Tres;
121. Valle S. Felice;
122. Varena;
123. Vattaro;
124. Vigolo Vattaro;
125. Verla;
126. Vervò;
127. Vezzano;
128. Vigo Cavedine;
129. Vigo Cortesano;
130. Vigo D'Anaunia;
131. Vigo Lomaso;
132. Vigo Rendena;
133. Vigolo Baselga;
134. Villagnedo;
135. Villa Rendena;
136. Zambana.

SPACCI RURALI

1. Albaredo;
2. Andogno;
3. Bresimo;
4. Brione;
5. Brusino;
6. Campi di Riva;
7. Camposilvano;
8. Cologna fil. Pieve di Bono;
9. Dorà fil. di Valfloriana;
10. Dasindo fil. di Vigolomaso;
11. Favrio fil. di Fiavè;
12. Gobbera fil. di Prade;
13. Lundo;
14. Lenzima fil di Isera;
15. Mala;
16. Matassone fil. di S. Anna;
17. Monclassico;
18. Montevaccino fil di Martignano;
19. Obra di Vallarsa;
20. Piazzo di Segonzano;
21. Piano fil. di Parrocchia Vallarsa;
22. Pranzo;
23. Prezzo fil. di Pieve di Bono;
24. Ranzo;
25. Stravino fil. di Cavedine;
26. Sasso fil. di Villalagarina;
27. Tenno;
28. Termon;
29. Valmorbia;
30. Villa Banale;
31. Ville del Monte;
32. Riva Vallarsa;
33. Zortea.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 al personale addetto alle Famiglie Cooperative di Barco, Baselga di Vezzano, Bertoldi di Lavarone, Borzago, Comano, Castelcondino, Covelo, Dorsino, Enguiso, Faida, Faver, Lasino, Nogarè, Pavillo Pelugo, Roncogno, Sevignano, S. Orsola, Valda, Viarago e Samone verranno corrisposti i seguenti minimi di retribuzione:

Gerente	L.	39.500
Commesso	»	28.500
Aiuto commesso	»	23.000

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1960 al personale con la qualifica di apprendista verranno riconosciuti i seguenti minimi di retribuzione:

1° anno	L.	6.000
2° anno	»	10.000
3° anno	»	17.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 MARZO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI UDINE

L'anno 1959, il giorno 1° ottobre in Udine,

tra

l'Associazione Cooperative Friulane rappresentata dal suo presidente, on.le *Lorenzo Biasutti,* dall'avv. *Pier Giorgio Bressani,* assistiti dal direttore dell'Associazione dott. *Renzo Sabbadini;*

l'Unione Cooperative Mutue destra Tagliamento rappresentata dal suo presidente *Zacchi-Cossetti* rag. *Simone,* assistito dal direttore dell'Unione cav. *Orlando Fioretti;*

la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal suo presidente *Zanfagnini* avv. *Umberto,* assistito dal sig. *Osettigh Olivo;*

e

la FISASCA (CISL) rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Candido Pozzo,* assistito dal sig. *Maieron* geom. *Iginio;*

la FILCAT (CGIL) rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Mirolo* rag. *Renato,* assistito dal segretario camerale sig. *Bulega Walter;*

la UIDACA (UIL) rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Stellin Mario,* assistito dal sig. *Guidi Sergio;*

si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti, stipulato a Roma il 2 marzo 1955.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo di cui all'articolo 1 del C.C.N.L. 2 marzo 1955.

Art. 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Per la classificazione del personale si fa riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del C.C.N.L. 2 marzo 1955.

Art. 3.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Eseguite le operazioni di conglobamento della paga base tabellare e della indennità di contingenza in atto al 31 dicembre 1955, con gli arrotondamenti ed i miglioramenti convenuti, i minimi di retribuzione per i lavoratori dipendenti da Coperative di consumo della provincia di Udine restano determinati sulle basi di cui alla tabella allegata salvo i casi previsti dall'articolo 77 del C.C.N.L. 2 marzo 1955.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai minimi di retribuzione conglobata di cui alla tabella allegata verrà aggiunto l'importo dei punti di scala mobile derivanti dalle variazioni che si sono verificate e che si verificheranno dopo il 31 dicembre 1955.

Art. 6.

RIDUZIONE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione stabiliti dal presente Contratto integrativo, valgono per il Comune di Udine, Pordenone e Tolmezzo mentre si intendono ridotti del 4 % per i restanti Comuni della Provincia.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORI DISCONTINUI

L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui viene fissato come segue:

ore 10 giornaliere 60 settimanali per gli autisti, guardiani, custodi, uscieri, motocarristi, carradori (addetto a lavoro discontinuo);

ore 9 giornaliere 54 settimanali per i fattorini.

Art. 8.

DIARIE E TRASFERTE MISSIONE E TRASFERIMENTI

Al personale inviato in missione temporanea fuori della propria residenza giusta l'art. 52 del C.C.N.L. oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio e trasporto bagaglio ed al rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre fatte in esecuzione del mandato, fermo restando il miglior trattamento in atto verrà corrisposta una diaria nelle seguenti misure:

Personale di categoria	Per vitto e pernottamento		Per solo vitto	
	uomo	donna	uomo	donna
A	5.900	5.900	3.900	3.900
B	4.100	3.600	2.700	2.400
C	3.400	3.000	2.300	2.000
D ed E	2.900	2.500	2.000	1.700

Per brevissime trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva di viaggio e quella di soggiorno che non potrà mai essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Art. 9.

PREZZO DELLA CARTA E CALO MERCI

Ai gestori di Cooperative di consumo ai quali sarà fornita la carta ai sensi dell'art. 99, questa verrà addebitata al prezzo medio di vendita della merce salvo le condizioni di miglior favore.

Le merci devono essere poste a carico del gestore al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura cui le merci siano soggette rispetto al peso di consegna.

La percentuale media di detti cali, tare e perdite di cottura, verrà stabilita con accordo scritto tra le parti, accordo che dovrà essere sottoposto al visto delle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Art. 10.

RIFERIMENTO A LEGGI E CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme del C.C.N.L. 2 marzo 1955 ed alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto integrativo entra in vigore dal 1° dicembre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960. Si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 mesi prima di ogni scadenza.

TABELLE SALARIALI

per il personale dipendente da Cooperative di consumo e Consorzi da questi costituiti in vigore dal 1°-12-1959

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A/1:

— personale con funzioni di carattere direttivo.

Stipendio mensile: Uomo L 81.700; Donna L 74.200.

Raggruppamento A/2:

a) Capo servizio tecnico o amministrativo;

b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzioni in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenza;

c) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti.

Stipendio mensile: Uomo L. 71.300; Donna L 64.200

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

1) Capo Ufficio;

2-*a*) Ispettore;

3) Gerente con più di cinque dipendenti;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse;

10) Provveditore di Cooperativa con almeno due spacci senza mansioni di vendita;

16) Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

	Stipendio mensile	
	Uomo	Donna
sup. ai 21 anni	L. 52.500	46.400
inf. ai 21 anni	» 48.000	41.800

Raggruppamento B/2:

4) Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) Corrispondente con mansioni di concetto;

9) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) Determinatore di costi nelle Cooperative che svolgono un ciclo produttivo;

12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

10) Provveditore di Cooperativa;

19) Gerente con più di due dipendenti.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 21 anni	L.	48.900	42.900
inf. ai 21 anni	»	44.400	38.700

Raggruppamento B/3:

17) Vetrinista;

18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione;

20) Gerente con 1 o 2 dipendenti.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 21 anni	L.	46.900	40.800
inf. ai 21 anni	»	41.800	36.700

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

1) Contabile d'ordine;

6) Cassiere comune;

15) Commesso addetto alle vendite o banconiere.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	40.800	35.200
dai 21 ai 25 anni	»	35.700	30.600
dai 20 ai 21 anni	»	29.600	24.500
da 19 a 20 anni	»	28.600	24.000
da 18 a 19 anni	»	27.600	23.700
da 17 a 18 anni	»	22.500	20.400
da 16 a 17 anni	»	21.500	19.400
inf. ai 16 anni	»	20.400	18.900

Raggruppamento C/2:

2) Aiuto contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

8) Esattore, esclusi i fattorini o partapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

9) Stenodattilografo;

16) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni;

19) Commesso di magazzino;

23) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

18) Magazziniere; Magazziniere anche con funzioni di vendita.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	39.300	33.900
da 21 a 25 anni	»	34.200	29.600
da 20 a 21 anni	»	28.600	23.700
da 19 a 20 anni	»	28.000	23.400
da 18 a 19 anni	»	27.100	22.900
da 17 a 18 anni	»	22.000	19.800
da 16 a 17 anni	»	20.900	18.900
inf. ai 16 anni	»	20.000	18.400

Raggruppamento C/3:

4) Fatturista;

5) Squarcista;

16-b) Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio;

19-b) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni impiegatizie);

17) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

23) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

21) Pratico di laboratorio chimico.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	38.700	33.700
da 21 a 25 anni	»	33.700	29.100
da 20 a 21 anni	»	28.000	23.400
da 19 a 20 anni	»	27.600	23.100
da 18 a 19 anni	»	26.500	22.700
da 17 a 18 anni	»	21.500	19.400
da 16 a 17 anni	»	20.400	18.400
inf. ai 16 anni	»	19.400	17.900

Raggruppamento C/4:

11) Dattilografo;

12) Scritturale;

13) Archivista; protocollista;

14) Schedarista;

15) Addetto agli indirizzi;

16) Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio;

Addetto al centralino telefonico;

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

		Stipendio mensile Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	38.200	33.400
da 21 a 25 anni	»	33.100	28.900
da 20 ai 21 anni	»	27.600	23.200
da 19 a 20 anni	»	27.100	22.800
da 18 a 19 anni	»	26.000	22.500
da 17 a 18 anni	»	20.900	19.200
da 16 a 17 anni	»	20.000	17.900
inf. ai 16 anni	»	18.900	17.300

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:

2) Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina o affini;

14) Conducente di autotreno;

	Stipendio mensile		
sup. ai 25 anni	uomo	L.	41.400
da 21 a 25 anni	»	»	40.300
da 20 a 21 anni	»	»	39.300
da 18 a 20 anni	»	»	35.000

Raggruppamento D/2:

1° Gruppo

3) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;
1) Usciere;
7) Imballatore;
8) Impaccatore;
12) Autista;
14) Conducente di autofurgoncino:

		Stipendio mensile	
		Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	38.700	32.900
da 21 a 25 anni	»	36.100	30.300
da 20 a 21 anni	»	35.000	29.300
da 18 a 20 anni	»	29.200	25.200
da 16 a 18 anni	»	23.400	20.700
inf. ai 16 anni	»	21.200	19.100

2° Gruppo

1) Aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti alimentari (salumerie, pizziccherie, alimentari misti);
4) Aiuto commessi di negozi e spacci di prodotti della pesca;
5) Aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
6) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta.

		Stipendio mensile	
		Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	37.300	31.600
da 21 a 25 anni	»	34.700	29.100
da 20 a 21 anni	»	33.700	28.100
da 18 a 20 anni	»	28.000	24.200
da 16 a 18 anni	»	22.500	20.000
inf. ai 16 anni	»	20.400	18.400

Raggruppamento D/3:

2) Fattorino;
3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);
4) Custode;
5) Guardiano di deposito;
6) Guardiano notturno;
9) Avvolgitore;
11) Portiere;
15) Conducente di veicoli a trazione animale;
16) Ascensorista.

		Stipendio mensile	
		Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	35.600	30.800
da 21 a 25 anni	»	34.500	29.700
da 20 a 21 anni	»	31.300	27.100
da 18 a 20 anni	»	27.600	22.900
da 16 a 18 anni	»	18.100	16.100
inf. ai 16 anni	»	17.000	15.600

Raggruppamento D/4:

11) Personale di fatica e addetti alla pulizia;
17) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;

		Stipendio mensile	
		Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	35.000	30.300
da 21 a 25 anni	»	34.000	29.200
da 20 a 21 anni	»	30.800	26.800
da 18 a 20 anni	»	27.100	22.600
da 16 a 18 anni	»	21.800	19.800
inf. ai 16 anni	»	19.100	17.500

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/1:

Operai specializzati:

		Mensile		Oraria	
		Uomo	Donna	Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	39.300	—	189	—
da 20 a 25 anni	»	38.200	—	184	—
da 18 a 20 anni	»	31.800	—	153	—
da 16 a 18 anni	»	28.100	—	135	—

Raggruppamento E/2:

Operai qualificati:

		Mensile		Oraria	
		Uomo	Donna	Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	36.600	31.800	176	153
da 20 a 25 anni	»	35.600	30.800	171	148
da 18 a 20 anni	»	30.300	25.100	146	120
da 16 a 18 anni	»	26.000	22.800	125	110
inf. ai 16 anni	»	25.500	22.500	122	108

Raggruppamento E/3:

Operai comuni:

		Mensile		Oraria	
		Uomo	Donna	Uomo	Donna
sup. ai 25 anni	L.	35.000	30.300	169	146
da 20 ai 25 anni	»	34.500	29.700	166	143
da 18 a 20 anni	»	28.700	23.800	138	114
da 16 a 18 anni	»	25.000	20.700	120	100
inf. ai 16 anni	»	22.300	20.300	107	98

APPRENDISTI

La retribuzione degli apprendisti è calcolata in percentuale sulla paga conglobata dei lavoratori di pari età della categoria C/1 per gli impiegati e della categoria E/1 per gli operai;

65 % nel 1° terzo del periodo di apprendistato;
70 % nel 2° terzo del periodo di apprendistato;
75 % nell'ultimo terzo del periodo di apprendistato.

Terminato il periodo di apprendistato o qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 18° anno di età, avrà il diritto ad una retribuzione pari all'80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia superato il 18° anno di età ma non abbia raggiunto il 20° avrà diritto ad una retribuzione pari al 90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Visti il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 MAGGIO 1951 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1951 il giorno 23 del mese di maggio, presso la Federazione Provinciale delle Cooperative di Venezia, Palazzo Bembo, 4792,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal suo Presidente *Mario Balladelli*, assistito dal sig. *Meo Roberto* e dal sig. *Bedon Bruno* della COOPERATIVA DI CONSUMO « NULLO BALDINI » DI MARGHERA,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI VENEZIA, FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Rosa Giovanni*, assistito dal signor *Negri Giovanni*,

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale per il personale dipendente da cooperative di consumo di Venezia e Provincia.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le retribuzioni convenute fra le parti sono le seguenti:

Categoria A:

Classificazione		Stipendio
Personale con mansioni di carattere direttivo escluso quello di cui all'art. 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1130 ed altro personale con mansioni analoghe riconosciuto dal Contratto Nazionale 15 febbraio 1959	L.	37.000
donne	»	37.000

Categoria B:

Classificazione		Stipendio
Capo ufficio, capo contabile, ispettore cassiere, principale, magazziniere consegnatario	»	28.800
donne	»	25.900
Contabile, corrispondente di concetto, segretario di direzione ed altro personale con mansioni analoghe di concetto contemplato nel C.C.N.	»	22.800
donne	»	20.500

Categoria C:

Classificazione		Stipendio
Contabile, corrispondente d'ordine, cassiere comune, stenodattilografo, esattore	L.	19.000
donne	»	18.000
addetto alle macchine calcolatrici, fatturista, centralinista ed altro personale con mansioni analoghe contemplato nel C.C.N.	»	17.500
donne	»	16.600
Personale impiegatizio di età inferiore ai 20 anni:		
dai 18 ai 20 anni	L.	13.000
donne	»	12.400
dai 16 ai 18 anni	»	9.500
donne	»	9.000

Categorie D-E:

Personale subalterno:

Classificazione		Stipendio
Fattorino, usciere, custode, imballatore, barcaiuolo, conducente di veicoli a trazione, addetto alla pulizia ed altro personale con mansioni analoghe contemplate nel C.C.N.	L.	17.000
donne	»	16.000
Personale operaio e subalterno inferiore ai 20 anni:		
dai 18 ai 20 anni	L.	11.800
donne	»	11.200
dai 16 ai 18 anni	»	9.800
donne	»	9.300
inferiore ai 16 anni	»	7.800
donne	»	7.400
Personale addetto alla vendita negli spacci:		
gerente o gestore di negozio	L.	22.700
commesso alla vendita	»	16.500
aiuti commesso superiori ai 21 anni	»	14.500
aiuti commesso da 20 ai 21 anni	»	11.100
aiuti commesso dai 18 ai 20 anni	»	9.000
apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	5.800
inferiori ai 16 anni	»	4.300

I minimi salariati di cui sopra si intendono riducibili del 10 % per il personale dipendente da cooperative fuori del comune di Venezia.

Art. 2.

In aggiunta alle retribuzioni previste dal precedente articolo, al lavoratore verrà corrisposta l'indennità di contingenza su scala mobile. *La contingenza subirà le variazioni che saranno eventualmente concordate per il settore del commercio.*

Art. 3.

Le parti, con la stipulazione del presente contratto, hanno inteso fissare dei minimi e non di ridurre il trattamento eventualmente superiore per cui vigono le norme dell'art. 54 del R. D. L. 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 30.

Per quanto concerne la parte normativa, le parti stipulanti fanno riferimento al C.C.N. vigente in data 23 ottobre 1950, salvo le migliori condizioni previste dall'accordo provinciale 13 dicembre 1946 per la stessa categoria (allegato).

Art. 5.

Considerato che il Patrono del luogo (San Marco) coincide con una festività nazionale, ed al fine che le solennità civili rimangano invariate, si conviene che la predetta festività venga sostituita con il rito cittadino della Madonna della Salute (21 novembre). Nel caso di prestazione d'opera in quest'ultima festività, verrà corrisposto al lavoratore, oltre la normale retribuzione, il pagamento del lavoro straordinario con la maggiorazione del 25 %.

Art. 6.

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° aprile 1951 ed avrà durata sino al 31 dicembre 1951, intendendosi tacitamente prorogato, salvo disdetta da una delle parti contraenti almeno un mese prima della sua scadenza, di anno in anno.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 21 SETTEMBRE 1946 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO DI GENERI ALIMENTARI DI VENEZIA E PROVINCIA

Art. 1.

Le retribuzioni convenute sono così costituite:

a) da uno stipendio base valevole quindi a tutti gli effetti contrattuali;

b) da una indennità di contingenza scala mobile e da una indennità di contingenza straordinaria; l'indennità di contingenza scala mobile e straordinaria non concorrono all'indennità di licenziamento.

Le parti concordano invece che tali indennità vengano corrisposte:

1) per il preavviso anche se eventualmente non fatto in servizio sia in caso di licenziamento che di dimissioni;

2) per il periodo annuale di ferie, siano queste godute o non godute;

3) per le ore straordinarie maggiorate dell'aliquota previste dal C.C.N.;

4) per le festività infrasettimanali tuttora vigenti;

5) per il congedo matrimoniale;

6) per il periodo di malattia riconosciuto ed indennizzato dalla Cassa malattie compresi i tre giorni di carenza posti a carico delle aziende.

Si rende noto che tali indennità sono soggette alle trattenute di R. M. C-2, alla complementare sul reddito e che assorbono le indennità di guerra e presenza.

Art. 2.

I minimi di stipendio per gli impiegati di amministrazione sono i seguenti:

Categoria A:

Personale con mansioni effettive di carattere direttivo, istitutori, ecc. esclusi quelli di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130 (*) Procuratori . . L. 14.000

Categoria B:

Capo ufficio - Ispettore - Contabile . . L. 12.000
Capo reparto - Cassiere principale e altro personale con mansioni analoghe . . » 10.800

Categoria C:

Contabile Corrispondenti con mansioni di concetto - Cassiere comune . . . . . L. 10.200

Categoria D:

Aiuto contabile - Impiegato d'ordine - Magazziniere senza responsabilità di conto - Stenodattilografo . . . . L. 8.500

Categoria E:

Esattore - Personale addetto alle macchine calcolatrici - Fatturisti Dattilografi e altro personale con mansioni analoghe	L.	7.700
Stesso personale con età inferiore ai 21 anni	»	5.800
Stesso personale con età inferiore ai 18 anni	»	4.600

Categoria F:

Fattorini - Uscieri - Custodi - Telefonisti ed altro personale subalterno	»	7.000
Stesso personale con età inferiore ai 21 anni	»	5.100
Stesso personale con età inferiore ai 18 anni	»	4.000

IMPIEGATI ED OPERAI ADDETTI ALLE VENDITE O ASSIMILATI

	Paga base	Conting. straordinaria	Totale
	—	—	—
Categoria A:			
Gestore o gerente di negozio o di filiale. Magazziniere con responsabilità tecnica ed amministrativa	5.400	2.800	8.200
Categoria B:			
Commesso di negozio addetto alla vendita	4.500	2.650	7.150
Categoria C:			
Aiuto commesso oltre i 22 anni	3.625	2.525	6.150
Aiuto commesso dai 20 ai 22	3.625	1.475	5.100
Aiuto commesso dai 18 ai 20	3.625	475	4.100
Categoria D:			
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	1.900	650	2.550
Apprendisti inferiori ai 16 anni	1.200	600	1.800
Categoria E:			
Uomini di fatica oltre 22 anni	3.100	3.050	6.150

N.B. — Tutti i riferimenti dell'indennità di contingenza straordinaria prevista nel presente accordo si intendono per il solo personale addetto alla vendite.

Art. 3.

CONTINGENZA MOBILE

L'indennità di contingenza su scala mobile è quella in atto per i lavoratori dell'industria. Essa seguirà il criterio e le variazioni della scala mobile che verrà stabilita in sede provinciale, ed in mancanza, in sede nazionale, per i lavoratori dell'industria e del commercio.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia per il 1946 sarà quella regolata in sede nazionale.

Per la corresponsione in dodicesimi nel caso di liquidazione, il computo sarà fatto sullo stipendio base, contingenza straordinaria maggiorati del 50 % della contingenza scala mobile.

Per i lavoratori con retribuzione costituita in tutto o in parte a provvigioni, premi di produzione, interessenze, partecipazione agli utili, ecc., dovrà essere fatto sulla base degli elementi di cui sopra, maggiorati delle eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc., calcolate sulla media del percepito durante l'anno in corso o nel minor servizio effettivamente prestato.

Art. 5.

PERSONALE RETRIBUITO IN TUTTO O IN PARTE A PROVVIGIONI INTERESSENZE - PREMI PRODUZIONE, ECC.

I lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, interessenze, premi di produzione, ecc., avranno diritto oltre ai minimi prestabiliti nel presente contratto, alle aliquote di provvigioni, interessenze, premi di produzione, ecc. nella misura non inferiore a quella percepita anteriormente alle entrata in vigore del presente contratto.

Art. 6.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Sono concessi con effetto immediato e con riferimento alla data di assunzione i seguenti aumenti di anzianità di servizio da computarsi sullo stipendio base delle provvigioni per il personale retribuito in tutto o in parte a provvigioni, interessenze, premi di produzione, ecc.

Personale con anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni - aumento 10 %.

Personale con anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni - aumento 15 %.

Personale con anzianità di servizio dai 15 in poi - aumento del 20 %.

Ulteriormente a partire dalla data del 1° gennaio 1946 saranno riconosciuti, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura sotto indicata:

per il primo e secondo triennio . . 3 % triennale
per i trienni dal 3° al 5° . . . . 4 % triennale

Le aliquote suddette saranno calcolate sugli stipendi base della categoria cui appartiene il lavoratore.

Art. 7.

FERIE ANNUALI

I lavoratori di cui all'art. 1 con mansioni impiegatizie avranno diritto ad un periodo annuale di ferie di giorni 15 dopo compiuto un anno di servizio, fino a 10 anni di anzianità. Per le ferie maturate durante l'anno i lavoratori usufruiranno del periodo di cui sopra.

Art. 8.

RETRIBUZIONI DI FATTO

Le parti con il presente contratto hanno inteso di fissare dei minimi e non ridurre il trattamento eventualmente superiore a detti minimi per i quali vigono le norme di cui all'art. 54 del R.D.L. 1° gennaio 1926, n. 2130.

Art. 9.

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di licenziamento o di dimissioni, la liquidazione dell'indennità di anzianità verrà corrisposta sullo stipendio di fatto percepito all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso di dimissioni il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento fatto nel caso di licenziamento.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, ecc., l'indennità in parola verrà computata con ragguaglio alla media percepita nell'ultimo triennio; se il triennio non fosse compiuto, alla media del minor periodo passato in servizio.

Art. 10.

RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento al Contratto nazionale.

Art. 11.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° agosto 1946 e scadrà il 31 dicembre 1946, intendendosi tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi qualora non venga data disdetta con lettera raccomandata, quindici giorni prima della sua scadenza.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152144) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.